

CONTRATTO TRA PROVIDER E SPONSOR

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA

Tra

ASL RIETI con sede legale in Via del Terminillo, n. 42 , C.F. e P. IVA 00821180577 provider accreditato dalla Commissione Nazionale Formazione Continua in Medicina del Ministero della Salute, numero identificativo ID 14, nella persona del Legale Rappresentante DOTT. MARINO FORMICHETTI di seguito denominato (**“Provider”**)

E

AbbVie Srl, con sede legale in Campoverde di Aprilia (LT), S.R. 148 Pontina km.52 SNC, CAP 04011 ed uffici commerciali in Roma Viale dell'Arte n. 25, C.F. e P. IVA 02645920592, in persona di un suo Procuratore Speciale Stefano Donatacci (**di seguito “Sponsor”**)

PREMESSO che

- a) il Provider, ID 14, è un soggetto attivo e qualificato nel campo della Formazione Continua in Sanità (ECM) e pertanto è abilitato e accreditato a livello Nazionale presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua a realizzare attività formative riconosciute idonee per l'ECM, individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti;
- b) il Provider, nel pieno rispetto dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 con cui il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno approvato il documento "La formazione continua nel settore Salute"(di seguito per brevità “Accordo”), del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM e di tutta la normativa applicabile in materia di Educazione Continua in Medicina (di seguito **“Normativa ECM”**), ha progettato ed intende erogare, sotto la propria responsabilità, un Evento ECM finalizzato all'aggiornamento professionale dal Titolo RIUNIONE REGIONALE SNO LAZIO che si terrà il 7 Dicembre 2024 , meglio descritto nell' **Allegato 1)** (di seguito **“Evento”**);
- c) il Provider, nel rispetto dell' “Accordo” di cui sopra e dell'art. 124 del D. Lgs.24 aprile 2006, n. 219, intende acquisire sponsorizzazioni per assicurarsi finanziamenti per la realizzazione dell'Evento;
- d) lo Sponsor ha per oggetto sociale l'attività di commercio, tra le altre, di ed è interessato a sponsorizzare eventi finalizzati alla formazione ed all'aggiornamento professionale;



- e) lo Sponsor, operando nella commercializzazione di ..., è interessato a supportare istituzionalmente e a sponsorizzare l'Evento in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali per il proprio nome e/o prodotti presso gli operatori sanitari;
- f) il Provider ha sottoposto allo Sponsor il programma dell'Evento, chiedendo a quest'ultimo se fosse interessato a contribuirvi come sponsor;
- g) lo Sponsor si è dichiarato disponibile a sponsorizzare l'Evento ai termini e condizioni qui di seguito riportati.

TUTTO CIÒ PREMESSO

lo Sponsor e il Provider (qui di seguito anche le "Parti", se collettivamente indicate) stipulano e convengono quanto segue:

1. Oggetto del Contratto e Generalità

11 Le Parti concordano che le presenti condizioni contrattuali regolano, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia ECM (Educazione Continua in Medicina), il rapporto di sponsorizzazione tra Provider e Sponsor con specifico riferimento all'Evento citato al paragrafo b) delle premesse.

12 In particolare, lo Sponsor si obbliga a finanziare l'Evento ECM corrispondendo il compenso concordato ed espressamente indicato al successivo art. 5, mentre il Provider assume l'obbligo di pubblicizzare il nome/marchio dello Sponsor nei limiti di cui ai successivi articoli.

13 Gli accordi riguardanti la fase esecutiva ed organizzativa della sponsorizzazione all'interno dell'Evento sono stabiliti a parte e vengono dettagliati nell'Allegato 1) al presente contratto di cui è parte integrante (ALLEGARE LE MODALITA' SPECIFICHE).

14 Le Parti concordano che le modalità di pagamento del compenso concordato per la sponsorizzazione, di cui al successivo art. 5, ed ogni ulteriore supporto finanziario fornito dallo Sponsor, sono stabiliti a parte e vengono dettagliati nell'Allegato 2) al presente Contratto di cui è parte integrante (ALLEGARE LE MODALITA' SPECIFICHE).

15 Lo Sponsor con la sottoscrizione del presente accordo dà atto di essere a conoscenza dell' "Accordo" di cui in premessa ed in particolare degli artt. 76 "Conflitto di interessi ECM", 77 "Pubblicità di prodotti sanitari durante l'evento", 79 "Sponsorizzazione commerciale", 80 "Reclutamento dei discenti" e 86 "Violazioni molto gravi", che qui si intendono integralmente richiamate, nonché del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM.

16 I patti contenuti nel presente contratto e negli allegati costituiscono l'intero accordo tra la Parti e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente contratto o agli allegati senza preventivo accordo scritto tra le Parti.



2. Obblighi del Provider

(di seguito “Responsabile Scientifico”), mentre, ai

2.1 Il Provider si impegna ad organizzare l’Evento, adottando le regole di correttezza e trasparenza, senza subire interferenze da parte dello Sponsor, ed a dichiarare di svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi, tenuto conto di quanto stabilito dal “Accordo”. Il reperimento di tutte le risorse e dei mezzi necessari a garantire il buon esito dello stesso è rimesso al Provider. Resta inteso che i fondi necessari allo svolgimento della manifestazione potranno essere recuperati dal Provider anche attraverso il ricorso ad altri Sponsor (il presente periodo non è necessario nel caso di monosponsorizzazione).

2.2 Il Provider è responsabile dell’organizzazione dell’Evento e del contenuto formativo, che determina unilateralmente, della qualità scientifica e didattica, così come dell’integrità etica di tutte le attività educative e formative che verranno svolte in occasione dell’Evento. Fin d’ora, il Provider indica come responsabile scientifico dell’Evento il Prof. Rinalduzzi Steno (di seguito Responsabile Scientifico")

fini del presente Contratto, il referente dello Sponsor sarà Stefano Donatacci ("di seguito “Referente”).

2.3 Il Provider dichiara che l’Evento è stato organizzato e sarà condotto dal Responsabile Scientifico in piena autonomia e senza alcuna influenza o interferenza. Interesse delle Parti è, infatti, quello che venga fornita ai discenti attività formativa condotta con professionalità e rigore scientifico e con la massima indipendenza, dal momento che le finalità dell’Evento sono e dovranno restare unicamente quelle di educazione e formazione.

2.4 Al fine di consentire una verifica sulla qualità ed obiettività scientifica dell’Evento, il Provider dichiara fin d’ora che sottoporrà a docenti e discenti uno specifico questionario in cui questi possano esprimere i propri commenti, indicando, fra l’altro, se hanno percepito un’influenza di conflitto d’interessi nel materiale distribuito o nella gestione stessa dell’Evento. Il Provider dichiara e garantisce che il Responsabile Scientifico ed il personale docente coinvolto nell’ideazione e realizzazione dell’Evento non trarranno alcun vantaggio dalla sponsorizzazione dell’Evento da parte dello Sponsor.

2.5 Il Provider si impegna a dichiarare in modo esplicito lo Sponsor commerciale in fase di inserimento dell’Evento nel piano formativo e sul materiale formativo dell’Evento, indicando, ove richiesto, il supporto offerto dallo Sponsor, nel pieno rispetto della Normativa ECM.

2.6 L’elenco e gli indirizzi dei partecipanti all’Evento verranno mantenuti riservati e non saranno trasmessi allo Sponsor o utilizzati a fini commerciali. Tuttavia, sarà possibile comunicare allo Sponsor solo il numero complessivo dei discenti presenti all’Evento formativo.

2.7 In caso di reclutamento dei partecipanti da parte dello Sponsor, consentito, in base all’ art. 80 “Reclutamento dei discenti” dell’Accordo, il Provider ha l’obbligo di:

- a)** conservare tutte le autorizzazioni delle ASL/Enti di appartenenza dei partecipanti o in alternativa le autocertificazioni, ove siano state rilasciate le autorizzazioni;
- b)** raccogliere la copia dell’invito dello Sponsor o la dichiarazione sottoscritta dell’operatore sanitario, attestante l’invito;
- c)** dichiarare al Comitato Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie (di seguito “Co.Ge.A.P.S.”) e all’Ente Accreditante, in fase di rendicontazione dell’Evento, il numero dei crediti attribuito all’Evento e lo Sponsor commerciale per ogni singolo partecipante.



2.8 Il Provider inoltre si obbliga a:

- a) provvedere al versamento del contributo ECM all'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS);
- b) inserire l'Evento nel calendario delle manifestazioni presenti sul proprio sito web o ad avvalersi di altri mezzi e strumenti che pubblicizzino la manifestazione;
- c) inviare il programma dell'Evento a tutti i propri soci¹;
- d) mettere a disposizione dello Sponsor uno spazio espositivo _____ per l'esposizione ed illustrazione, da parte di personale qualificato e autorizzato dallo Sponsor, delle caratteristiche tecnico-scientifiche dei prodotti rientranti nel settore merceologico inerente l'Evento che si svolgerà nei giorni _____
Il Provider si impegna altresì a permettere al personale autorizzato dallo Sponsor di accedere allo Stand anche al di fuori dell'orario di svolgimento dell'Evento per finalità pratico-organizzative²;
- e) esporre il logo aziendale dello Sponsor, secondo la normativa ECM e come più avanti specificato.

Il Provider potrà avvalersi, nell'esecuzione delle attività di cui sopra, anche di altri soggetti Partner, ai quali potrà delegare in tutto o in parte l'effettuazione delle attività stesse, con il consenso dello Sponsor e concordando con quest'ultimo eventuali modifiche e/o integrazioni al presente contratto.

2.9 Il Provider si impegna a fornire allo Sponsor, almeno 70 giorni prima dell'inizio dell'Evento, il programma, la documentazione e tutte le informazioni necessarie per procedere alla richiesta di autorizzazione all'AIFA prevista dall'art. 124 del D.Lgs. 219/2006. In ogni caso il Programma definitivo dell'Evento deve essere trasmesso almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dello stesso.

2.10 Il Provider si impegna a conservare una completa ed accurata documentazione relativa ai propri rapporti con lo Sponsor per un periodo di durata non inferiore a cinque anni.

3 Obblighi dello Sponsor

3.1 Lo Sponsor si obbliga a sponsorizzare l'Evento di cui al punto b) delle premesse ed a fornire le indicazioni necessarie alla realizzazione della pubblicità nel rispetto dei limiti di cui all'art. 4 del presente Contratto, oltre che della Normativa ECM.

3.2 Lo Sponsor si obbliga a corrispondere un contributo finanziario, nei limiti di quanto indicato sub art. 5 e secondo le modalità riportate nell'Allegato 2) al presente Contratto di cui è parte integrante (ALLEGARE LE MODALITA' SPECIFICHE). Tale contributo dovrà essere destinato ed utilizzato dal Provider, in collaborazione con il Responsabile Scientifico, esclusivamente per la realizzazione dell'Evento di cui al punto b) delle premesse.

3.3 Resta inteso tra le Parti che le attività inerenti i trasferimenti e l'ospitalità alberghiera dei partecipanti invitati dallo Sponsor sono gestite direttamente da quest'ultimo e potranno formare oggetto di specifica pattuizione tra lo Sponsor stesso e la Società³.

¹ Voce eventuale: applicabile nel caso di Società Scientifiche.

² Voce eventuale

³ Voce eventuale



4. Conflitto di interessi tra Provider e Sponsor dell'Evento

4.1 Al fine di pervenire l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi, ed in ossequio all'art. 86 "Violazioni molto gravi" dell'Accordo, le Parti convengono che:

- a)** nessun compenso deve essere pagato dallo Sponsor direttamente al Responsabile Scientifico dell'Evento, a singoli docenti o agli altri soggetti coinvolti nell'attività sponsorizzata. Tali pagamenti/rimborsi saranno effettuati esclusivamente dal Provider, sulla base del proprio regolamento interno formalmente approvato dalle Parti (Art. 76, c. 6, Accordo Stato – Regioni 2017: "I pagamenti e i rimborsi ai docenti e ai moderatori dell'evento devono essere compiuti secondo le modalità previste da un regolamento interno) di cui le Parti prendono atto;
- b)** il Provider si impegna ad acquisire le necessarie dichiarazioni relative ai rapporti pregressi del Responsabile Scientifico e dei docenti con soggetti portatori di interessi commerciali, che potrebbero trarre vantaggio dalle attività formative;
- c)** la progettazione e l'erogazione delle attività formative, nonché la produzione del materiale educativo, sono gestite unicamente dal Provider. Lo Sponsor non deve e non può in alcun modo influenzare la pianificazione dei contenuti o lo svolgimento dell'attività educativa che sponsorizza;
- d)** lo Sponsor, nel corso di esecuzione del presente contratto, non può subordinare il pagamento del compenso ovvero l'erogazione del finanziamento concordato a direttive o consigli che riguardino i contenuti, il corpo docente o altre questioni relative al normale svolgimento dell'Evento formativo;
- e)** il Provider può autorizzare lo Sponsor a diffondere informazioni relative all'attività ECM presso la comunità dei professionisti della sanità. Tale eventuale informativa, tuttavia, dovrà essere concordata preventivamente con il Provider e deve evidenziare che l'attività ECM è espletata dal Provider con il supporto economico non condizionante dello Sponsor;
- f)** il Provider, fatta eccezione per le attività che prevedano il reclutamento dei partecipanti da parte dello Sponsor (cfr. punto 2.7 del presente contratto), raccoglierà le richieste di adesione dei partecipanti all'Evento formativo senza interferenze da parte dello Sponsor, garantendo la riservatezza degli elenchi, dei nominativi e degli indirizzi dei partecipanti che non possono essere trasmessi allo Sponsor o utilizzati, comunque, a fini commerciali;
- g)** nel caso di reclutamento, il Provider riceverà dallo Sponsor le adesioni dei partecipanti, così come definito al punto 2.7 del presente contratto;
- h)** il Provider, nel corso dell'Evento, inviterà i partecipanti a compilare uno specifico questionario in cui potranno indicare se hanno percepito influenza di interessi commerciali nel programma ECM;
- i)** nessun materiale promozionale sarà mostrato o distribuito nella stessa sala ove si svolge l'attività formativa. Lo Sponsor, pertanto, in occasione dell'Evento avrà i propri spazi espositivi in locali separati da quelli delle aule dedicate alla formazione, concordati con il Provider;
- j)** il materiale cartaceo, nelle pagine dedicate alle attività ECM, nelle pagine adiacenti o all'interno di strumenti correlati (ad esempio, pagine dedicate alla valutazione dell'apprendimento) non recherà alcuna forma di pubblicità o riferimento allo Sponsor;
- k)** è consentito indicare lo Sponsor all'ultima pagina di depliant, programmi di attività ECM e materiale informativo, nonché prima dell'inizio e dopo il termine



dell'Evento. In nessun caso potrà essere fatto riferimento al nome commerciale dei prodotti di interesse sanitario nel corso dell'Evento e negli spazi dedicati alla formazione.

5. Corrispettivo e modalità di pagamento

5.1 Lo Sponsor pagherà al Provider, quale corrispettivo delle attività di sponsorizzazione dell'evento, quanto previsto nell'allegato 2 (liberamente editabile) al presente contratto secondo le modalità ed i tempi ivi previsti, essendo tale allegato 2 parte integrante del presente contratto. quanto all'importo e alle modalità di pagamento, non è condizionante sui contenuti delle attività ECM, ma ha la finalità di fornire il necessario supporto finanziario per la buona riuscita dell'evento stesso.

5.2 Nessun compenso sarà versato dallo Sponsor al Responsabile Scientifico dell'Evento, ai docenti o relatori, né a qualsiasi altro collaboratore o fornitore del Provider, che a qualsiasi titolo prenda parte all'Evento

6. Durata e Scioglimento del Contratto

6.1 Il presente Contratto è efficace dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione di tutte le procedure relative all'Evento.

6.2 Lo Sponsor avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dall'Art. 1456 del cod. civ., tramite lettera raccomandata a.r. o tramite pec nella quale dichiarare di volersi avvalere della presente clausola, qualora il Provider:

(i)

(ii) violino uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. del presente Contratto.

6.3 Il Provider avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dall'Art. 1456 del cod. civ., tramite lettera raccomandata a.r. o tramite pec nella quale dichiarare di volersi avvalere della presente clausola, qualora lo Sponsor violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. del presente Contratto.

6.4 In caso di scioglimento del presente contratto, per qualsiasi ragione ciò avvenga, o nel caso in cui l'Evento non venga svolto o venga interrotto e, comunque, al termine dell'Evento, il Provider e lo Sponsor dovranno astenersi dall'utilizzare qualsiasi materiale e/o informazione confidenziale acquisita in costanza di rapporto.

7. Confidenzialità e riservatezza

7.1 Il Provider dichiara e garantisce che i dati personali relativi ai propri dipendenti e collaboratori, nonché ai partecipanti all'Evento e/o a terzi raccolti od utilizzati in occasione dell'Evento stesso (di seguito "**Dati Personali**") saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito "**Codice della Privacy**"), nonché secondo quanto disposto dal GDPR n. 2016/679, cd. "**General Data Protection Regulation**";

7.2 Resta peraltro inteso che, ai fini del Codice della Privacy come integrato dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati, titolare del trattamento dei dati personali è e resterà il Provider in persona del suo legale rappresentante. In relazione alle modalità di svolgimento delle attività di trattamento dei dati, nonché alle procedure organizzative ed alle infrastrutture tecnologiche il provider può nominare un Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE.



7.3 Conseguentemente, il Provider assume ogni responsabilità civile e penale derivante dal trattamento dei dati personali e si impegna a garantire, manlevare e tenere indenne lo Sponsor da ogni e qualsivoglia responsabilità, spesa e/o danno, estromettendo la stessa da ogni controversia a qualsiasi titolo proposta dai propri dipendenti e/o collaboratori, dai partecipanti all'Evento e/o da terzi.

7.4 Le Parti dichiarano ed acconsentono reciprocamente ed espressamente che le informazioni suddette potranno essere comunicate e rese accessibili dal Provider alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua o ad altra autorità competente preposta alla verifica del rispetto dell' "Accordo".

8. Limitazioni di responsabilità

8.1 La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell'Evento suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza o corresponsabilità fra Provider e Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.

8.2 Le Parti, nell'osservare i principi di correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione e dell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c., sono tenute a svolgere solo quelle attività previste dal contratto e dagli allegati.

8.3 Le Parti, in riferimento alle limitazioni di responsabilità reciproche, si danno atto di aver preso visione, di ben conoscere e di accettare tutta la normativa in materia che disciplina i limiti operativi della pubblicità, della sponsorizzazione e del conflitto di interessi nell'ambito della Educazione Continua in Medicina, così come previsto dal "Accordo".

9. Varie

9.1 Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

9.2 Nessuna modifica al presente Contratto sarà efficace se non avverrà per iscritto e non sarà debitamente sottoscritta da entrambe le Parti.

9.3 Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in relazione al presente Contratto, la sua interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Latina.

9.4 Il Provider si impegna a non rivelare a terzi e/o utilizzare le informazioni aventi natura confidenziale relative allo Sponsor, intendendosi come tali dati, notizie e informazioni relativi a analisi, prodotti, attività, progetti, tecnologie, know-how, organizzazione, processi industriali e clienti dello Sponsor.

., ROMA li 06/12/2024

Provider - MARINO FORMICHETTI

_____(Legale Rappresentante)

Sponsor - STEFANO DONATACCI

Firmato digitalmente da
STEFANO DONATACCI (Procuratore Speciale)

CN = STEFANO DONATACCI
C = IT



Firmato digitalmente da:
FORMICHETTI MARINO
Firmato il 09/12/2024 09:22
Seriale Certificato: 2050243
Valido dal 03/01/2023 al 03/01/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



REGIONE
LAZIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 07462781 - PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

UOSD: Sviluppo Competenze e Formazione
REFERENTE: Dott. Marino Formichetti
Tel. 0746279455 Fax 0746278742 - e-mail: formazione@asl.rieti.it

Spett.le ABBVIE Srl

OGGETTO: Richiesta sponsorizzazione Evento denominato: -
“Riunione Regionale SNO Lazio” – 07/12/2024 –
Polo Universitario di Rieti - Sabina Universitas
Palazzo Aluffi • Via Cintia 106 • 02100 Rieti

Con la presente la UOSD Sviluppo Competenze e Formazione della ASL RIETI, chiede alla Società ABBVIE Srl, la possibilità di valutare la Vs/ eventuale sponsorizzazione non condizionante dell' evento in oggetto proposto dal Dott. Steno Rinalduzzi (Unità di Trattamento Neurovascolare (UTN) – Ospedale San Camillo de Lellis di Rieti) -

In attesa di riscontro, ringraziamo per la collaborazione e inviamo cordiali saluti.

Rieti, 02/10/2024

UOSD SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE
Dott. Marino Formichetti



Firmato digitalmente da:
FORMICETTI MARINO
Firmato il 09/12/2024 09:22
S.ale Certificato: 2050243
Valido dal 03/01/2023 al 03/01/2026
InfoCemere Qualified Electronic Signature CA



REGIONE
LAZIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI – Tel. 07462781 – PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

UOSD: Sviluppo Competenze e Formazione
REFERENTE: Dott. Marino Formichetti
Tel. 0746279456 Fax 0746278742 – e-mail: formazione@asl.rieti.it

SPETT.LE ABBVIE Srl

OGGETTO: Preventivo di spesa evento formativo denominato:
RIUNIONE REGIONALE SNO LAZIO
ASL RIETI – Via del Terminillo, n. 42
07 Dicembre 2024 – SABINA UNIVERSITAS – POLO UNIVERSITARIO DI
RIETI

Con riferimento all'oggetto si riporta in visione il preventivo di spesa per la realizzazione dell' Evento con richiesta di valutazione ai fini di una vostra eventuale sponsorizzazione non condizionante dell' evento.

SPESE PER ACCREDITAMENTO ECM

(Gestione Pratica ECM) € 300,00

SPESE PER LUNCH (N°. 80/100 PERSONE circa) € 800,00

GESTIONE EVENTO

(spese di gestione sala, spese materiale tipografico,
segreteria organizzativa) € 400,00

TOTALE € 1.500,00

In attesa di gentile riscontro inviamo cordiali saluti.

UOSD SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE

Dott. Marino Formichetti

Rieti, 02/10/2024



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI – Tel. 07462781 – PEC: asl.rieti@pec.it

C.F. e P.I. 00821180577

SPETT.LE ABBVIE Srl

RIUNIONE REGIONALE SNO LAZIO

Responsabile Scientifico: Dott. Steno Rinalduzzi

7 Dicembre 2024

Polo Universitario di Rieti - Sabina Universitas

Palazzo Aluffi • Via Cintia 106 • 02100 Rieti

Programma Scientifico

09.00 Registrazione dei partecipanti

PRIMA SESSIONE

Moderatori – E. Cotroneo - A. Wilderk - MC Altavista

09.30 La diagnosi neuroradiologica dell'ictus acuto – C. Micheli

09.50 Trattamento endovascolare dell'ictus ischemico – F Chegai

10.10 Trattamento endovascolare dell'ictus emorragico – G Pelle

10.30 Emorragia cerebrale: cosa è cambiato? A Davoli

10.50 Discussione

II SESSIONE

Moderatori – E. Ferraro – C. Gasperini - G Neri

11.10 Nuova storia naturale della SM (M.C Buscarinu)

11.30 Nuovi paradigmi terapeutici (A Cortese)

11.50 Neuriti ottiche tipiche e atipiche (F Sadun)





12.10 NMOSD: nuovi approcci terapeutici (C Tortorella)

12.30 Discussione

12.50-14.30 PAUSA PRANZO

III SESSIONE

Moderatori – M. Piccioli – R Ricciuti – M Gentile

14.30 Neurinomi dell'acustico - L Mastronardi

14.50 Biopsie cerebrali con tecnica fluorescenza assistita: esperienza del San Giovanni Addolorata - G Ricci

15.10 Monitoraggio neurofisiologico nella chirurgia sottotentoriale – F Boccacci

15.30 Monitoraggio neurofisiologico nella chirurgia spinale e sovratentoriale - F Randi

15.50 Discussione

16.10 PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DI CASI CLINICI

Moderatori – A. Salerno – S Rinalduzzi – R De Simone

- Caso clinico 1 - Epilessia- F Gilio - Ospedale Sandro Pertini Roma

- Caso clinico 2 – Emicrania - P Scatena - PO San Camillo de Lellis Rieti

- Caso Clinico 3 - A Wilderk - Ictus acuto - Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini Roma

- Caso Clinico 4 – N Colella - Trauma cranico - Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini Roma

- Caso clinico 5 – FR Barbieri – Tumori cerebrali - Ospedale Belcolle Viterbo

- Caso clinico 6 – Epilessia - M. Brienza – Ospedale San Filippo Neri Roma

17.30 Chiusura dei lavori e Test di apprendimento

Responsabile Scientifico

Steno Rinalduzzi





Segreteria Scientifica

Elisabetta Ferraro

Luciano Mastronardi

Andrea Wlderck

Sabina Roncacci

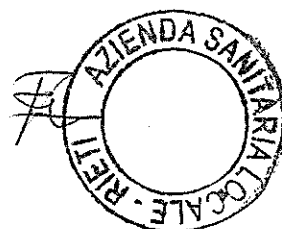
RAZIONALE SCIENTIFICA - Convegno SNO Regione Lazio Rieti 7 Dicembre 2024

A trent'anni dalla costituzione della Sezione Regionale del Lazio della Società dei Neurologi, Neurochirurghi e Neuroradiologi Ospedalieri, le attività della rete delle realtà ospedaliere di Neuroscienze Cliniche del Lazio riprende con slancio la sua attività, dopo un breve periodo di rallentamento, legato a situazioni contingenti.

La scelta, sin dal primo incontro preparatorio, è stata quella di valorizzare le competenze e le professionalità presenti nei nostri Ospedali, in ambito Neurologico, Neurochirurgico e Neuroradiologico. Al tempo stesso la scelta di Rieti rientra nella intenzione del nuovo Direttivo Regionale SNO Lazio di dare visibilità e di promuovere le realtà extra-capitale, per superare una vetusta impostazione romanocentrica.

I temi proposti alla attenzione dei Colleghi che prenderanno parte all'incontro si basano sulla esperienza quotidiana al letto del paziente e sull'approccio clinico-diagnostico applicato alle esigenze del singolo caso. Le pompose liturgie auto-celebrative le lasciamo tranquillamente ai sodalizi che dedicano attenzione alla narrazione di ciò che si è letto ed agli scavi in profondità di orticelli di pochi metri quadrati. I temi trattati afferiscono alla emergenza-urgenza nelle patologie tempo-dipendenti: quali gli eventi cerebrovascolari acuti; alla Galassia delle Patologie Demyelinizzanti ed ad una sfida di alto livello in ambito Neurochirurgico : I Neurinomi dell'Acustico. Come è nello stile SNO saranno discussi in modo interattivo alcuni Casi Clinici. Vi aspettiamo numerosi, grati per l'impegno e la ospitalità di Steno Rinalduzzi, nello spirito di rinnovamento rappresentato dal nostro giovane Coordinatore Regionale: Andrea WLDERK, Neuroradiologo Interventista che è consapevole di camminare sulle spalle di giganti che hanno fatto la Storia della SNO nel Lazio ed a livello nazionale: Giancarlo Scarda e Luigi Sinibaldi.

Il Coordinamento Regionale SNO Lazio





La UOSD Sviluppo Competenze e Formazione DICHIARA QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO:

- Invariabilità dei contenuti scientifici
- Non inserimento di attività ludico-ricreative all'interno del programma
- il logo Abbvie verrà inserito nella brochure definitiva



UOSD Sviluppo Competenze e Formazione

REFERENTE: Dott. Marino Formichetti

Tel. 0746279455 Fax 0746278742 – e-mail: formazione@asl.rieti.it

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA**TRA**

BRISTOL-MYERS SQUIBB S.r.l., con sede legale in Roma, Piazzale dell'industria 40-46, Codice Fiscale 00082130592 e Partita IVA 01726510595, in nome e per conto proprio e delle affiliate di Bristol Myers Squibb Company, in persona del Suo procuratore Ilaria Falcucci

(di seguito "**Sponsor**" o "**BMS**")

Page |
1

E

Azienda Sanitaria Locale di Rieti, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo 42 Cod. Fisc. e P. IVA n. 00821180577 inserita nell'Albo dei Provider ECM accreditati con ID 14, in persona del Suo legale rappresentante Dott. Formichetti Marino

(di seguito il "**Provider**")

PREMESSO CHE

- a) BMS è una azienda farmaceutica affiliata del Gruppo BRISTOL-MYERS SQUIBB, che ricerca, sviluppa, produce e commercializza in Italia diverse specialità medicinali ed attua numerosi progetti di pubblico interesse nel settore della salute;
- b) Il Provider svolge attività di pianificazione, progettazione ed erogazione di attività formative residenziali e a distanza rivolte ai professionisti sanitari, in linea con la normativa vigente in materia di Educazione Continua in Medicina (di seguito "**ECM**"), ed è specializzato altresì nella gestione nazionale ed internazionale di attività congressuali e formative, nel settore medico-scientifico;
- c) Il Provider, nel pieno rispetto del "*Regolamento dei criteri oggettivi di cui all'Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017 e per l'accreditamento*" (GU Serie Generale n. 274 del 23.11.2017) approvato dalla Commissione Nazionale per la formazione continua il 2 febbraio 2017 (di seguito il "**Regolamento**"), ha progettato e intende erogare, sotto la propria responsabilità, l'evento ECM dal titolo Congresso regionale SNO LAZIO (di seguito l' "**Evento**") che si terrà il 7 dicembre 2024 a Rieti (**Allegato A**);
- d) Il Provider, nel rispetto del Regolamento di cui sopra e dell'art.124 del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, intende acquisire sponsorizzazioni per finanziare la realizzazione dell'Evento;
- e) Lo Sponsor ha interesse a supportare economicamente la realizzazione dell'Evento al fine di promuovere la propria denominazione sociale, logo ed immagine aziendale come società operante in ambito sanitario, ed ha accettato di sponsorizzare l'Evento secondo le disposizioni di cui al presente contratto di sponsorizzazione (di seguito il "**Contratto**").

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**1 PREMESSE E DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE**

- 1.1. Le Premesse e gli Allegati al Contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale e ogni riferimento al Contratto includerà le Premesse e gli Allegati.
- 1.2. All'interno del Contratto, a meno che il contesto non richieda altrimenti:
 - a) ogni riferimento alle parti, ad articoli, disposizioni, allegati o premesse è da ritenersi riferito alle Parti, articoli, disposizioni, Allegati o Premesse del Contratto;
 - b) l'uso del singolare include il plurale e viceversa;
 - c) il riferimento ad una Parte comprende il riferimento ai successori o cessionari della Parte;
 - d) ogni riferimento a leggi, regolamenti e atti normativi è da intendersi come alla versione aggiornata ed in vigore della normativa applicabile.
- 1.3. Il Contratto, gli Allegati ed ogni documento a cui il Contratto fa riferimento, costituiscono l'accordo completo tra le Parti e sostituiscono tutti i precedenti accordi e impegni assunti dalle Parti aventi il medesimo oggetto.
- 1.4. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto, dai suoi Allegati o da ogni documento a cui il Contratto fa riferimento, si rinvia a quanto disposto dalla normativa.

2 OGGETTO

- 2.1. Le disposizioni del presente Contratto, in linea con la normativa vigente in materia ECM (di seguito la “**Normativa**”), regolano la sponsorizzazione dell’Evento realizzato dal Provider con il contributo dello Sponsor; quest’ultimo beneficerà di un mero ritorno di immagine derivante dalla pubblicità della propria denominazione sociale, del logo e dell’immagine aziendale nei limiti di quanto consentito dalla Normativa e in accordo con il programma dell’Evento allegato al presente Contratto (**Allegato A**).
- 2.2. Il Contratto non determina l’instaurazione di un rapporto di agenzia, di mandato o di rappresentanza e nessun impegno potrà essere assunto da una Parte in nome e per conto dell’altra Parte. Pertanto, nessuna Parte potrà mai essere ritenuta responsabile delle obbligazioni dell’altra.

3 OBBLIGHI DEL PROVIDER

- 3.1 Il Provider si impegna a organizzare l’Evento nel pieno rispetto della Normativa, dichiarando e garantendo che procederà unilateralmente a definirne i contenuti formativi, ad individuare e nominare i docenti che vi parteciperanno in qualità di relatori e/o moderatori, nonché a raccogliere le richieste di adesione dei partecipanti.
- 3.2 Il Provider, nel rispetto della Normativa ed in conformità alle regole di trasparenza di cui al Regolamento, si obbliga a (i) utilizzare il contributo dello Sponsor esclusivamente per la realizzazione dell’Evento, garantendo che sia adeguato a tale scopo e che venga impiegato in conformità alle condizioni del presente Contratto, alla Normativa e ai codici di settore applicabili, (ii) non utilizzare il Contributo per la promozione diretta o indiretta di qualsiasi prodotto di BMS e (iii) pubblicizzare la denominazione sociale, il logo e l’immagine aziendale dello Sponsor.
- 3.3 Il Provider si impegna altresì a:
- realizzare l’Evento in totale autonomia rispetto agli *sponsor* del medesimo ed a conservare tutte le autorizzazioni prescritte dalla Normativa per la realizzazione dell’Evento medesimo;
 - dichiarare in modo esplicito che l’Evento è stato realizzato con il supporto dello Sponsor, in fase d’inserimento dell’Evento nel piano formativo e sul materiale informativo dell’Evento, precisando - ove necessario - l’esatto supporto finanziario o di risorse forniti dallo Sponsor;
 - svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi, tenuto conto di quanto stabilito dal Regolamento nonché ai sensi dell’art. 48, comma 25 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 della L. 24 novembre 2003, n. 326, che prescrive ai fini dell’attribuzione dei crediti ECM la dichiarazione dell’eventuale conflitto di interessi da parte dei relatori e degli organizzatori degli eventi formativi; ai fini del presente Contratto per conflitto di interessi si intende ogni situazione nella quale un interesse secondario interferisce o potrebbe interferire con l’interesse primario consistente nell’obiettività, imparzialità, indipendenza della formazione professionale nel settore della salute connessa al Programma ECM;
 - nel caso in cui un docente, che sia dipendente pubblico, presti la sua attività in qualità di relatore e/o moderatore nel corso dell’Evento, ad accertarsi che il docente abbia provveduto a richiedere al suo datore di lavoro l’autorizzazione necessaria al conferimento dell’incarico, se dovuta, in conformità alla Normativa ed in particolare all’art. 53, comma 10 del D. Lgs. 165/01;
 - garantire che i relatori e/o i moderatori dell’Evento svolgano effettivamente tutte le attività per le quali hanno ricevuto incarico, nel rispetto dei tempi e delle modalità concordate, in modo da assicurare la congruità tra corrispettivo ricevuto e servizio reso, che dovrà essere conforme al fair market value per servizi dello stesso tipo e al regolamento interno del Provider, e che riceveranno il pagamento solo a prestazione avvenuta e dettagliatamente documentata;
 - rispondere in solido per il rispetto delle disposizioni del Contratto da parte di ogni terzo eventualmente coinvolto nella realizzazione dell’Evento e tenere espressamente manlevato ed indenne lo Sponsor da ogni responsabilità per danni, spese, costi (incluse le spese legali), richieste di risarcimento o perdite derivanti dall’inadempimento della presente previsione;
 - comunicare tempestivamente allo Sponsor la cancellazione dell’Evento per qualsiasi causa intervenuta.
- 3.4 Il Provider si obbliga a trasmettere allo Sponsor, entro e non oltre 70 (settanta) giorni prima dell’inizio dell’Evento:
- Il “documento unico” comprensivo del programma definitivo dell’Evento, le cui eventuali variazioni dovranno essere notificate tempestivamente all’AIFA, ove sia prescritta la notifica ad AIFA ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs.24 aprile 2006, n. 219;
 - Il numero di accreditamento ECM;
 - Il preventivo di spesa.

- 3.5 Il Provider è consapevole che BMS è obbligata, ai sensi dell'art. 5 del Codice Farmindustria, a pubblicare ogni anno i trasferimenti di valore e qualsiasi altra informazione ad essi relativa, effettuati direttamente o indirettamente in favore di operatori sanitari e organizzazioni sanitarie (di seguito i "Dati").

Il Provider è consapevole che BMS pubblicherà sul sito www.bms.it tutti i trasferimenti di valore effettuati nei suoi confronti ai sensi del Codice Farmindustria e che potrà divulgare qualsiasi informazione che ritenga ragionevolmente necessaria per soddisfare i requisiti di trasparenza finanziaria prescritti dal Codice Farmindustria.

Page |
3

4 OBBLIGHI DELLO SPONSOR

- 4.1 Lo Sponsor si obbliga a sponsorizzare l'Evento e a fornire al Provider le indicazioni necessarie alla realizzazione della pubblicità della denominazione sociale, logo ed immagine aziendale dello Sponsor medesimo, comunque nei limiti di cui all'art. 5 del presente Contratto.
- 4.2 Lo Sponsor si obbliga a corrispondere il Contributo secondo le modalità meglio dettagliate in Contratto.

5 CONFLITTO DI INTERESSI TRA PROVIDER E SPONSOR DELL'EVENTO

- 5.1 A tutela della corretta erogazione della sponsorizzazione da parte di BMS e al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di conflitto di interessi, le Parti convengono che:
- tutti i pagamenti e/o i rimborsi in favore degli aventi diritto saranno erogati esclusivamente dal Provider, secondo le modalità definite nel proprio regolamento interno;
 - la progettazione e l'erogazione delle attività formative, nonché la produzione del materiale educativo, saranno gestite unicamente dal Provider, senza alcuna influenza dello Sponsor circa la pianificazione dei contenuti e/o lo svolgimento dell'Evento che sponsorizza;
 - nei limiti delle forme di visibilità previste in Allegato A, nessun materiale promozionale sarà mostrato o distribuito all'interno dello spazio virtuale di erogazione dell'attività formativa da remoto, nel caso di Evento realizzato in tutto o in parte da remoto, e/o negli stessi locali ove si svolgerà l'attività formativa in persona, nel caso di Evento realizzato in tutto o in parte in modalità residenziale, potendo lo Sponsor - se previsto in Allegato A - avere uno spazio espositivo virtuale, estraneo all'ambiente di erogazione dei contenuti formativi dell'Evento da remoto, concordato con il Provider e di cui il Provider potrà fornire il link ai partecipanti in fase di iscrizione e/o propri spazi espositivi fisici esclusivamente in locali separati da quelli delle aule dedicate alla formazione in persona, concordati con il Provider;
 - il materiale cartaceo e/o digitale, nelle pagine dedicate alle attività ECM, nelle pagine adiacenti o all'interno di strumenti correlati (ad esempio, pagine dedicate alla valutazione dell'apprendimento) non recherà alcuna forma di pubblicità o riferimento allo Sponsor;
 - è consentito indicare lo Sponsor prima e dopo lo svolgimento e/o la fruizione dei contenuti formativi dell'Evento; è altresì consentito indicare lo Sponsor all'ultima pagina di *depliant* e del materiale informativo. In nessun caso potrà essere fatto riferimento al nome commerciale delle specialità medicinali di cui è titolare lo Sponsor negli spazi dedicati alla formazione.
- 5.2 Il Provider, inoltre:
- acquisirà le necessarie dichiarazioni relative ai rapporti pregressi del responsabile scientifico e dei docenti con soggetti portatori di interessi commerciali, che potrebbero trarre vantaggio dalle attività formative;
 - potrà autorizzare lo Sponsor ad informare i professionisti sanitari circa lo svolgimento dell'Evento ECM. Tale attività dovrà essere concordata preventivamente con il Provider ed evidenziare che l'Evento ECM sarà organizzato dal Provider con il supporto economico non condizionante dello Sponsor;
 - raccolgerà le richieste di adesione dei partecipanti all'Evento senza interferenze da parte dello Sponsor, garantendo la riservatezza degli elenchi, dei nominativi e degli indirizzi dei partecipanti, che non possono essere trasmessi allo Sponsor o comunque utilizzati a fini commerciali;
 - inviterà i partecipanti, nel corso dell'Evento, a compilare uno specifico questionario in cui potranno indicare se hanno percepito influenza di interessi commerciali nel programma ECM.

6 CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

- 6.1 Lo Sponsor pagherà, quale corrispettivo delle attività di sponsorizzazione dell'Evento, al Provider il Contributo complessivamente pari ad Euro 1.000, oltre IVA a norma di legge se dovuta.
- 6.2 Lo Sponsor corrisponderà l'intero Contributo alla firma del Contratto previa emissione di regolare fattura o di idoneo documento contabile, che dovrà indicare il numero d'ordine relativo all'Evento di cui al presente Contratto. Ove il Provider sia un ente no profit, secondo quanto prescritto dalla Normativa, dovrà trasmettere anche il suo atto costitutivo ed il suo statuto da cui si evinca che l'attività del Provider non ha scopo di lucro. Fino a quando il Provider non trasmetterà tali documenti, non avrà diritto a ricevere il Contributo dallo Sponsor per la realizzazione delle attività ECM.
- 6.3 Il Provider si obbliga a fornire allo Sponsor entro e non oltre 30 giorni dalla fine dell'Evento la seguente documentazione:
- il *close out form* che verrà fornito dallo Sponsor (modulo predisposto da BMS a mezzo del quale il Provider dovrà autodichiarare che ha utilizzato il Contributo esclusivamente per la realizzazione dell'Evento).
- 6.4 Lo Sponsor si riserva, nel rispetto del Regolamento e della Normativa, il diritto di effettuare controlli e di richiedere la documentazione relativa ad ogni spesa che il Provider ha sostenuto utilizzando il Contributo erogato dallo Sponsor, al termine delle attività cui si riferiscono dette spese ed al solo scopo di accertare l'integrale devoluzione del Contributo al finanziamento dell'Evento. Le Parti si accorderanno circa le modalità di controllo delle suddette spese.

7 DURATA

Il Contratto sarà efficace a decorrere dalla data della sottoscrizione di tutte le Parti fino alla completa realizzazione dell'Evento e di tutti i successivi adempimenti cui il Provider è obbligato nei confronti dello Sponsor ai sensi del presente Contratto, salvo recesso o risoluzione.

A tale scopo, il Provider si obbliga a trasmettere allo Sponsor, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi prima dell'inizio dell'Evento, il Contratto sottoscritto digitalmente. In caso contrario, lo Sponsor non sarà obbligato alla sottoscrizione del Contratto, nè all'erogazione del Contributo.

8 MODIFICHE AL CONTRATTO

- 8.1 Il Provider, esclusivamente prima dell'inizio dell'Evento, potrà comunicare per iscritto allo Sponsor ogni eventuale modifica che intenda apportare al programma e/o alla data e/o al luogo di svolgimento dell'Evento e/o richiedere una variazione del Contributo. Lo Sponsor si riserva la facoltà di rifiutare le modifiche proposte dal Provider con comunicazione scritta e, per l'effetto, di rifiutare la sottoscrizione del Contratto o di recedere dal Contratto ai sensi dell'art. 8.2; pertanto, in assenza di comunicazione da parte dello Sponsor, la modifica richiesta dal Provider si intenderà tacitamente accettata e il Contratto modificato di conseguenza, fatta salva la facoltà dello Sponsor di richiedere - ove lo ritenga opportuno - la conclusione in forma scritta di apposito accordo modificativo del Contratto ove sia stato già sottoscritto. In ogni caso, ogni modifica al contenuto scientifico del Programma dovrà essere tempestivamente notificata a cura del Provider ad AIFA, ove sia prescritta la notifica ad AIFA ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.24 aprile 2006, n. 219; in caso contrario, la modifica non si intenderà efficace nei confronti dello Sponsor. BMS rifiuterà ogni proposta di variazione che renda l'Evento non conforme alla Normativa applicabile e in tal caso il Contratto si intenderà risolto di diritto.
- Ove la modifica proposta dal Provider non venga rifiutata dagli Sponsor: i) in caso di riduzione del Contributo, il Provider dovrà restituire a BMS - entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dall'accordo raggiunto tra le Parti - senza necessità di formale richiesta scritta - la differenza tra l'importo già eventualmente corrisposto e quello successivamente convenuto, ii) in caso di incremento del Contributo, il Provider avrà diritto al pagamento del maggior importo all'emissione di regolare fattura o di idoneo documento contabile integrativo secondo quanto previsto dall'art. 6.2.
- 8.2 Qualora, per qualsiasi ragione, non fosse possibile realizzare l'Evento secondo le condizioni originariamente descritte nel Contratto o nella proposta di sponsorizzazione, lo Sponsor potrà: (i) rifiutare di sottoscrivere il Contratto e di elargire il Contributo; (ii) recedere senza preavviso dal Contratto ove già sottoscritto, previa comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A/R o PEC al Provider, e ottenere la restituzione del Contributo che il Provider abbia già eventualmente

ricevuto entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione di recesso, non essendo evidentemente tenuto al pagamento del Contributo.

9 LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'

Il Provider, nell'osservare i principi di correttezza e buona fede nell'adempimento delle obbligazioni e dell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c., è tenuto a svolgere solo le attività previste in Contratto senza garantire l'effettivo ritorno pubblicitario allo Sponsor che, in caso di mancata realizzazione delle aspettative, non può chiedere la risoluzione del Contratto né il risarcimento dei danni o altre indennità.

10 ESCLUSIVA

Le Parti convengono che, in caso di eventi *plurisponsor*, il Contratto non attribuisce allo Sponsor il diritto esclusivo di sponsorizzare l'Evento ed il Provider potrà, direttamente o indirettamente, attribuire tale diritto ad altro soggetto.

11 DATI PERSONALI

11.1 Ciascuna Parte rispetterà la Normativa vigente nella raccolta e trattamento di dati personali.

11.2 Le Parti, debitamente informate, in conformità alla Normativa vigente in materia di *privacy*, prestano il loro consenso e danno espressa autorizzazione affinché i loro dati personali vengano da loro stessi reciprocamente trattati e/o comunicati, per le seguenti finalità: a) adempimento di specifici obblighi contabili e fiscali; b) gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali; c) finalità connesse ad obblighi previsti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e gestione del contenzioso; d) finalità statistiche; e) servizi di controllo interno. I medesimi dati potranno essere comunicati e/o trasmessi alle società appartenenti al gruppo BMS o ai propri fornitori. Qualora detti dati personali dovessero essere trasferiti in giurisdizioni di Stati non appartenenti all'Unione Europea, ove il trattamento degli stessi potrebbe non rispettare gli *standard* di tutela previsti dalla legislazione europea, BMS si impegna sin d'ora ad approntare, prima del trasferimento, adeguate salvaguardie attraverso l'utilizzo di clausole contrattuali *standard* (SCC) e/o *Binding Corporate Rules* (BCR). BMS conserverà i dati personali personali per tutto il tempo ragionevolmente necessario per le finalità sopra indicate e in conformità con la normativa sulla protezione dei dati personali. I soggetti interessati potranno richiedere di accedere, modificare, rettificare, trasferire, limitare, cancellare o opporsi, ricorrendone i presupposti, al trattamento dei propri dati personali scrivendo a EUDPO@bms.com. Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti d'informativa e consenso di cui alla normativa vigente in materia *privacy*.

11.3 Il Provider inoltre:

- a) si impegna a utilizzare i dati personali relativi allo Sponsor o a terzi interessati solamente allo scopo di eseguire le obbligazioni di cui al Contratto e comunque in conformità alla Normativa;
- b) comunicherà allo Sponsor i dati personali identificativi di terzi soltanto in presenza del preventivo consenso degli interessati.

11.4 Ai fini della normativa vigente in materia *privacy*, titolare del trattamento dei dati personali dei terzi interessati è il Provider, in persona del suo legale rappresentante. Conseguentemente, il Provider si impegna a garantire, manlevare e tenere indenne lo Sponsor da ogni e qualsivoglia responsabilità, spesa o danno, estromettendo lo stesso da ogni controversia a qualsiasi titolo proposta dai propri dipendenti o collaboratori o da terzi.

12 CONFIDENZIALITÀ

12.1 Per informazione confidenziale si intende qualsiasi informazione o documento di proprietà di una delle Parti o qualsiasi documento che sia da loro espressamente qualificato come confidenziale, scritto, orale, avente forma grafica o visiva, o qualsiasi altra forma o riprodotto su qualsiasi supporto (inclusi codici leggibili da *computer*), reso disponibile in forma diretta o indiretta in relazione all'esecuzione del Contratto, ma con l'esclusione delle informazioni che:

- a) siano già di pubblico dominio o diventino successivamente di pubblico dominio, senza che ciò sia avvenuto in violazione del Contratto;
- b) siano state acquisite indipendentemente dalla Parte, e ciò sia confermato da prova scritta;

- c) siano state comunicate alla Parte da terze parti che forniscano prova di possederle legalmente e/o di poterne disporre senza violare i diritti dell'altra Parte.
- 12.2 Ciascuna Parte si impegna a:
 - a) non rivelare informazioni confidenziali riguardanti l'altra Parte di cui sia venuta a conoscenza in ragione dell'esecuzione del Contratto;
 - b) utilizzarle esclusivamente in conformità alle previsioni di cui al Contratto.
- 12.3 Ciascuna Parte potrà comunicare le informazioni confidenziali dell'altra Parte esclusivamente:
 - a) al suo personale autorizzato o ai suoi agenti qualora nell'esecuzione del Contratto ve ne sia la necessità, purché essi acconsentano ad assumere le medesime o equivalenti obbligazioni di confidenzialità;
 - b) nella misura in cui ciò sia richiesto da leggi, regolamenti, ordini del tribunale o di autorità governative. Nel caso in cui sia richiesta tale diffusione, la Parte lo comunicherà immediatamente all'altra Parte attenendosi alle istruzioni da essa ragionevolmente fornite al fine di limitare tale diffusione; e
 - c) nel caso in cui sia stato così concordato per iscritto con l'altra Parte.

Page |
6

13 RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE

- 13.1 Le Parti si impegnano ad adempiere alle obbligazioni contrattuali nel rispetto della Normativa, con particolare riferimento a quella in materia di sponsorizzazione di attività ECM e di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
- 13.2 Il Provider prende atto che BMS segue ed applica il proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 ed i principi contenuti nel proprio codice etico (di seguito lo "**Standard di Condotta Professionale ed Etica**"), pubblicato integralmente sul sito www.bms.it, nel Codice Deontologico di Farindustria, nonché nella normativa internazionale in materia di anti corruzione e non avalla in alcun modo comportamenti od azioni che siano contrari a tali principi. BMS si riserva il diritto di risolvere il Contratto in caso di gravi violazioni dei principi sopracitati da parte del Provider e/o di qualsiasi altro soggetto coinvolto nell'esecuzione del Contratto.
- 13.3 BMS tiene in seria considerazione la propria adesione alle norme etiche e le relative responsabilità e cerca di operare in ambito commerciale solo con terze parti che condividano i suoi elevati *standard* di comportamento etico. A questo fine BMS ha adottato lo Standard di condotta ed etica aziendale per terze parti (di seguito lo "**Standard 3P**"). BMS incoraggia il Provider ad aderire agli elementi dello Standard 3P applicabili. Lo Standard 3P è disponibile all'indirizzo http://www.bms.com/ourcompany/compliance_ethics/Pages/default.aspx.
- 13.4 Il Provider prende atto che Bristol Myers Squibb Company, gruppo del quale BMS fa parte, è un membro dell'EFPIA. Pertanto, ove l'Evento sia riconducibile all'ambito di applicazione dell'iniziativa e4ethics dell'EFPIA e del Conference Vetting System (di seguito congiuntamente "EFPIA") e l'Evento non venga approvato dall'EFPIA, BMS si riserva il diritto di recedere con effetto immediato dal presente Contratto. Per l'effetto, BMS non sarà tenuto al pagamento del Contributo e, qualora esso fosse stato già corrisposto in tutto o in parte, il Provider sarà obbligato alla sua integrale restituzione entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dal recesso.

14 RISOLUZIONE E RECESSO

- 14.1 Oltre che nei casi previsti dalla Normativa, il Contratto si intenderà risolto di diritto qualora l'Evento non possa avere luogo a causa di norme, provvedimenti e/o particolari condizioni sopravvenute che ne rendano oggettivamente impossibile lo svolgimento. In tali casi, lo Sponsor non sarà tenuto al pagamento del Contributo e, qualora esso fosse stato già corrisposto, il Provider sarà obbligato alla sua integrale restituzione entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dalla notifica di intervenuta risoluzione del Contratto.
- 14.2 Lo Sponsor si riserva la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A/R o PEC al Provider, ove il Provider incorra nella violazione degli articoli 3.2 e/o 13.2 e/o nel caso in cui il Provider non intenda realizzare l'Evento in conformità alla Normativa. In tali casi, lo Sponsor non sarà tenuto al pagamento del Contributo e, qualora esso fosse stato già corrisposto, il Provider sarà obbligato alla sua integrale restituzione entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dalla risoluzione del Contratto. Il Provider, in caso di inadempimento agli articoli 4.2 o 6.1 o 6.2 del Contratto, si riserva la facoltà

di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. previa comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A/R o PEC allo Sponsor ove lo Sponsor non provveda al corretto adempimento nel termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta scritta di adempimento.

- 14.3 Oltre all'ipotesi di recesso di cui all'art. 8.2, lo Sponsor si riserva in ogni caso, per qualsiasi ragione prima dell'inizio dell'Evento, il diritto di recedere dal Contratto con effetto immediato previa comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A/R o PEC al Provider. Per l'effetto, BMS non sarà tenuto al pagamento del Contributo e, qualora esso fosse stato già corrisposto, il Provider sarà obbligato alla sua integrale restituzione entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dal recesso; BMS potrà corrispondere al Provider i costi eventualmente già sostenuti, al fair market value, per l'organizzazione dell'Evento ove siano documentati e, in relazione allo stato di esecuzione delle attività, ragionevolmente non evitabili.

15 DISPOSIZIONI GENERALI

- 15.1 Qualunque controversia derivante o occasionata dall'interpretazione, dall'esecuzione e/o dalla risoluzione del Contratto sarà devoluta alla competenza territoriale esclusiva del Foro di Roma.
- 15.2 Le disposizioni contenute nel Contratto sono relative ad operazioni soggette ad IVA, salvo il caso in cui il Provider sia un soggetto escluso dal campo IVA ai sensi degli artt. 2 comma 3 e 4 comma 4 D.P.R. 633/72 in base alla normativa vigente. Pertanto, qualora si richieda la registrazione del presente Contratto, saranno a carico della Parte richiedente le spese di bollo e tutte le spese inerenti e conseguenti.
- 15.3 Il presente Contratto non potrà essere ceduto dal Provider a terzi, né in toto, né in parte, senza la preventiva autorizzazione scritta di BMS.

16 NEGOZIAZIONI

Le Parti si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione del Contratto è stata debitamente redatta, compresa e accettata da ciascuna Parte come risultato di giuste e reciproche negoziazioni, di conseguenza non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

Bristol-Myers Squibb s.r.l.

Firma: FALCUCCI, ILARIA (00268759) Firmato digitalmente da FALCUCCI, ILARIA (00268759)
Data: 2024.10.22 14:02:33 +02'00'

Nome: Ilaria Falcucci

Posizione: Brand Lead Immunol

Azienda Sanitaria Locale Rieti

Firma:  marino.formichetti (Oct 22, 2024 12:41 GMT+2)

Nome: Formichetti Marino

Posizione: responsabile

Allegato A

Congresso regionale SNO Lazio Rieti 7 dicembre 2024

a) Modalità di svolgimento del corso ECM

Page |
8

09.00 Registrazione dei partecipanti

PRIMA SESSIONE

Moderatori – E. Cotroneo - A. Wilderk - MC Altavista

09.30 La diagnosi neuroradiologica dell'ictus acuto – C. Micheli

09.50 Trattamento endovascolare dell'ictus ischemico – F. Chegai

10.10 Trattamento endovascolare dell'ictus emorragico – G. Pelle

10.30 Emorragia cerebrale: cosa è cambiato? A. Davoli

10.50 Discussione

II SESSIONE

Moderatori – E. Ferraro – C. Gasperini - G. Neri

11.10 Nuova storia naturale della SM (M.C. Buscarinu)

11.30 Nuovi paradigmi terapeutici (A. Cortese)

11.50 Neuriti ottiche tipiche e atipiche (F. Sadun)

12.10 NMOSD: nuovi approcci terapeutici (C. Tortorella)

12.30 Discussione

12.50-14.30 PAUSA PRANZO

III SESSIONE

Moderatori – M. Piccioli – R. Ricciuti – M. Gentile

14.30 Neurinomi dell'acustico - L. Mastronardi

14.50 Biopsie cerebrali con tecnica fluorescenza assistita: esperienza del San Giovanni Addolorata - G. Ricci

15.10 Monitoraggio neurofisiologico nella chirurgia sottotentoriale – F. Boccacci

15.30 Monitoraggio neurofisiologico nella chirurgia spinale e sovratentoriale - F. Randi

15.50 Discussione

16.10 PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DI CASI CLINICI

Moderatori – A. Salerno – S. Rinalduzzi – R. De Simone

- Caso clinico 1 - Epilessia- F. Gilio - Ospedale Sandro Pertini Roma

- Caso clinico 2 – Emicrania - P. Scatena - PO San Camillo de Lellis Rieti

- Caso Clinico 3 - A. Wilderk - Ictus acuto - Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini Roma

- Caso Clinico 4 – N. Colella - Trauma cranico - Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini Roma

- Caso clinico 5 – FR. Barbieri – Tumori cerebrali - Ospedale Belcolle Viterbo

- Caso clinico 6 – Epilessia - M. Brienza – Ospedale San Filippo Neri Roma

17.30 Chiusura dei lavori e Test di apprendimento

Responsabile Scientifico

Steno Rinalduzzi

b) Modalità di sponsorizzazione

- Spese di Segreteria

€. 1.000,00

IVA ESCLUSA

CONTRATTO TRA PROVIDER E SPONSOR

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA

Tra

la Società/Ente ASL RIETI, con sede legale in RIETI, cap 02100, prov. di RIETI, via DEL TERMINILLO, n. 42, Partita IVA 00821180577,
Codice Fiscale 00821180577, iscritta al Registro delle Imprese di RIETI al n. REA 1, nella persona del suo Rappresentante Legale in carica
Sig. DOTT. MARINO FORMICETTI, nato il 08/07/1968, a RIETI, prov. di RIETI,
residente in RIETI, cap 02100, prov. di RIETI, via PRATOLUNGO, n. 48,
Carta d'Identità n. CA60408FJ, Codice Fiscale FRMMMRN66L08H202W, munito degli
occorrenti poteri (denominata di seguito come "Provider"), pec. formazione.asl.rieti@pec.it

E

DGM FARMACEUTICI ALBA
la Società/Ente S.R.L., con sede legale in ADRIATICA, cap 64011, prov. di TE, via ROMA, n. 120, Partita IVA 02143310876,
Codice Fiscale 02143310876, iscritta al Registro delle Imprese di TERAMO al n. REATE 208148, nella persona del suo Rappresentante Legale in carica
Sig. FEDERICO DE GROSSI MATTORIN, nato il 10.6.1968, a ROMA, prov. di RM,
residente in ROMA, cap 00123, prov. di RM, via L. VIGNOLI, n. 28E,
Carta d'Identità n. CA40001LH, Codice Fiscale DGREFAC48H10H5010, munito degli
occorrenti poteri (denominata di seguito come "Sponsor"), pec. dgmfarmaceutici@pec.it

PREMESSO che

- a) il Provider, ID^M, è un soggetto attivo e qualificato nel campo della Formazione Continua in Sanità (ECM) e pertanto è abilitato e accreditato a livello Nazionale presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua a realizzare attività formative riconosciute idonee per l'ECM, individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti;
- b) il Provider, nel pieno rispetto dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 con cui il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno approvato il documento "La formazione continua nel settore Salute" (di seguito per brevità "Accordo"), del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM e di tutta la normativa applicabile in materia di Educazione Continua in Medicina (di seguito "Normativa ECM"), ha progettato ed intende erogare, sotto la propria responsabilità, un Evento ECM finalizzato all'aggiornamento professionale di MEDICI-TUTTE LE DISCIPLINE dal titolo Ritiro a regionala SNO LAZIO, che si terrà a RIETI, nei giorni 07/12/2024 meglio descritto nell'Allegato 1) (di seguito "Evento") (ALLEGARE LE MODALITA' SPECIFICHE);
- c) il Provider, nel rispetto dell' "Accordo" di cui sopra e dell'art. 124 del D. Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, intende acquisire sponsorizzazioni per assicurarsi finanziamenti per la realizzazione dell'Evento;
- d) lo Sponsor ha per oggetto sociale l'attività di commercio, tra le altre, di P.RODOTTI NUTRACEUTICI ed è interessato a sponsorizzare eventi finalizzati alla formazione ed all'aggiornamento professionale;

- NUTRACEUTICI
- e) lo Sponsor, operando nella commercializzazione di ..., è interessato a supportare istituzionalmente e a sponsorizzare l'Evento in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali per il proprio nome e/o prodotti presso gli operatori sanitari;
 - f) il Provider ha sottoposto allo Sponsor il programma dell'Evento, chiedendo a quest'ultimo se fosse interessato a contribuirvi come sponsor;
 - g) lo Sponsor si è dichiarato disponibile a sponsorizzare l'Evento ai termini e condizioni qui di seguito riportati.

TUTTO CIÒ PREMESSO

lo Sponsor e il Provider (qui di seguito anche le "Parti", se collettivamente indicate) stipulano e convengono quanto segue:

1. Oggetto del Contratto e Generalità

11 Le Parti concordano che le presenti condizioni contrattuali regolano, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia ECM (Educazione Continua in Medicina), il rapporto di sponsorizzazione tra Provider e Sponsor con specifico riferimento all'Evento citato al paragrafo b) delle premesse.

12 In particolare, lo Sponsor si obbliga a finanziare l'Evento ECM corrispondendo il compenso concordato ed espressamente indicato al successivo art. 5, mentre il Provider assume l'obbligo di pubblicizzare il nome/marchio dello Sponsor nei limiti di cui ai successivi articoli.

13 Gli accordi riguardanti la fase esecutiva ed organizzativa della sponsorizzazione all'interno dell'Evento sono stabiliti a parte e vengono dettagliati nell'Allegato 1) al presente contratto di cui è parte integrante (ALLEGARE LE MODALITA' SPECIFICHE).

14 Le Parti concordano che le modalità di pagamento del compenso concordato per la sponsorizzazione, di cui al successivo art. 5, ed ogni ulteriore supporto finanziario fornito dallo Sponsor, sono stabiliti a parte e vengono dettagliati nell'Allegato 2) al presente Contratto di cui è parte integrante (ALLEGARE LE MODALITA' SPECIFICHE).

15 Lo Sponsor con la sottoscrizione del presente accordo dà atto di essere a conoscenza dell' "Accordo" di cui in premessa ed in particolare degli artt. 76 "Conflitto di interessi ECM", 77 "Pubblicità di prodotti sanitari durante l'evento", 79 "Sponsorizzazione commerciale", 80 "Reclutamento dei discenti" e 86 "Violazioni molto gravi", che qui si intendono integralmente richiamate, nonché del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM.

16 I patti contenuti nel presente contratto e negli allegati costituiscono l'intero accordo tra la Parti e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente contratto o agli allegati senza preventivo accordo scritto tra le Parti

2. Obblighi del Provider

2.1 Il Provider si impegna ad organizzare l'Evento, adottando le regole di correttezza e trasparenza, senza subire interferenze da parte dello Sponsor, ed a dichiarare di svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi, tenuto conto di quanto stabilito dal "Accordo". Il reperimento di tutte le risorse e dei mezzi necessari a garantire il buon esito dello stesso è rimesso al Provider. Resta inteso che i fondi necessari allo svolgimento della manifestazione potranno essere recuperati dal Provider anche attraverso il ricorso ad altri Sponsor (il presente periodo non è necessario nel caso di monosponsorizzazione).

2.2 Il Provider è responsabile dell'organizzazione dell'Evento e del contenuto formativo, che determina unilateralmente, della qualità scientifica e didattica, così come dell'integrità etica di tutte le attività educative e formative che verranno svolte in occasione dell'Evento. Fin d'ora, il Provider indica come responsabile scientifico dell'Evento il Prof. ^{STENO RINALDI} (di seguito "Responsabile Scientifico"), mentre, ai fini del presente Contratto, il referente dello Sponsor sarà(di seguito "Referente").

2.3 Il Provider dichiara che l'Evento è stato organizzato e sarà condotto dal Responsabile Scientifico in piena autonomia e senza alcuna influenza o interferenza. Interesse delle Parti è, infatti, quello che venga fornita ai discenti attività formativa condotta con professionalità e rigore scientifico e con la massima indipendenza, dal momento che le finalità dell'Evento sono e dovranno restare unicamente quelle di educazione e formazione.

2.4 Al fine di consentire una verifica sulla qualità ed obiettività scientifica dell'Evento, il Provider dichiara fin d'ora che sottoporrà a docenti e discenti uno specifico questionario in cui questi possano esprimere i propri commenti, indicando, fra l'altro, se hanno percepito un'influenza di conflitto d'interessi nel materiale distribuito o nella gestione stessa dell'Evento. Il Provider dichiara e garantisce che il Responsabile Scientifico ed il personale docente coinvolto nell'ideazione e realizzazione dell'Evento non trarranno alcun vantaggio dalla sponsorizzazione dell'Evento da parte dello Sponsor.

2.5 Il Provider si impegna a dichiarare in modo esplicito lo Sponsor commerciale in fase di inserimento dell'Evento nel piano formativo e sul materiale formativo dell'Evento, indicando, ove richiesto, il supporto offerto dallo Sponsor, nel pieno rispetto della Normativa ECM.

2.6 L'elenco e gli indirizzi dei partecipanti all'Evento verranno mantenuti riservati e non saranno trasmessi allo Sponsor o utilizzati a fini commerciali. Tuttavia, sarà possibile comunicare allo Sponsor solo il numero complessivo dei discenti presenti all'Evento formativo.

2.7 In caso di reclutamento dei partecipanti da parte dello Sponsor, consentito, in base all' art. 80 "Reclutamento dei discenti" dell'Accordo, il Provider ha l'obbligo di:

- a) conservare tutte le autorizzazioni delle ASL/Enti di appartenenza dei partecipanti o in alternativa le autocertificazioni, ove siano state rilasciate le autorizzazioni;
- b) raccogliere la copia dell'invito dello Sponsor o la dichiarazione sottoscritta dell'operatore sanitario, attestante l'invito;
- c) dichiarare al Comitato Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie (di seguito "Co.Ge.A.P.S.") e all'Ente Accreditante, in fase di rendicontazione dell'Evento, il numero dei crediti attribuito all'Evento e lo Sponsor commerciale per ogni singolo partecipante

2.8 Il Provider inoltre si obbliga a:

- a) provvedere al versamento del contributo ECM all'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS);
- b) inserire l'Evento nel calendario delle manifestazioni presenti sul proprio sito web o ad avvalersi di altri mezzi e strumenti che pubblicizzino la manifestazione;
- c) inviare il programma dell'Evento a tutti i propri soci¹;
- d) mettere a disposizione dello Sponsor uno spazio espositivo di 1 3x2 per l'esposizione ed illustrazione, da parte di personale qualificato e autorizzato dallo Sponsor, delle caratteristiche tecnico-scientifiche dei prodotti rientranti nel settore merceologico inerente l'Evento che si svolgerà nei giorni 07-12-24 (qui di seguito "Stand"). Il Provider si impegna altresì a permettere al personale autorizzato dallo Sponsor di accedere allo Stand anche al di fuori dell'orario di svolgimento dell'Evento per finalità pratico-organizzative²;
- e) esporre il logo aziendale dello Sponsor, secondo la normativa ECM e come più avanti specificato.

Il Provider potrà avvalersi, nell'esecuzione delle attività di cui sopra, anche di altri soggetti Partner, ai quali potrà delegare in tutto o in parte l'effettuazione delle attività stesse, con il consenso dello Sponsor e concordando con quest'ultimo eventuali modifiche e/o integrazioni al presente contratto.

2.9 Il Provider si impegna a fornire allo Sponsor, almeno 70 giorni prima dell'inizio dell'Evento, il programma, la documentazione e tutte le informazioni necessarie per procedere alla richiesta di autorizzazione all'AIFA prevista dall'art. 124 del D.Lgs. 219/2006. In ogni caso il Programma definitivo dell'Evento deve essere trasmesso almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dello stesso.

2.10 Il Provider si impegna a conservare una completa ed accurata documentazione relativa ai propri rapporti con lo Sponsor per un periodo di durata non inferiore a cinque anni.

3 Obblighi dello Sponsor

3.1 Lo Sponsor si obbliga a sponsorizzare l'Evento di cui al punto b) delle premesse ed a fornire le indicazioni necessarie alla realizzazione della pubblicità nel rispetto dei limiti di cui all'art. 4 del presente Contratto, oltre che della Normativa ECM.

3.2 Lo Sponsor si obbliga a corrispondere un contributo finanziario, nei limiti di quanto indicato sub art. 5 e secondo le modalità riportate nell'Allegato 2) al presente Contratto di cui è parte integrante (ALLEGARE LE MODALITA' SPECIFICHE). Tale contributo dovrà essere destinato ed utilizzato dal Provider, in collaborazione con il Responsabile Scientifico, esclusivamente per la realizzazione dell'Evento di cui al punto b) delle premesse.

3.3 Resta inteso tra le Parti che le attività inerenti i trasferimenti e l'ospitalità alberghiera dei partecipanti invitati dallo Sponsor sono gestite direttamente da quest'ultimo e potranno formare oggetto di specifica pattuizione tra lo Sponsor stesso e la Società³.

¹ Voce eventuale; applicabile nel caso di Società Scientifiche.

² Voce eventuale

³ Voce eventuale

4. Conflitto di interessi fra Provider e Sponsor dell'Evento

4.1 Al fine di pervenire l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi, ed in ossequio all'art. 86 "Violazioni molto gravi" dell'Accordo, le Parti convengono che:

- a) nessun compenso deve essere pagato dallo Sponsor direttamente al Responsabile Scientifico dell'Evento, a singoli docenti o agli altri soggetti coinvolti nell'attività sponsorizzata. Tali pagamenti/rimborsi saranno effettuati esclusivamente dal Provider, sulla base del proprio regolamento interno formalmente approvato dalle Parti (Art. 76, c. 6, Accordo Stato - Regioni 2017: "I pagamenti e i rimborsi ai docenti e ai moderatori dell'evento devono essere compiuti secondo le modalità previste da un regolamento interno) di cui le Parti prendono atto;
- b) il Provider si impegna ad acquisire le necessarie dichiarazioni relative ai rapporti pregressi del Responsabile Scientifico e dei docenti con soggetti portatori di interessi commerciali, che potrebbero trarre vantaggio dalle attività formative;
- c) la progettazione e l'erogazione delle attività formative, nonché la produzione del materiale educativo, sono gestite unicamente dal Provider. Lo Sponsor non deve e non può in alcun modo influenzare la pianificazione dei contenuti o lo svolgimento dell'attività educativa che sponsorizza;
- d) lo Sponsor, nel corso di esecuzione del presente contratto, non può subordinare il pagamento del compenso ovvero l'erogazione del finanziamento concordato a direttive o consigli che riguardino i contenuti, il corpo docente o altre questioni relative al normale svolgimento dell'Evento formativo;
- e) il Provider può autorizzare lo Sponsor a diffondere informazioni relative all'attività ECM presso la comunità dei professionisti della sanità. Tale eventuale informativa, tuttavia, dovrà essere concordata preventivamente con il Provider e deve evidenziare che l'attività ECM è espletata dal Provider con il supporto economico non condizionante dello Sponsor;
- f) il Provider, fatta eccezione per le attività che prevedano il reclutamento dei partecipanti da parte dello Sponsor (cfr. punto 2.7 del presente contratto), raccoglierà le richieste di adesione dei partecipanti all'Evento formativo senza interferenze da parte dello Sponsor, garantendo la riservatezza degli elenchi, dei nominativi e degli indirizzi dei partecipanti che non possono essere trasmessi allo Sponsor o utilizzati, comunque, a fini commerciali;
- g) nel caso di reclutamento, il Provider riceverà dallo Sponsor le adesioni dei partecipanti, così come definito al punto 2.7 del presente contratto;
- h) il Provider, nel corso dell'Evento, inviterà i partecipanti a compilare uno specifico questionario in cui potranno indicare se hanno percepito influenza di interessi commerciali nel programma ECM;
- i) nessun materiale promozionale sarà mostrato o distribuito nella stessa sala ove si svolge l'attività formativa. Lo Sponsor, pertanto, in occasione dell'Evento avrà i propri spazi espositivi in locali separati da quelli delle aule dedicate alla formazione, concordati con il Provider;
- j) il materiale cartaceo, nelle pagine dedicate alle attività ECM, nelle pagine adiacenti o all'interno di strumenti correlati (ad esempio, pagine dedicate alla valutazione dell'apprendimento) non recherà alcuna forma di pubblicità o riferimento allo Sponsor;
- k) è consentito indicare lo Sponsor all'ultima pagina di depliant, programmi di attività ECM e materiale informativo, nonché prima dell'inizio e dopo il termine

dell'Evento. In nessun caso potrà essere fatto riferimento al nome commerciale dei prodotti di interesse sanitario nel corso dell'Evento e negli spazi dedicati alla formazione.

5. Corrispettivo e modalità di pagamento

5.1 Lo Sponsor pagherà al Provider, quale corrispettivo delle attività di sponsorizzazione dell'evento, quanto previsto nell'allegato 2 (liberamente editabile) al presente contratto secondo le modalità ed i tempi ivi previsti, essendo tale allegato 2 parte integrante del presente contratto. quanto all'importo e alle modalità di pagamento, non è condizionante sui contenuti delle attività ECM, ma ha la finalità di fornire il necessario supporto finanziario per la buona riuscita dell'evento stesso. D.V.

5.2 Nessun compenso sarà versato dallo Sponsor al Responsabile Scientifico dell'Evento, ai docenti o relatori, né a qualsiasi altro collaboratore o fornitore del Provider, che a qualsiasi titolo prenda parte all'Evento

6. Durata e Scioglimento del Contratto

6.1 Il presente Contratto è efficace dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione di tutte le procedure relative all'Evento.

6.2 Lo Sponsor avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dall'Art. 1456 del cod. civ., tramite lettera raccomandata a.r. o tramite pec nella quale dichiara di volersi avvalere della presente clausola, qualora il Provider:

(i) UTILIZZANDO IL CORRISPETTIVO RICEVUTO DALLO SPONSOR IN MANIERA DIFFORME RISPETTO A QUANTO CONVENUTO;

(ii) violino uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. del presente Contratto.

6.3 Il Provider avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dall'Art. 1456 del cod. civ., tramite lettera raccomandata a.r. o tramite pec nella quale dichiara di volersi avvalere della presente clausola, qualora lo Sponsor violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. del presente Contratto.

6.4 In caso di scioglimento del presente contratto, per qualsiasi ragione ciò avvenga, o nel caso in cui l'Evento non venga svolto o venga interrotto e, comunque, al termine dell'Evento, il Provider e lo Sponsor dovranno astenersi dall'utilizzare qualsiasi materiale e/o informazione confidenziale acquisita in costanza di rapporto.

7. Confidenzialità e riservatezza

7.1 Il Provider dichiara e garantisce che i dati personali relativi ai propri dipendenti e collaboratori, nonché ai partecipanti all'Evento c/o a terzi raccolti od utilizzati in occasione dell'Evento stesso (di seguito "Dati Personali") saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito "Codice della Privacy"), nonché secondo quanto disposto dal GDPR n. 2016/679, cd. "General Data Protection Regulation";

7.2 Resta peraltro inteso che, ai fini del Codice della Privacy come integrato dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati, titolare del trattamento dei dati personali è e resterà il Provider in persona del suo legale rappresentante. In relazione alle modalità di svolgimento delle attività di trattamento dei dati, nonché alle procedure organizzative ed alle infrastrutture tecnologiche il provider può nominare un Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE.

7.3 Conseguentemente, il Provider assume ogni responsabilità civile e penale derivante dal trattamento dei dati personali e si impegna a garantire, manlevare e tenere indenne lo Sponsor da ogni e qualsivoglia responsabilità, spesa e/o danno, estromettendo la stessa da ogni controversia a qualsiasi titolo proposta dai propri dipendenti e/o collaboratori, dai partecipanti all'Evento e/o da terzi.

7.4 Le Parti dichiarano ed acconsentono reciprocamente ed espressamente che le informazioni suddette potranno essere comunicate e rese accessibili dal Provider alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua o ad altra autorità competente preposta alla verifica del rispetto dell' "Accordo".

8. Limitazioni di responsabilità

8.1 La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell'Evento suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza o corresponsabilità fra Provider e Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.

8.2 Le Parti, nell'osservare i principi di correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione e dell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c., sono tenute a svolgere solo quelle attività previste dal contratto e dagli allegati.

8.3 Le Parti, in riferimento alle limitazioni di responsabilità reciproche, si danno atto di aver preso visione, di ben conoscere e di accettare tutta la normativa in materia che disciplina i limiti operativi della pubblicità, della sponsorizzazione e del conflitto di interessi nell'ambito della Educazione Continua in Medicina, così come previsto dal "Accordo".

9. Varie

9.1 Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

9.2 Nessuna modifica al presente Contratto sarà efficace se non avverrà per iscritto e non sarà debitamente sottoscritta da entrambe le Parti.

9.3 Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in relazione al presente Contratto, la sua interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà competente esclusivamente il Foro di RIETI.

9.4 Il Provider si impegna a non rivelare a terzi e/o utilizzare le informazioni aventi natura confidenziale relative allo Sponsor, intendendosi come tali dati, notizie e informazioni relativi a analisi, prodotti, attività, progetti, tecnologie, know-how, organizzazione, processi industriali e clienti dello Sponsor.

RIETI

17-10-20

Provider

SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE

Dr. Marino Formichetti

(Legale Rappresentante)

Sponsor

DGM FARMACEUTICI S.R.L.
(Legale Rappresentante)

DELEGATO

DESCRIZIONE E PROGRAMMA DELL'EVENTO

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 07462781 - PEC: asl.rieti@pec.it

C.F. e P.I. 00821180577

OSD Sviluppo Competenze e Formazione

REFERENTE: Dott. Marino Formichetti

Tel. 0746279455 Fax 0746278742 - e-mail: formazione@asl.rieti.it

UNIONE REGIONALE SNO LAZIO

Venerdì 7 Dicembre 2024 - sede del congresso - Polo Universitario di Rieti - Sabina Universitas

Palazzo Aluffi - Via Cintia 106 - 02100 Rieti

Programma Scientifico

9.00 Registrazione dei partecipanti

PRIMA SESSIONE

Moderatori - E. Cotroneo - A. Wilderk - MC Altavista

9.30 La diagnosi neuroradiologica dell'ictus acuto - C. Micheli

9.50 Trattamento endovascolare dell'ictus ischemico - F. Chegai

10.10 Trattamento endovascolare dell'ictus emorragico - G. Pelle

10.30 Emorragia cerebrale: cosa è cambiato? A. Davoli

10.50 Discussione

SESSIONE

Moderatori - E. Ferraro - C. Gasperini - G. Neri

11.10 Nuova storia naturale della SM (M.C. Buscarinu)

11.30 Nuovi paradigmi terapeutici (A. Cortese)

11.50 Neuriti ottiche tipiche e atipiche (F. Sadun)

12.10 NMOSD: nuovi approcci terapeutici (C. Tortorella)

12.30 Discussione

12.50-14.30 PAUSA PRANZO

II SESSIONE

Moderatori - M. Piccoli - R. Ricciuti - M. Gentile

14.30 Neurinomi dell'acustico - L. Mastronardi

14.50 Biopsie cerebrali con tecnica fluorescenza assistita: esperienza del San Giovanni Addolorata - G. Ricci

15.10 Monitoraggio neurofisiologico nella chirurgia sottotentoriale - F. Boccacci

15.30 Monitoraggio neurofisiologico nella chirurgia spinale e sovratentoriale - F. Randi

15.50 Discussione

16.10 PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DI CASI CLINICI

Moderatori - A. Salerno - S. Rinalduzzi - R. De Simone

Caso clinico 1 - Epilessia - F. Gillo - Ospedale Sandro Pertini Roma

Caso clinico 2 - Emicrania - P. Scatena - PO San Camillo de Lellis Rieti

Caso Clinico 3 - A. Wilderk - Ictus acuto - Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini Roma

Caso Clinico 4 - N. Colella - Trauma cranico - Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini Roma

Caso clinico 5 - FR Barbieri - Tumori cerebrali - Ospedale Belcolle Viterbo

Caso clinico 6 - Epilessia - M. Brienza - Ospedale San Filippo Neri Roma

17.30 Chiusura dei lavori e Test di apprendimento

Responsabile Scientifico

Stefano Rinalduzzi

Segreteria Scientifica

Elisabetta Ferraro

Luciano Mastronardi

Andrea Wilderk

Sabina Roncacci

**ALLEGATO I
DESCRIZIONE E PROGRAMMA DELL'EVENTO**

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI – Tel. 07462781 – PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

UOSD Sviluppo Competenze e Formazione

REFERENTE: Dott. Marino Formichetti

Tel. 0746279455 Fax 0746278742 – e-mail: formazione@asl.rieti.it

RIUNIONE REGIONALE SNO LAZIO

Sabato 7 Dicembre 2024 - sede del congresso - Polo Universitario di Rieti - Sabina Universitas

Palazzo Aluffi • Via Cintia 106 • 02100 Rieti

Programma Scientifico

09.00 Registrazione dei partecipanti

PRIMA SESSIONE

Moderatori – E. Cotroneo - A. Wilderk - MC Altavista

09.30 La diagnosi neuroradiologica dell'ictus acuto – C. Micheli

09.50 Trattamento endovascolare dell'ictus ischemico – F Chegai

10.10 Trattamento endovascolare dell'ictus emorragico – G Pelle

10.30 Emorragia cerebrale: cosa è cambiato? A Davoli

10.50 Discussione

II SESSIONE

Moderatori – E. Ferraro – C. Gasperini - G Neri

11.10 Nuova storia naturale della SM (M.C Buscarinu)

11.30 Nuovi paradigmi terapeutici (A Cortese)

11.50 Neuriti ottiche tipiche e atipiche (F Sadun)

12.10 NMOSD: nuovi approcci terapeutici (C Tortorella)

12.30 Discussione

12.50-14.30 PAUSA PRANZO

III SESSIONE

Moderatori -- M. Piccioli -- R Ricciuti -- M Gentile

14.30 Neurinomi dell'acustico - L Mastronardi

14.50 Biopsie cerebrali con tecnica fluorescenza assistita: esperienza del San Giovanni Addolorata - G Ricci

15.10 Monitoraggio neurofisiologico nella chirurgia sottotentoriale -- F Boccacci

15.30 Monitoraggio neurofisiologico nella chirurgia spinale e sovratentoriale - F Randi

15.50 Discussione

16.10 PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DI CASI CLINICI

Moderatori -- A. Salerno -- S Rinalduzzi -- R De Simone

- Caso clinico 1 - Epilessia- F Gilio - Ospedale Sandro Pertini Roma

- Caso clinico 2 -- Eemicrania - P Scatena - PO San Camillo de Lellis Rieti

- Caso Clinico 3 - A Wlderck - Ictus acuto - Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini Roma

- Caso Clinico 4 -- N Colella - Trauma cranico - Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini Roma

- Caso clinico 5 -- FR Barbieri -- Tumori cerebrali - Ospedale Belcolle Viterbo

- Caso clinico 6 -- Epilessia - M. Brienza -- Ospedale San Filippo Neri Roma

17.30 Chiusura dei lavori e Test di apprendimento

Responsabile Scientifico

Steno Rinalduzzi

Segreteria Scientifica

Elisabetta Ferraro

Luciano Mastronardi

Andrea Wlderck

Sabina Roncacci

RAZIONALE Convegno SNO Regione Lazio Rieti 7 Dicembre 2024

A trent'anni dalla costituzione della Sezione Regionale del Lazio della Società dei Neurologi, Neurochirurghi e Neuroradiologi Ospedalieri, le attività della rete delle realtà ospedaliere di Neuroscienze Cliniche del Lazio riprende con slancio la sua attività, dopo un breve periodo di rallentamento, legato a situazioni contingenti.

La scelta, sin dal primo incontro preparatorio, è stata quella di valorizzare le competenze e le professionalità presenti nei nostri Ospedali, in ambito Neurologico, Neurochirurgico e Neuroradiologico. Al tempo stesso la scelta di Rieti rientra nella intenzione del nuovo Direttivo

Regionale SNO Lazio di dare visibilità e di promuovere le realtà extra-capitale, per superare una vetusta impostazione romanocentrica.

I temi proposti alla attenzione dei Colleghi che prenderanno parte all'incontro si basano sulla esperienza quotidiana al letto del paziente e sull'approccio clinico-diagnostico applicato alle esigenze del singolo caso. Le pompose liturgie auto-celebrative le lasciamo tranquillamente ai sodalizi che dedicano attenzione alla narrazione di ciò che si è letto ed agli scavi in profondità di orticelli di pochi metri quadrati. I temi trattati afferiscono alla emergenza- urgenza nelle patologie tempo-dipendenti: quali gli eventi cerebrovascolari acuti; alla Galassia delle Patologie Demielinizzanti ed ad una sfida di alto livello in ambito Neurochirurgico : I Neurinomi dell'Acustico. Come è nello stile SNO saranno discussi in modo interattivo alcuni Casi Clinici. Vi aspettiamo numerosi, grati per l'impegno e la ospitalità di Steno Rinalduzzi, nello spirito di rinnovamento rappresentato dal nostro giovane Coordinatore Regionale: Andrea WLDERK, Neuroradiologo Interventista che è consapevole di camminare sulle spalle di giganti che hanno fatto la Storia della SNO nel Lazio ed a livello nazionale: Giancarlo Scarda e Luigi Sinibaldi. Arrivederci a tutti a Rieti sabato 7 Dicembre.

Il Coordinamento Regionale SNO Lazio



ALLEGATO 2

PREVENTIVO

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 07462781 - PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

UOSD: Sviluppo Competenze e Formazione

REFERENTE: Dott. Marino Formichetti

Tel. 0746279456 Fax 0746278742 - e-mail: formazione@asl.rieti.it

SPETT.LE DGM FARMACEUTICI

OGGETTO: Contributo evento formativo denominato:
RIUNIONE REGIONALE SNO LAZIO
ASL RIETI - Via del Terminillo, n. 42
07 Dicembre 2024 - SABINA UNIVERSITAS - POLO UNIVERSITARIO DI
RIETI

CONTRIBUTO PER SPONSORIZZAZIONE NON CONDIZIONANTE DELL'EVENTO DI
€. 350,00 + IVA A FRONTE DI SPAZIO ESPOSITIVO (3x2)

TOTALE €. 350,00

Corrispettivo e modalità di pagamento

A fronte degli impegni assunti dal Provider ai sensi del presente Contratto, lo stesso percepirà, a titolo di corrispettivo, l'importo di Euro 350,00 (EURO TRECENTOCINQUANTA/00), come da preventivo allegato. Il corrispettivo sarà pagato dallo Sponsor dietro presentazione di regolare fattura, emessa alla conclusione dell'evento, mediante bonifico bancario sul c/c n. IBAN: IT 15 K 01005 14600 000000218110 intestato al Provider.


LO SPONSOR
DGM FARMACEUTICA SRL

IL PROVIDER

UOS SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE
Dr. Marino Formichetti

CONTRATTO TRA PROVIDER E SPONSOR

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA

Tra

la Società/Ente ASL RIETI, con sede legale in RIETI, cap 02100, prov. di RIETI, via DEL TERMINILLO, n. 42, Partita IVA 00821180577, Codice Fiscale 00821180577, iscritta al Registro delle Imprese di / al n. REA /, nella persona del suo Rappresentante Legale in carica Sig. DOTT. MARINO FORMICETTI, nato il 08/07/1988, a RIETI, prov. di RIETI, residente in RIETI, cap 02100, prov. di RIETI, via PRATOLUNGO, n. 49, Carta d'Identità n. CA88400FJ, Codice Fiscale FRMMMRN68L08H282W munito degli occorrenti poteri (denominata di seguito come "Provider"), pec formazione.asl.rieti@pec.it

E

la Società/Ente SCUPHARMA SRL, con sede legale in MILANO, cap 20123, prov. di MILANO, via HAZZINI, n. 20, Partita IVA 10863670153, Codice Fiscale 10863670153, iscritta al Registro delle Imprese di MILANO al n. REA 1412760 nella persona del suo Rappresentante Legale in carica Sig. WILIANO GIORDOLA, nato il 12.04.50, a NOCEIRA INF., prov. di SA, residente in MILANO, cap 20151, prov. di /, via FERONTE, n. 13, Carta d'Identità n. CA94462HU, Codice Fiscale GMLCN50D12F912D munito degli occorrenti poteri (denominata di seguito come "Sponsor"), pec SCUPHARMA@pec.it

PREMESSO che

- il Provider, ID¹⁴, è un soggetto attivo e qualificato nel campo della Formazione Continua in Sanità (ECM) e pertanto è abilitato e accreditato a livello Nazionale presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua a realizzare attività formative riconosciute idonee per l'ECM, individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti;
- il Provider, nel pieno rispetto dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 con cui il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno approvato il documento "La formazione continua nel settore Salute" (di seguito per brevità "Accordo"), del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM e di tutta la normativa applicabile in materia di Educazione Continua in Medicina (di seguito "Normativa ECM"), ha progettato ed intende erogare, sotto la propria responsabilità, un Evento ECM finalizzato all'aggiornamento professionale di MEDICI-TUTTE LE DISCIPLINE dal titolo Reunione regionale SNO LAZIO, che si terrà a RIETI nei giorni 07/12/2024 meglio descritto nell'Allegato 1) (di seguito "Evento") (ALLEGARE LE MODALITA' SPECIFICHE);
- il Provider, nel rispetto dell' "Accordo" di cui sopra e dell'art. 124 del D. Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, intende acquisire sponsorizzazioni per assicurarsi finanziamenti per la realizzazione dell'Evento;
- lo Sponsor ha per oggetto sociale l'attività di commercio, tra le altre, di INTENSIVATORI ALIMENTARI ed è interessato a sponsorizzare eventi finalizzati alla formazione ed all'aggiornamento professionale;

- INTERESSATI ALIMENTARI*
- e) lo Sponsor, operando nella commercializzazione di ..., è interessato a supportare istituzionalmente e a sponsorizzare l'Evento in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali per il proprio nome e/o prodotti presso gli operatori sanitari;
 - f) il Provider ha sottoposto allo Sponsor il programma dell'Evento, chiedendo a quest'ultimo se fosse interessato a contribuirvi come sponsor;
 - g) lo Sponsor si è dichiarato disponibile a sponsorizzare l'Evento ai termini e condizioni qui di seguito riportati.

TUTTO CIÒ PREMESSO

lo Sponsor e il Provider (qui di seguito anche le "Parti", se collettivamente indicate) stipulano e convengono quanto segue: _____

1. Oggetto del Contratto e Generalità

11 Le Parti concordano che le presenti condizioni contrattuali regolano, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia ECM (Educazione Continua in Medicina), il rapporto di sponsorizzazione tra Provider e Sponsor con specifico riferimento all'Evento citato al paragrafo b) delle premesse.

12 In particolare, lo Sponsor si obbliga a finanziare l'Evento ECM corrispondendo il compenso concordato ed espressamente indicato al successivo art. 5, mentre il Provider assume l'obbligo di pubblicizzare il nome/marchio dello Sponsor nei limiti di cui ai successivi articoli.

13 Gli accordi riguardanti la fase esecutiva ed organizzativa della sponsorizzazione all'interno dell'Evento sono stabiliti a parte e vengono dettagliati nell'Allegato 1) al presente contratto di cui è parte integrante (ALLEGARE LE MODALITA' SPECIFICHE).

14 Le Parti concordano che le modalità di pagamento del compenso concordato per la sponsorizzazione, di cui al successivo art. 5, ed ogni ulteriore supporto finanziario fornito dallo Sponsor, sono stabiliti a parte e vengono dettagliati nell'Allegato 2) al presente Contratto di cui è parte integrante (ALLEGARE LE MODALITA' SPECIFICHE).

15 Lo Sponsor con la sottoscrizione del presente accordo dà atto di essere a conoscenza dell' "Accordo" di cui in premessa ed in particolare degli artt. 76 "Conflitto di interessi ECM", 77 "Pubblicità di prodotti sanitari durante l'evento", 79 "Sponsorizzazione commerciale", 80 "Reclutamento dei discenti" e 86 "Violazioni molto gravi", che qui si intendono integralmente richiamate, nonché del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM.

16 I patti contenuti nel presente contratto e negli allegati costituiscono l'intero accordo tra la Parti e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente contratto o agli allegati senza preventivo accordo scritto tra le Parti

2. Obblighi del Provider

2.1 Il Provider si impegna ad organizzare l'Evento, adottando le regole di correttezza e trasparenza, senza subire interferenze da parte dello Sponsor, ed a dichiarare di svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi, tenuto conto di quanto stabilito dal "Accordo". Il reperimento di tutte le risorse e dei mezzi necessari a garantire il buon esito dello stesso è rimesso al Provider. Resta inteso che i fondi necessari allo svolgimento della manifestazione potranno essere recuperati dal Provider anche attraverso il ricorso ad altri Sponsor (il presente periodo non è necessario nel caso di monosponsorizzazione).

2.2 Il Provider è responsabile dell'organizzazione dell'Evento e del contenuto formativo, che determina unilateralmente, della qualità scientifica e didattica, così come dell'integrità etica di tutte le attività educative e formative che verranno svolte in occasione dell'Evento. Fin d'ora, il Provider indica come responsabile scientifico dell'Evento il Prof. ^{STENO FINALEZZA} (di seguito "Responsabile Scientifico"), mentre, ai fini del presente Contratto, il referente dello Sponsor sarà(di seguito "Referente").

2.3 Il Provider dichiara che l'Evento è stato organizzato e sarà condotto dal Responsabile Scientifico in piena autonomia e senza alcuna influenza o interferenza. Interesse delle Parti è, infatti, quello che venga fornita ai discenti attività formativa condotta con professionalità e rigore scientifico e con la massima indipendenza, dal momento che le finalità dell'Evento sono e dovranno restare unicamente quelle di educazione e formazione.

2.4 Al fine di consentire una verifica sulla qualità ed obiettività scientifica dell'Evento, il Provider dichiara fin d'ora che sottoporrà a docenti e discenti uno specifico questionario in cui questi possano esprimere i propri commenti, indicando, fra l'altro, se hanno percepito un'influenza di conflitto d'interessi nel materiale distribuito o nella gestione stessa dell'Evento. Il Provider dichiara e garantisce che il Responsabile Scientifico ed il personale docente coinvolto nell'ideazione e realizzazione dell'Evento non trarranno alcun vantaggio dalla sponsorizzazione dell'Evento da parte dello Sponsor.

2.5 Il Provider si impegna a dichiarare in modo esplicito lo Sponsor commerciale in fase di inserimento dell'Evento nel piano formativo e sul materiale formativo dell'Evento, indicando, ove richiesto, il supporto offerto dallo Sponsor, nel pieno rispetto della Normativa ECM.

2.6 L'elenco e gli indirizzi dei partecipanti all'Evento verranno mantenuti riservati e non saranno trasmessi allo Sponsor o utilizzati a fini commerciali. Tuttavia, sarà possibile comunicare allo Sponsor solo il numero complessivo dei discenti presenti all'Evento formativo.

2.7 In caso di reclutamento dei partecipanti da parte dello Sponsor, consentito, in base all' art. 80 "Reclutamento dei discenti" dell'Accordo, il Provider ha l'obbligo di:

- a) conservare tutte le autorizzazioni delle ASL/Enti di appartenenza dei partecipanti o in alternativa le autocertificazioni, ove siano state rilasciate le autorizzazioni;
- b) raccogliere la copia dell'invito dello Sponsor o la dichiarazione sottoscritta dell'operatore sanitario, attestante l'invito;
- c) dichiarare al Comitato Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie (di seguito "Co.Ge.A.P.S.") e all'Ente Accreditante, in fase di rendicontazione dell'Evento, il numero dei crediti attribuito all'Evento e lo Sponsor commerciale per ogni singolo partecipante

2.8 Il Provider inoltre si obbliga a:

- a) provvedere al versamento del contributo ECM all'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS);
- b) inserire l'Evento nel calendario delle manifestazioni presenti sul proprio sito web o ad avvalersi di altri mezzi e strumenti che pubblicizzino la manifestazione;
- c) inviare il programma dell'Evento a tutti i propri soci¹;
- d) mettere a disposizione dello Sponsor uno spazio espositivo di _____ per l'esposizione ed illustrazione, da parte di personale qualificato e autorizzato dallo Sponsor, delle caratteristiche tecnico-scientifiche dei prodotti rientranti nel settore merceologico inerente l'Evento che si svolgerà nei giorni _____ (qui di seguito "Stand"). Il Provider si impegna altresì a permettere al personale autorizzato dallo Sponsor di accedere allo Stand anche al di fuori dell'orario di svolgimento dell'Evento per finalità pratico-organizzative²;
- e) esporre il logo aziendale dello Sponsor, secondo la normativa ECM e come più avanti specificato.

Il Provider potrà avvalersi, nell'esecuzione delle attività di cui sopra, anche di altri soggetti Partner, ai quali potrà delegare in tutto o in parte l'effettuazione delle attività stesse, con il consenso dello Sponsor e concordando con quest'ultimo eventuali modifiche e/o integrazioni al presente contratto.

2.9 Il Provider si impegna a fornire allo Sponsor, almeno 70 giorni prima dell'inizio dell'Evento, il programma, la documentazione e tutte le informazioni necessarie per procedere alla richiesta di autorizzazione all'AIFA prevista dall'art. 124 del D.Lgs. 219/2006. In ogni caso il Programma definitivo dell'Evento deve essere trasmesso almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dello stesso.

2.10 Il Provider si impegna a conservare una completa ed accurata documentazione relativa ai propri rapporti con lo Sponsor per un periodo di durata non inferiore a cinque anni.

3 Obblighi dello Sponsor

3.1 Lo Sponsor si obbliga a sponsorizzare l'Evento di cui al punto b) delle premesse ed a fornire le indicazioni necessarie alla realizzazione della pubblicità nel rispetto dei limiti di cui all'art. 4 del presente Contratto, oltre che della Normativa ECM.

3.2 Lo Sponsor si obbliga a corrispondere un contributo finanziario, nei limiti di quanto indicato sub art. 5 e secondo le modalità riportate nell'Allegato 2) al presente Contratto di cui è parte integrante (ALLEGARE LE MODALITA' SPECIFICHE). Tale contributo dovrà essere destinato ed utilizzato dal Provider, in collaborazione con il Responsabile Scientifico, esclusivamente per la realizzazione dell'Evento di cui al punto b) delle premesse.

3.3 Resta inteso tra le Parti che le attività inerenti i trasferimenti e l'ospitalità alberghiera dei partecipanti invitati dallo Sponsor sono gestite direttamente da quest'ultimo e potranno formare oggetto di specifica pattuizione tra lo Sponsor stesso e la Società³.

¹ Voce eventuale: applicabile nel caso di Società Scientifiche.

² Voce eventuale

³ Voce eventuale

4. Conflitto di interessi tra Provider e Sponsor dell'Evento

4.1 Al fine di pervenire l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi, ed in ossequio all'art. 86 "Violazioni molto gravi" dell'Accordo, le Parti convengono che:

a) nessun compenso deve essere pagato dallo Sponsor direttamente al Responsabile Scientifico dell'Evento, a singoli docenti o agli altri soggetti coinvolti nell'attività sponsorizzata. Tali pagamenti/rimborsi saranno effettuati esclusivamente dal Provider, sulla base del proprio regolamento interno formalmente approvato dalle Parti (Art. 76, c. 6, Accordo Stato – Regioni 2017: "I pagamenti e i rimborsi ai docenti e ai moderatori dell'evento devono essere compiuti secondo le modalità previste da un regolamento interno) di cui le Parti prendono atto;

b) il Provider si impegna ad acquisire le necessarie dichiarazioni relative ai rapporti pregressi del Responsabile Scientifico e dei docenti con soggetti portatori di interessi commerciali, che potrebbero trarre vantaggio dalle attività formative;

c) la progettazione e l'erogazione delle attività formative, nonché la produzione del materiale educativo, sono gestite unicamente dal Provider. Lo Sponsor non deve e non può in alcun modo influenzare la pianificazione dei contenuti o lo svolgimento dell'attività educativa che sponsorizza;

d) lo Sponsor, nel corso di esecuzione del presente contratto, non può subordinare il pagamento del compenso ovvero l'erogazione del finanziamento concordato a direttive o consigli che riguardino i contenuti, il corpo docente o altre questioni relative al normale svolgimento dell'Evento formativo;

e) il Provider può autorizzare lo Sponsor a diffondere informazioni relative all'attività ECM presso la comunità dei professionisti della sanità. Tale eventuale informativa, tuttavia, dovrà essere concordata preventivamente con il Provider e deve evidenziare che l'attività ECM è espletata dal Provider con il supporto economico non condizionante dello Sponsor;

f) il Provider, fatta eccezione per le attività che prevedano il reclutamento dei partecipanti da parte dello Sponsor (cfr. punto 2.7 del presente contratto), raccoglierà le richieste di adesione dei partecipanti all'Evento formativo senza interferenze da parte dello Sponsor, garantendo la riservatezza degli elenchi, dei nominativi e degli indirizzi dei partecipanti che non possono essere trasmessi allo Sponsor o utilizzati, comunque, a fini commerciali;

g) nel caso di reclutamento, il Provider riceverà dallo Sponsor le adesioni dei partecipanti, così come definito al punto 2.7 del presente contratto;

h) il Provider, nel corso dell'Evento, inviterà i partecipanti a compilare uno specifico questionario in cui potranno indicare se hanno percepito influenza di interessi commerciali nel programma ECM;

i) nessun materiale promozionale sarà mostrato o distribuito nella stessa sala ove si svolge l'attività formativa. Lo Sponsor, pertanto, in occasione dell'Evento avrà i propri spazi espositivi in locali separati da quelli delle aule dedicate alla formazione, concordati con il Provider;

j) il materiale cartaceo, nelle pagine dedicate alle attività ECM, nelle pagine adiacenti o all'interno di strumenti correlati (ad esempio, pagine dedicate alla valutazione dell'apprendimento) non recherà alcuna forma di pubblicità o riferimento allo Sponsor;

k) è consentito indicare lo Sponsor all'ultima pagina di depliant, programmi di attività ECM e materiale informativo, nonché prima dell'inizio e dopo il termine

dell'Evento. In nessun caso potrà essere fatto riferimento al nome commerciale dei prodotti di interesse sanitario nel corso dell'Evento e negli spazi dedicati alla formazione.

5. Corrispettivo e modalità di pagamento

5.1 Lo Sponsor pagherà al Provider, quale corrispettivo delle attività di sponsorizzazione dell'evento, quanto previsto nell'allegato 2 (liberamente editabile) al presente contratto secondo le modalità ed i tempi ivi previsti, essendo tale allegato 2 parte integrante del presente contratto. quanto all'importo e alle modalità di pagamento, non è condizionante sui contenuti delle attività ECM, ma ha la finalità di fornire il necessario supporto finanziario per la buona riuscita dell'evento stesso.

5.2 Nessun compenso sarà versato dallo Sponsor al Responsabile Scientifico dell'Evento, ai docenti o relatori, né a qualsiasi altro collaboratore o fornitore del Provider, che a qualsiasi titolo prenda parte all'Evento

6. Durata e Scioglimento del Contratto

6.1 Il presente Contratto è efficace dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione di tutte le procedure relative all'Evento.

6.2 Lo Sponsor avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dall'Art. 1456 del cod. civ., tramite lettera raccomandata a.r. o tramite pec nella quale dichiara di volersi avvalere della presente clausola, qualora il Provider:

(i) /

(ii) violino uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. del presente Contratto.

6.3 Il Provider avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dall'Art. 1456 del cod. civ., tramite lettera raccomandata a.r. o tramite pec nella quale dichiara di volersi avvalere della presente clausola, qualora lo Sponsor violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. del presente Contratto.

6.4 In caso di scioglimento del presente contratto, per qualsiasi ragione ciò avvenga, o nel caso in cui l'Evento non venga svolto o venga interrotto e, comunque, al termine dell'Evento, il Provider e lo Sponsor dovranno astenersi dall'utilizzare qualsiasi materiale e/o informazione confidenziale acquisita in costanza di rapporto.

7. Confidenzialità e riservatezza

7.1 Il Provider dichiara e garantisce che i dati personali relativi ai propri dipendenti e collaboratori, nonché ai partecipanti all'Evento e/o a terzi raccolti od utilizzati in occasione dell'Evento stesso (di seguito "**Dati Personali**") saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito "**Codice della Privacy**"), nonché secondo quanto disposto dal GDPR n. 2016/679, cd. "**General Data Protection Regulation**";

7.2 Resta peraltro inteso che, ai fini del Codice della Privacy come integrato dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati, titolare del trattamento dei dati personali è e resterà il Provider in persona del suo legale rappresentante. In relazione alle modalità di svolgimento delle attività di trattamento dei dati, nonché alle procedure organizzative ed alle infrastrutture tecnologiche il provider può nominare un Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE.

7.3 Conseguentemente, il Provider assume ogni responsabilità civile e penale derivante dal trattamento dei dati personali e si impegna a garantire, manlevare e tenere indenne lo Sponsor da ogni e qualsivoglia responsabilità, spesa e/o danno, estromettendo la stessa da ogni controversia a qualsiasi titolo proposta dai propri dipendenti e/o collaboratori, dai partecipanti all'Evento e/o da terzi.

7.4 Le Parti dichiarano ed acconsentono reciprocamente ed espressamente che le informazioni suddette potranno essere comunicate e rese accessibili dal Provider alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua o ad altra autorità competente preposta alla verifica del rispetto dell' "Accordo".

8. Limitazioni di responsabilità

8.1 La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell'Evento suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza o corresponsabilità fra Provider e Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.

8.2 Le Parti, nell'osservare i principi di correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione e dell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c., sono tenute a svolgere solo quelle attività previste dal contratto e dagli allegati.

8.3 Le Parti, in riferimento alle limitazioni di responsabilità reciproche, si danno atto di aver preso visione, di ben conoscere e di accettare tutta la normativa in materia che disciplina i limiti operativi della pubblicità, della sponsorizzazione e del conflitto di interessi nell'ambito della Educazione Continua in Medicina, così come previsto dal "Accordo".

9. Varie

9.1 Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

9.2 Nessuna modifica al presente Contratto sarà efficace se non avverrà per iscritto e non sarà debitamente sottoscritta da entrambe le Parti.

9.3 Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in relazione al presente Contratto, la sua interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà competente esclusivamente il Foro di RIETI.

9.4 Il Provider si impegna a non rivelare a terzi e/o utilizzare le informazioni aventi natura confidenziale relative allo Sponsor, intendendosi come tali dati, notizie e informazioni relativi a analisi, prodotti, attività, progetti, tecnologie, know-how, organizzazione, processi industriali e clienti dello Sponsor.

RIETI, li 22.10.2024

Provider



(Legale Rappresentante)

Sponsor



(Legale Rappresentante)

ALLEGATO 1

DESCRIZIONE E PROGRAMMA DELL'EVENTO

ZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 07462781 - PEC: asl.rieti@pec.it
P.F. e P.I. 00821180577

IOSD Sviluppo Competenze e Formazione

REFERENTE: Dott. Marino Formichetti

Tel. 0746279455 Fax 0746278742 - e-mail: formazione@asl.rieti.it

UNIONE REGIONALE SNO LAZIO

Sabato 7 Dicembre 2024 - sede del congresso - Polo Universitario di Rieti - Sabina Universitas

Palazzo Aluffi • Via Cintia 106 • 02100 Rieti

Programma Scientifico

9.00 Registrazione dei partecipanti

PRIMA SESSIONE

Moderatori - E. Cotroneo - A. Wilderk - MC Altavista

9.30 La diagnosi neuroradiologica dell'ictus acuto - C. Micheli

9.50 Trattamento endovascolare dell'ictus ischemico - F. Chegai

10.10 Trattamento endovascolare dell'ictus emorragico - G. Pelle

10.30 Emorragia cerebrale: cosa è cambiato? A. Davoli

10.50 Discussione

SECONDA SESSIONE

Moderatori - E. Ferraro - C. Gasperini - G. Neri

1.10 Nuova storia naturale della SM (M.C. Buscarinu)

1.30 Nuovi paradigmi terapeutici (A. Cortese)

1.50 Neuriti ottiche tipiche e atipiche (F. Sadun)

2.10 NMOSD: nuovi approcci terapeutici (C. Tortorella)

2.30 Discussione

2.50-14.30 PAUSA PRANZO

TERZA SESSIONE

Moderatori - M. Piccioli - R. Ricciuti - M. Gentile

4.30 Neurinomi dell'acustico - L. Mastronardi

4.50 Biopsie cerebrali con tecnica fluorescenza assistita: esperienza del San Giovanni Addolorata - G. Ricci

5.10 Monitoraggio neurofisiologico nella chirurgia sottotentoriale - F. Boccacci

5.30 Monitoraggio neurofisiologico nella chirurgia spinale e sovratentoriale - F. Randi

5.50 Discussione

6.10 PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DI CASI CLINICI

Moderatori - A. Salerno - S. Rinalduzzi - R. De Simone

Caso clinico 1 - Epilessia - F. Gilio - Ospedale Sandro Pertini Roma

Caso clinico 2 - Eemicrania - P. Scatena - PO San Camillo de Lellis Rieti

Caso Clinico 3 - A. Wilderk - Ictus acuto - Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini Roma

Caso Clinico 4 - N. Colella - Trauma cranico - Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini Roma

Caso clinico 5 - FR Barbieri - Tumori cerebrali - Ospedale Belcolle Viterbo

Caso clinico 6 - Epilessia - M. Brienza - Ospedale San Filippo Neri Roma

7.30 Chiusura dei lavori e Test di apprendimento

Responsabile Scientifico

Stefano Rinalduzzi

Segreteria Scientifica

Elisabetta Ferraro

Cuciano Mastronardi

Andrea Wilderk

Sabina Roncacci

**ALLEGATO 1
DESCRIZIONE E PROGRAMMA DELL'EVENTO**

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI – Tel. 07462781 – PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

UOSD Sviluppo Competenze e Formazione

REFERENTE: Dott. Marino Formichetti

Tel. 0746279455 Fax 0746278742 – e-mail: formazione@asl.rieti.it

RIUNIONE REGIONALE SNO LAZIO

Sabato 7 Dicembre 2024 - sede del congresso - Polo Universitario di Rieti - Sabina Universitas

Palazzo Aluffi • Via Cintia 106 • 02100 Rieti

Programma Scientifico

09.00 Registrazione dei partecipanti

PRIMA SESSIONE

Moderatori – E. Cotroneo - A. Wilderk - MC Altavista

09.30 La diagnosi neuroradiologica dell'ictus acuto – C. Micheli

09.50 Trattamento endovascolare dell'ictus ischemico – F Chegai

10.10 Trattamento endovascolare dell'ictus emorragico – G Pelle

10.30 Emorragia cerebrale: cosa è cambiato? A Davoli

10.50 Discussione

II SESSIONE

Moderatori – E. Ferraro – C. Gasperini - G Neri

11.10 Nuova storia naturale della SM (M.C Buscarinu)

11.30 Nuovi paradigmi terapeutici (A Cortese)

11.50 Neuriti ottiche tipiche e atipiche (F Sadun)

12.10 NMOSD: nuovi approcci terapeutici (C Tortorella)

12.30 Discussione

12.50-14.30 PAUSA PRANZO

III SESSIONE

Moderatori – M. Piccioli – R Ricciuti – M Gentile

14.30 Neurinomi dell'acustico - L Mastronardi

14.50 Biopsie cerebrali con tecnica fluorescenza assistita: esperienza del San Giovanni Addolorata - G Ricci

15.10 Monitoraggio neurofisiologico nella chirurgia sottotentoriale – F Boccacci

15.30 Monitoraggio neurofisiologico nella chirurgia spinale e sovratentoriale - F Randi

15.50 Discussione

16.10 PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DI CASI CLINICI

Moderatori – A. Salerno – S Rinalduzzi – R De Simone

- Caso clinico 1 - Epilessia- F Gilio - Ospedale Sandro Pertini Roma

- Caso clinico 2 – Emicrania - P Scatena - PO San Camillo de Lellis Rieti

- Caso Clinico 3 - A Wlderk - Ictus acuto - Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini Roma

- Caso Clinico 4 – N Colella - Trauma cranico - Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini Roma

- Caso clinico 5 – FR Barbieri – Tumori cerebrali - Ospedale Belcolle Viterbo

- Caso clinico 6 – Epilessia - M. Brienza – Ospedale San Filippo Neri Roma

17.30 Chiusura dei lavori e Test di apprendimento

Responsabile Scientifico

Steno Rinalduzzi

Segreteria Scientifica

Elisabetta Ferraro

Luciano Mastronardi

Andrea Wlderk

Sabina Roncacci

RAZIONALE Convegno SNO Regione Lazio Rieti 7 Dicembre 2024

A trent'anni dalla costituzione della Sezione Regionale del Lazio della Società dei Neurologi, Neurochirurghi e Neuroradiologi Ospedalieri, le attività della rete delle realtà ospedaliere di Neuroscienze Cliniche del Lazio riprende con slancio la sua attività, dopo un breve periodo di rallentamento, legato a situazioni contingenti.

La scelta, sin dal primo incontro preparatorio, è stata quella di valorizzare le competenze e le professionalità presenti nei nostri Ospedali, in ambito Neurologico, Neurochirurgico e Neuroradiologico. Al tempo stesso la scelta di Rieti rientra nella intenzione del nuovo Direttivo

Regionale SNO Lazio di dare visibilità e di promuovere le realtà extra-capitale, per superare una vetusta impostazione romanocentrica.

I temi proposti alla attenzione dei Colleghi che prenderanno parte all'incontro si basano sulla esperienza quotidiana al letto del paziente e sull'approccio clinico-diagnostico applicato alle esigenze del singolo caso. Le pompose liturgie auto-celebrative le lasciamo tranquillamente ai sodalizi che dedicano attenzione alla narrazione di ciò che si è letto ed agli scavi in profondità di orticelli di pochi metri quadrati. I temi trattati afferiscono alla emergenza- urgenza nelle patologie tempo-dipendenti: quali gli eventi cerebrovascolari acuti; alla Galassia delle Patologie Demyelinizzanti ed ad una sfida di alto livello in ambito Neurochirurgico : I Neurinomi dell'Acustico. Come è nello stile SNO saranno discussi in modo interattivo alcuni Casi Clinici. Vi aspettiamo numerosi, grati per l'impegno e la ospitalità di Steno Rinalduzzi, nello spirito di rinnovamento rappresentato dal nostro giovane Coordinatore Regionale: Andrea WLDERK, Neuroradiologo Interventista che è consapevole di camminare sulle spalle di giganti che hanno fatto la Storia della SNO nel Lazio ed a livello nazionale: Giancarlo Scarda e Luigi Sinibaldi. Arrivederci a tutti a Rieti sabato 7 Dicembre.

Il Coordinamento Regionale SNO Lazio

ALLEGATO 2

PREVENTIVO

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI – Tel. 07462781 – PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

UOSD: Sviluppo Competenze e Formazione
REFERENTE: Dott. Marino Formichetti
Tel. 0746279456 Fax 0746278742 – e-mail: formazione@asl.rieti.it

SPETT.LE ECUPHARMA SRL

OGGETTO: Contributo evento formativo denominato:
RIUNIONE REGIONALE SNO LAZIO
ASL RIETI – Via del Terminillo, n. 42
07 Dicembre 2024 – SABINA UNIVERSITAS – POLO UNIVERSITARIO DI
RIETI

**CONTRIBUTO PER SPONSORIZZAZIONE NON CONDIZIONANTE DELL'EVENTO DI
€ 800,00 + IVA**

TOTALE € 800,00

Corrispettivo e modalità di pagamento

A fronte degli impegni assunti dal Provider ai sensi del presente Contratto, lo stesso percepirà, a titolo di corrispettivo, l'importo di Euro **800,00 (EURO OTTOCENTO/00)**, come da preventivo allegato. Il corrispettivo sarà pagato dallo Sponsor dietro presentazione di regolare fattura, emessa alla conclusione dell'evento, mediante bonifico bancario sul c/c n. IBAN: IT 15 K 01005 14600 000000218110 intestato al Provider.

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Tra

Azienda Sanitaria Locale Rieti, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo, 42, CAP 02100, C.F. e/o P. IVA 00821180577, in persona del legale rappresentante *p.t.* Dr. Marino Formichetti, munito degli occorrenti poteri (di seguito, il “**Provider**”)

E

NOVARTIS FARMA S.p.A., società con unico azionista, cap. soc. Euro 18.200.000,00 i.v., con sede legale in Milano, Viale Luigi Sturzo, 43 – CAP 20154, P. IVA n. 02385200122 e Codice Fiscale 07195130153, nelle persone dei procuratori Graziano Gibelli e Rebecca De Luca, muniti degli occorrenti poteri (di seguito, lo “**Sponsor**” o “**Società**”),

di seguito, disgiuntamente, la “**Parte**” e, congiuntamente, le “**Parti**”.

Premesso che:

- a. il Provider, ID 14, è un soggetto attivo e qualificato nel campo della Formazione Continua in Sanità (“**ECM**”) e, pertanto, è abilitato e accreditato a livello nazionale presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua per realizzare attività formative riconosciute idonee ai fini dell’ECM, individuando e attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti;
- b. il Provider, nel pieno rispetto dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017 (G.U. – Serie Generale n. 274 del 23.11.2017, l’“**Accordo**”) e, in quanto ancora applicabili, del “*Regolamento dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato-Regioni del 05.11.2009 e per l’accreditamento*”, approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua il 13.01.2010 (di seguito, per brevità, il “**Regolamento**”), dei regolamenti recanti la nuova disciplina ECM, applicativi dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato-Regioni del 19.04.2012 recante le “*Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider nazionali e regionali/province autonome*” e della Determina della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 18 Gennaio 2011 e, in generale, di tutta la normativa applicabile in materia di Educazione Continua in Medicina (di seguito, congiuntamente, la “**Normativa ECM**”), ha progettato e intende erogare, sotto la propria responsabilità, un evento ECM finalizzato all’aggiornamento professionale di medici - tutte le discipline, infermieri, tecnici della fisiopatologia, dal titolo **RIUNIONE REGIONALE SNO LAZIO**, che si terrà a **Rieti**, il giorno **07 dicembre 2024**, meglio descritto nell’**Allegato 1** (di seguito, l’“**Evento**”);
- c. il Provider, nel rispetto della Normativa ECM e dell’art. 124 del D.lgs. 24 aprile 2006, n. 219, intende acquisire sponsorizzazioni, onde assicurarsi finanziamenti per la realizzazione dell’Evento;

- d. Novartis Farma S.p.A. è una società farmaceutica impegnata nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni terapeutiche finalizzate a migliorare la qualità di vita dei pazienti;
- e. il Provider ha sottoposto a Novartis Farma S.p.A. il programma dell'Evento, chiedendo a quest'ultima se fosse interessata a contribuirvi in qualità di sponsor;
- f. Novartis Farma S.p.A. si è dichiarata disponibile a sponsorizzare l'Evento ai termini e alle condizioni riportati nel presente contratto (di seguito, il “**Contratto**”).

Tutto ciò premesso, le Parti stipulano e convengono quanto segue:

1. Oggetto del Contratto

- 1. Le Parti concordano che le presenti condizioni contrattuali regolano, in ossequio alla Normativa ECM, il rapporto di sponsorizzazione tra Provider e Sponsor con specifico riferimento all'Evento citato al paragrafo b) delle premesse che precedono.
- 2. In particolare, lo Sponsor si obbliga a finanziare l'Evento ECM corrispondendo il compenso concordato ed espressamente indicato al successivo art. 5, mentre il Provider assume l'obbligo di pubblicizzare la denominazione e il segno distintivo dello Sponsor secondo quanto prescritto dalle disposizioni che seguono.
- 3. I patti contenuti nel presente Contratto e nei relativi allegati costituiscono l'intero accordo tra le Parti e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente Contratto o agli allegati senza preventivo accordo scritto tra le Parti.

2. Obblighi del Provider

- 1. Il Provider si impegna a organizzare e a realizzare l'Evento secondo regole di correttezza e di trasparenza, senza subire interferenze da parte dello Sponsor e dichiara di svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi, tenuto conto di quanto stabilito dalla Normativa ECM. Il reperimento di tutte le risorse e dei mezzi necessari a garantire il buon esito dell'Evento è rimesso al Provider. Il Provider dichiara e garantisce di possedere le competenze e le risorse adeguate per progettare, organizzare e svolgere l'Evento e, più in generale, gli eventi formativi riservati agli operatori sanitari e accreditabili da parte delle Autorità competenti, definendone autonomamente i contenuti didattici. Resta inteso che i fondi necessari per lo svolgimento dell'Evento potranno essere recuperati dal Provider anche attraverso il ricorso ad altri *sponsors*.
- 2. Il Provider è responsabile dell'organizzazione dell'Evento e del relativo contenuto formativo (che determina unilateralmente), della qualità scientifica e didattica, così come dell'integrità etica di tutte le attività educative e formative che verranno svolte in occasione dello stesso. Sin d'ora, il Provider indica come responsabile scientifico dell'Evento il Dr. Steno Rinalduzzi (di seguito, il “**Responsabile**”).

Scientifico”), mentre, ai fini del presente Contratto, la referente dello Sponsor sarà Agnese Giardino (di seguito, il “**Referente**”).

3. Il Provider dichiara che l’Evento è stato organizzato e sarà condotto dal Responsabile Scientifico in modo imparziale e obiettivo, in piena autonomia e senza influenza o interferenza alcuna. Interesse delle Parti è, infatti, quello che venga erogata ai discenti attività formativa svolta con professionalità e rigore scientifico e con la massima indipendenza, dal momento che le finalità dell’Evento sono e dovranno restare unicamente quelle di educazione e formazione.
4. Al fine di consentire una verifica sulla qualità e sull’obiettività scientifica dell’Evento, il Provider dichiara sin d’ora che sottoporà a docenti e discenti uno specifico questionario, nel quale questi potranno esprimere i propri commenti, indicando fra l’altro eventuali conflitti d’interesse percepiti nel materiale distribuito o nella gestione generale dell’Evento. Il Provider dichiara e garantisce che il Responsabile Scientifico e il personale docente coinvolto nell’ideazione e nella realizzazione dell’Evento non conseguiranno alcun vantaggio dalla sponsorizzazione dell’Evento stesso da parte dello Sponsor o, comunque, a seguito della sottoscrizione del presente Contratto.
5. Il Provider si impegna a menzionare in modo esplicito lo Sponsor sia durante la fase di inserimento dell’Evento nel piano formativo che sul materiale formativo dell’Evento, indicando, ove richiesto, il supporto offerto dallo Sponsor, nel pieno rispetto della Normativa ECM.
6. Ai sensi dell’art. 80, comma 5, dell’Accordo, l’elenco e gli indirizzi dei partecipanti all’Evento verranno mantenuti riservati e non saranno trasmessi allo Sponsor e, comunque, non saranno utilizzati a fini commerciali. Tuttavia, sarà possibile comunicare allo Sponsor solo il numero complessivo dei discenti presenti all’Evento formativo.
7. Il Provider si obbliga a:
 - a. provvedere al versamento del contributo ECM alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua;
 - b. inserire l’Evento nel calendario delle manifestazioni presenti sul proprio sito web o ad avvalersi di altri mezzi e strumenti che pubblicizzino la manifestazione, ai sensi dell’art. 62 dell’Accordo;
 - c. esporre la denominazione e il logo aziendale dello Sponsor, in ossequio alla normativa ECM e secondo quanto più avanti specificato.
8. Il Provider si impegna a fornire allo Sponsor, almeno 75 (settantacinque) giorni prima dell’inizio dell’Evento, il programma, la documentazione e tutte le informazioni necessarie per procedere alla richiesta di autorizzazione all’AIFA prevista dall’art. 124 del D.lgs. n. 219/2006. In ogni caso, il Programma definitivo dell’Evento deve essere trasmesso almeno 40 (quaranta) giorni prima della data di svolgimento dello stesso.

9. Il Provider si impegna a riportare sul materiale promozionale di presentazione, sponsorizzazione e diffusione dell'Evento (tra cui, a mero titolo esemplificativo, i dépliant e i programmi) la denominazione sociale e/o il logo dello Sponsor, nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla Normativa ECM e secondo le caratteristiche tecniche stabilite di comune accordo tra le Parti, accompagnato dalla dicitura *“evento sponsorizzato da Novartis”* oppure dalla dicitura *“con la sponsorizzazione non condizionante di Novartis”*. Tutto il materiale, promozionale e didattico, predisposto ai fini dello svolgimento dell'Evento rimarrà di proprietà esclusiva del Provider. Il Provider autorizza lo Sponsor a provvedere alla distribuzione del materiale promozionale dell'Evento. Il Provider, ai sensi dell'art. 79, comma 9, dell'Accordo consentirà l'accesso in aula di massimo due rappresentanti dello Sponsor, purché ciò non condizioni l'attività formativa.
10. Il Provider invierà allo Sponsor, entro 30 (trenta) giorni dalla data di chiusura dell'Evento, il consuntivo dei relativi costi.
11. Il Provider conserverà la documentazione relativa ai rapporti con lo Sponsor per un periodo di 5 (cinque) anni.

3. **Obblighi dello Sponsor**

1. Lo Sponsor si obbliga a sponsorizzare l'Evento di cui al punto b) delle premesse al presente Contratto e a fornire le indicazioni necessarie all'esatta esecuzione della sponsorizzazione, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 4 del presente Contratto, nonché della Normativa ECM.
2. Lo Sponsor si obbliga a corrispondere il contributo finanziario di cui all'**Allegato 2**, secondo quanto indicato all'art. 5 del presente Contratto. Tale contributo dovrà essere utilizzato dal Provider – in collaborazione con il Responsabile Scientifico, per le funzioni di competenza di quest'ultimo – esclusivamente per la realizzazione dell'Evento di cui al punto b) delle premesse.
3. Lo Sponsor garantisce di essere a conoscenza delle disposizioni di cui alla Normativa ECM sulla pubblicità, sulla sponsorizzazione e sul conflitto di interessi e promette e garantisce di astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento finalizzato a influenzare in qualunque modo l'operato del Provider.

4. **Conflitto di interessi tra Provider e Sponsor dell'Evento**

1. Al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi e in ossequio alle “Determinazioni” approvate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in data 08.10.2010 in tema di violazioni del “Regolamento” e dell'Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017, le Parti convengono che:
 - a. nessun compenso potrà essere pagato dallo Sponsor al Responsabile Scientifico dell'Evento, a singoli docenti o agli altri soggetti a qualunque titolo coinvolti nell'attività sponsorizzata. Tali pagamenti/rimborsi saranno

effettuati esclusivamente dal Provider, sulla base del proprio regolamento interno;

- b. il Provider si impegna ad acquisire le necessarie dichiarazioni relative ai rapporti pregressi del Responsabile Scientifico e dei docenti con soggetti portatori di interessi commerciali, che potrebbero trarre vantaggio dalle attività formative;
- c. la progettazione e l'erogazione delle attività formative, nonché la predisposizione e la produzione del materiale educativo sono gestite unicamente dal Provider. Lo Sponsor non deve e non può in alcun modo influenzare la pianificazione dei contenuti, né lo svolgimento dell'attività educativa che sponsorizza;
- d. lo Sponsor, nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, non può subordinare il pagamento del compenso ovvero l'erogazione del finanziamento concordato a direttive o a consigli che riguardino i contenuti, il corpo docente o altre questioni relative al normale svolgimento dell'Evento formativo;
- e. il Provider può autorizzare lo Sponsor a diffondere informazioni relative all'attività ECM presso la comunità dei professionisti della sanità; tuttavia, tale eventuale informativa dovrà essere preventivamente concordata con il Provider e dovrà evidenziare che l'attività ECM è espletata dal Provider con il supporto economico non condizionante dello Sponsor;
- f. il Provider raccoglierà le richieste di adesione dei partecipanti all'Evento formativo senza interferenze da parte dello Sponsor, garantendo la riservatezza degli elenchi, dei nominativi e degli indirizzi dei partecipanti, che non potranno essere trasmessi allo Sponsor o, comunque, essere utilizzati a fini commerciali;
- g. il Provider, nel corso dell'Evento, inviterà i partecipanti a compilare uno specifico questionario, in cui potranno indicare se hanno percepito influenza di interessi commerciali nel corso di svolgimento dell'attività formativa;
- h. nessun materiale promozionale sarà mostrato o distribuito nella stessa sala ove si svolge l'attività formativa.
- i. il materiale cartaceo, nelle pagine dedicate alle attività ECM, nelle pagine adiacenti o all'interno di strumenti correlati (ad esempio, nelle pagine dedicate alla valutazione dell'apprendimento), non recherà alcuna forma di pubblicità, né alcun riferimento allo Sponsor;
- j. è consentito indicare lo Sponsor nell'ultima pagina di *dépliants*, programmi di attività ECM e materiale informativo, nonché prima dell'inizio e dopo la fine dell'Evento stesso. In nessun caso potrà essere fatto riferimento, durante lo svolgimento dell'Evento e negli spazi dedicati alla formazione, al nome commerciale dei prodotti di interesse sanitario.

5. Corrispettivo e modalità di pagamento

1. A fronte degli impegni assunti dal Provider ai sensi del presente Contratto, lo stesso percepirà, a titolo di corrispettivo, l'importo di Euro **1.500,00 (EURO millecinquecento/00)**, come da preventivo allegato (**Allegato 2**). Il corrispettivo sarà pagato dallo Sponsor dietro presentazione di regolare fattura, emessa alla conclusione dell'evento, mediante bonifico bancario sul c/c n. IBAN: IT 15 K 01005 14600 000000218110 intestato al Provider, a 90 giorni dalla data di ricezione della fattura da parte di Novartis.
2. Le fatture dovranno essere intestate alla Società, dovranno riportare il numero d'ordine preventivamente comunicato dalla Società e dovranno essere trasmesse al sistema di interscambio informatico dell'Agenzia delle Entrate (SDI), come da normativa vigente. Il codice SDI da utilizzare per l'invio delle fatture alla Società è **IRKA1JB**.
3. Al fine di rendere più semplice e celere il processo di fatturazione, il Provider si impegna a creare, solo a seguito di richiesta della Società, un "electronic supplier account" all'interno della piattaforma per la fatturazione elettronica adottata dal Gruppo Novartis ("network solution": di seguito, "Piattaforma"). Grazie a tale Piattaforma, il Provider avrà anche la possibilità di ricevere gli ordini di acquisto e di emettere le conseguenti fatture elettroniche.
4. Nessun compenso sarà corrisposto dallo Sponsor al Responsabile Scientifico dell'Evento, ai docenti e/o ai relatori, né a qualsiasi altro collaboratore o fornitore del Provider, che a qualsiasi titolo prenda parte all'Evento.
5. Il Provider dichiara e garantisce che il compenso corrisposto dallo Sponsor, indicato nel presente Contratto, quanto all'importo e alle modalità di pagamento, non è condizionante sui contenuti delle attività ECM, ma ha esclusivamente la mera finalità di fornire il necessario supporto finanziario per la buona riuscita dell'Evento.
6. In applicazione dell'art. 5, comma 1, parte seconda, del D.lgs. n. 231/2002 e successive modifiche e integrazioni, in caso di ritardo nel pagamento per causa imputabile allo Sponsor, matureranno a favore del Provider interessi di mora convenzionalmente stabiliti nella misura del 4% (quattroper cento) annuo.

6. Durata e scioglimento del Contratto.

1. Il presente Contratto è efficace dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione di tutte le procedure e tutte le attività relative all'Evento, prevista per il **07 dicembre 2024**.
2. Le Parti convengono che, ove il presente Contratto venisse sottoscritto in data successiva rispetto a quella dell'inizio effettivo delle attività, le prestazioni eseguite *medio tempore* dovranno comunque considerarsi disciplinate dalle previsioni contenute nel presente Contratto.

3. Lo Sponsor avrà facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., inviando mera comunicazione via raccomandata a/r o via PEC, contenente la dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola, qualora il Provider:
 - i. utilizzi il corrispettivo ricevuto dallo Sponsor in maniera difforme rispetto a quanto convenuto; oppure
 - ii. leda, in qualsiasi modo, l'immagine dello Sponsor; oppure
 - iii. negli altri casi previsti dal presente Contratto.
4. In caso di inadempimento di uno qualsiasi degli impegni qui assunti, la Parte non inadempiente potrà risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., qualora la Parte inadempiente non abbia posto rimedio al proprio inadempimento contrattuale entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa diffida ad adempiere, inviata mediante lettera raccomandata a/r o via PEC.
5. Laddove Farindustria o la Commissione Nazionale per la Formazione Continua o AGENAS adottino provvedimenti ostativi all'esecuzione del presente Contratto (ivi incluso un eventuale "blocco" da parte di Farindustria delle sponsorizzazioni delle attività congressuali medico- scientifiche e di formazione ECM ad opera delle imprese farmaceutiche associate), esso si intenderà automaticamente risolto, con decorrenza dall'entrata in vigore del provvedimento stesso, previa mera comunicazione mediante lettera raccomandata a/r o via PEC. In tal caso, lo Sponsor verserà al Provider i corrispettivi maturati per le attività effettivamente svolte e documentate da quest'ultimo sino al momento del verificarsi dell'evento risolutivo.
6. Qualora al Provider venisse revocata, per qualsiasi motivo, la registrazione presso AGENAS per lo svolgimento di eventi accreditati ai fini del programma di formazione continua in medicina in pendenza del presente Contratto, quest'ultimo si intenderà automaticamente risolto, con diritto dello Sponsor alla restituzione di quanto eventualmente versato in via anticipata e, in ogni caso, salvo il diritto di quest'ultimo al risarcimento dei danni laddove la revoca della registrazione sia avvenuta per fatto imputabile al Provider. Resta escluso il rimborso da parte dello Sponsor di qualsiasi spesa o costo sostenuto o già impegnato dal Provider.
7. Nell'ipotesi di recesso unilaterale dello Sponsor ovvero di risoluzione consensuale del Contratto, lo Sponsor sarà comunque tenuto a corrispondere al Provider: - il corrispettivo maturato fino al momento del recesso o della risoluzione per le attività già esattamente svolte e ritenute in linea con il programma dell'Evento, ivi compresi spese e costi vivi non ripetibili (previa dimostrazione da parte del Provider) sostenuti o già impegnati prima della comunicazione del recesso o della volontà di risolvere consensualmente il Contratto.
8. Nell'ipotesi, invece, di cessazione anticipata del presente Contratto per cause non imputabili alle parti, non prevedibili e al di fuori del controllo di esse (a titolo

esemplificativo, ma non esaustivo: forza maggiore [intendendosi per forza maggiore eventi quali pandemie, epidemie, emergenze sanitarie, guerre, sommosse, tumulti, scioperi, disordini civili, insurrezioni, disastri ambientali, atti di terrorismo e/o da qualsiasi altra causa indipendente dalla volontà delle Parti], atto dell'autorità [intendendosi per atto dell'autorità qualsiasi provvedimento di natura legislativa o regolamentare, quali leggi, DPCM, provvedimenti o circolari delle Autorità Sanitarie nazionali o regionali, ecc.] o caso fortuito), lo Sponsor corrisponderà al Provider: - qualora l'evento abbia avuto un inizio di esecuzione e successivamente ne venga impedita la prosecuzione per causa di forza maggiore/factum principis/caso fortuito, il corrispettivo (identificato nelle spese e nei costi definiti nel preventivo) sostenuto dal Provider per attività già esattamente svolte e in linea con il programma dell'Evento fino al verificarsi della causa di forza maggiore/factum principis/caso fortuito. Lo Sponsor corrisponderà altresì al Provider il 50% dei costi non ripetibili – previa dimostrazione da parte del Provider – eventualmente già impegnati dal Provider prima della conoscenza della causa di forza maggiore/factum principis/caso fortuito per attività non svolte in forza della causa di forza maggiore/factum principis/caso fortuito. Il restante 50% rimane a carico del Provider, quale promotore dell'Evento. È espressamente esclusa qualsiasi altra forma di indennizzo o risarcimento; - qualora, invece, l'evento non abbia avuto inizio, il 50% del corrispettivo dei costi non ripetibili – previa dimostrazione da parte del Provider – sostenuti o già impegnati prima della conoscenza della causa di forza maggiore/factum principis/caso fortuito, a condizione che siano in linea con il programma dell'Evento e riportate nel preventivo. Il restante 50% rimane a carico del Provider, quale promotore dell'Evento. È espressamente esclusa qualsiasi altra forma di indennizzo o risarcimento. In tutte le ipotesi, fanno eccezione i costi riferibili a servizi eseguiti specificamente per lo Sponsor, su richiesta espressa di quest'ultimo (es., gadget o stand con logo aziendale), che saranno sostenuti al 100% dallo Sponsor.

9. In caso di estinzione, per qualsivoglia ragione, del presente Contratto ovvero nelle ipotesi di mancato svolgimento e/o di interruzione dell'Evento e, in ogni caso, al termine dell'Evento stesso, le Parti dovranno astenersi dall'utilizzare qualsiasi materiale e/o informazione confidenziale acquisita in costanza del presente rapporto contrattuale.

7. Protezione dei dati personali e tutela della *privacy*. Confidenzialità e riservatezza

1. Le Parti dichiarano e garantiscono che i dati personali relativi ai propri dipendenti e/o ai propri collaboratori, nonché ai partecipanti all'Evento e/o a terzi, raccolti o utilizzati in occasione dell'Evento stesso (di seguito, i “**Dati Personali**”) saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal Regolamento UE n. 679/2016 (“**GDPR**”), dal D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni – in

particolare, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 (“**Codice della Privacy**”), nonché da ogni altra norma applicabile in materia di protezione dei dati personali (di seguito, congiuntamente, “**Normativa sulla Privacy**”).

2. Resta peraltro inteso che, ai fini della Normativa sulla Privacy sopra citata, titolare del trattamento dei Dati Personali è e resterà il Provider, in persona del suo legale rappresentante, il quale assume, pertanto, ogni responsabilità derivante dal trattamento dei Dati Personali e si impegna a garantire, a manlevare e a tenere indenne lo Sponsor da ogni e qualsivoglia responsabilità, spesa e/o danno eventualmente derivanti dall’illegittimo trattamento di Dati Personali nel corso dell’Evento, estromettendo lo Sponsor stesso da ogni causa a qualsiasi titolo intentata dai propri dipendenti e/o dai propri collaboratori, dai partecipanti all’Evento e/o dai succitati terzi.
3. Le Parti dichiarano e acconsentono reciprocamente ed espressamente che le suddette informazioni siano comunicate e rese accessibili dal Provider alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua o ad altra autorità competente preposta alla verifica del rispetto del “Regolamento” e della Normativa ECM.
4. Il Provider si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare le informazioni aventi natura confidenziale relative allo Sponsor, intendendosi come tali dati, notizie e informazioni in merito ad analisi, prodotti, attività, progetti, tecnologie, *know-how*, organizzazione, processi industriali e clienti dello Sponsor stesso. Tale obbligo di riservatezza sarà valido ed efficace per tutta la durata del presente Contratto, nonché per i 5 (cinque) anni successivi alla sua estinzione, per qualunque causa occorsa.
5. L’impegno di riservatezza previsto all’art. 7.4 che precede non si estende a quelle informazioni che siano o diventino di pubblico dominio, senza responsabilità del Provider oppure che siano legittimamente richieste dalla competente Autorità amministrativa o giudiziaria, nonché nelle ipotesi di cui al precedente art. 7.3.

8. **Proprietà intellettuale**

1. Lo Sponsor concede il diritto di utilizzazione del proprio segno distintivo al Provider per tutta la durata del presente Contratto e nei limiti delle attività e dello scopo ivi previsti, con l’obbligo per il Provider di farne uso in modo corretto, sia dal punto di vista della riproduzione grafica, sia dal punto di vista reputazionale, vale a dire senza ledere l’immagine e/o qualunque altro diritto dello Sponsor, nonché agendo in conformità alle istruzioni e alle prescrizioni da quest’ultimo eventualmente fornite. Resta inteso che lo Sponsor rimane l’unico legittimo titolare del segno distintivo, con espressa esclusione di qualunque relativa licenza, cessione o trasferimento, a qualsiasi titolo, a favore del Provider.
2. Alla data di estinzione, per qualunque causa occorsa, del presente Contratto, il Provider dovrà immediatamente cessare qualunque utilizzo del segno distintivo.

9. Garanzie

1. La stipula del presente Contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell'Evento ed esclude qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza o corresponsabilità fra Provider e Sponsor, in modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile per le obbligazioni dell'altro.
2. Il Provider, nell'osservare i principi di correttezza e di buona fede nell'adempimento delle proprie obbligazioni e nell'esecuzione del contratto *ex artt.* 1175 e 1375 c.c., è tenuto a eseguire in maniera esatta solo ed esclusivamente le attività previste dal Contratto stesso e dai relativi allegati.
3. Le Parti, in riferimento alle limitazioni di responsabilità reciproche, si danno atto di aver preso visione, di ben conoscere e di accettare tutta la normativa che disciplina i limiti e i requisiti di legittimità della pubblicità, della sponsorizzazione e del conflitto di interessi nell'ambito dell'Educazione Continua in Medicina, così come previsto dal "Regolamento" e dalla Normativa ECM.
4. Il Provider si impegna a manlevare e a tenere indenne lo Sponsor da qualsivoglia pretesa e/o azione dovesse essere sollevata da terzi in conseguenza e/o in connessione all'esecuzione dell'Evento, nonché da qualsivoglia responsabilità, danno e spesa dovesse derivare allo Sponsor e/o a terzi in conseguenza e/o in connessione all'Evento e/o ad attività di cui al presente Contratto e per cause imputabili esclusivamente al Provider.

10. Rispetto della normativa applicabile e *policies* Novartis

1. Nell'esecuzione del presente Contratto, il Provider si impegna a:
 - a. astenersi dal promettere, offrire, pagare, sollecitare, indurre a pagare o accettare, anche per interposta persona, per sé o per altri, denaro o altre utilità non dovuti, aventi funzione o finalità corruttiva, nonché ad astenersi dall'accettarne la promessa;
 - b. osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili all'oggetto del Contratto, con particolare riferimento a quelle legate alla lotta alla corruzione, quali, a titolo esemplificativo: la L. n. 190/2012 e successive modifiche e integrazioni, nonché tutti i provvedimenti adottati ai sensi della stessa; il D.lgs. n. 231/2001; il D.lgs. n. 219/2006; il Codice Deontologico di Farindustria e i documenti ad esso correlati (delibere, ecc.) e loro successive, anche future, modifiche e integrazioni;
 - c. rispettare, nello svolgimento della propria attività, gli *standard* di diligenza e di qualità del settore di riferimento e, in particolare, quelli richiesti nel settore farmaceutico;
 - d. agire conformemente a tutte le procedure e indicazioni fornite dalla Società in relazione al Contratto, con particolare riferimento al Codice per le Terze Parti, alla policy Anticorruzione del Gruppo Novartis e alle altre

prescrizioni collegate a tale policy, disponibili al link: <https://www.novartis.it/chi-siamo/responsabilita-dimpresa/etica-e-compliance>, che dichiara di avere letto e compreso. Qualora la Società adottasse delle Linee Guida integrative o aggiuntive o delle procedure operative collegate alla policy sopra menzionata, rilevanti rispetto al Contratto, la Società ne fornirà copia al Provider che si impegna sin d'ora al loro rispetto;

- e. osservare, nello svolgimento della propria attività gli standard di diligenza e di qualità del settore di riferimento e, in particolare, quelli richiesti nel settore farmaceutico;
 - f. fornire alla Società, su esplicita richiesta, informazioni relative alle misure anticorruzione adottate.
 - g. svolgere i servizi affidati in assenza di conflitto di interessi, dichiarando in particolare che nessuno dei propri soci, di coloro che ricoprono cariche sociali o incarichi esecutivi al proprio interno e dei soggetti coinvolti nell'esecuzione del Contratto, ivi comprese le eventuali terze parti autonomamente ingaggiate, detiene partecipazioni in società private o ricopre anche cariche sociali, incarichi esecutivi o ruoli decisionali in enti pubblici o società private tali da creare conflitto di interesse, anche solo potenziale, nello svolgimento dell'attività oggetto del presente Contratto o, comunque, tali da violare i divieti previsti dal D.lgs. n. 165/2001 e dalla L. n. 190/2012 e relative ss.mm.ii., impegnandosi a darne comunicazione alla Società qualora tali situazioni si verificassero dopo la sottoscrizione del presente Contratto.
 - h. esercitare la propria attività in totale autonomia e indipendenza da ogni possibile interferenza o induzione esterna che possa condizionare, direttamente o indirettamente, l'esecuzione del Contratto. Nell'eventualità in cui la Società dovesse incorrere nella responsabilità derivante dalla L. n. 190/2012, il Provider verserà alla Società stessa l'importo corrispondente ai danni e/o alle sanzioni al cui pagamento sarà stata dichiarata tenuta, fermo il diritto della Società medesima al risarcimento degli ulteriori danni patiti e patienti;
 - i. munirsi delle opportune autorizzazioni rilasciate dagli enti pubblici di appartenenza in caso di conferimento di incarichi a pubblici dipendenti.
2. Il Provider conferma di aver letto e compreso il contenuto e la portata delle clausole sopra indicate e si obbliga ad adempiere i propri obblighi derivanti dal Contratto nel rispetto di elevati standard di business etici e morali unitamente ad elevati standard di integrità personale.
 3. La violazione da parte del Provider di qualsiasi disposizione del presente articolo sarà considerata grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c. e darà

titolo e diritto allo Sponsor di risolvere anticipatamente il presente Contratto, fermo restando il diritto di quest'ultimo al risarcimento dei danni.

11. Audit

1. Lo Sponsor – o un soggetto terzo da questo delegato – potrà, a sue spese, in qualsiasi momento e con un ragionevole preavviso, effettuare una completa verifica sulla documentazione dell'altra Parte, per verificarne la conformità con il presente Contratto e con le *policies*, le linee guida e i codici Novartis accettati. In tal caso, lo Sponsor – o il soggetto terzo da questo delegato – dovrà, nell'analisi delle informazioni riservate relative all'altra Parte, rispettare gli obblighi di riservatezza da quest'ultima eventualmente previsti. Al ricevimento dell'avviso scritto da parte dello Sponsor circa l'intenzione di eseguire un controllo, la Parte destinataria fornirà la sua totale collaborazione e garantirà l'accesso a tutti i documenti e a tutti i materiali pertinenti ragionevolmente richiesti.
2. Il rifiuto dell'altra Parte di sottoporre a verifica la propria documentazione o un atteggiamento ostruzionistico in tal senso saranno circostanze tali da costituire grave inadempimento contrattuale, dando titolo e diritto allo Sponsor di risolvere anticipatamente il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., ferma restando la risarcibilità degli eventuali danni.

12. Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001

1. Il Provider dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli enti, in particolare di quanto previsto dal D.lgs. n. 231/2001 e della circostanza che lo Sponsor, proprio sulla base di tale normativa, ha provveduto ad adottare un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo (il “**Modello**”), disponibile al link: <https://www.novartis.it/chisiamo/responsabilita-dimpresa/etica-e-compliance>. Il Provider si impegna, dunque, a far sì che i propri dipendenti e/o i propri collaboratori non pongano in essere atti o comportamenti tali da determinare la violazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001.
2. Il Provider garantisce di aver debitamente formato e di formare periodicamente i propri collaboratori in merito alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 e di aver istituito meccanismi di vigilanza e di controllo dei medesimi, al fine di prevenire e di evitare la commissione, anche solo tentata, di reati.
3. Resta inteso che l'eventuale inosservanza da parte del Provider o dei propri dipendenti (e/o dei propri collaboratori), delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 sarà considerata dallo Sponsor circostanza tale da costituire grave inadempimento contrattuale, dando titolo e diritto a quest'ultimo di risolvere anticipatamente il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., con effetto immediato, dandone mera comunicazione alla controparte mediante raccomandata

a/r o via PEC, ferma restando in ogni caso la risarcibilità dei maggiori danni e senza che il Provider possa pretendere alcun indennizzo.

13. Diritto di recesso

1. Lo Sponsor avrà diritto di recedere dal presente Contratto prima della scadenza, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi al Provider, con preavviso di 30 (trenta) giorni.
2. Con riferimento ai corrispettivi, in caso di recesso dello Sponsor ai sensi del comma precedente, lo stesso verserà al Provider il corrispettivo effettivamente e attualmente maturato fino al momento dell'anticipata cessazione, con obbligo del Provider di restituzione delle prestazioni contrattuali eventualmente già conseguite in anticipo, restando in ogni caso esclusa qualsiasi forma di indennizzo o di risarcimento da parte dello Sponsor.

14. Disposizioni finali

1. Le premesse e gli allegati ("**Allegati**") costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Nessuna modifica al presente Contratto sarà efficace se non avverrà per iscritto e non sarà debitamente accettata, mediante sottoscrizione, da entrambe le Parti. Qualsiasi comunicazione fra le Parti avverrà per iscritto e dovrà essere effettuata ai seguenti indirizzi:

- quanto al Provider:

Azienda Sanitaria Locale Rieti
Via del Terminillo, 42
02100 Rieti
Alla cortese attenzione di Formichetti Marino
E-mail: formazione@asl.rieti.it

- quanto allo Sponsor:

NOVARTIS FARMA S.p.A.
Viale Luigi Sturzo 43
20154 Milano
Alla cortese attenzione di Agnese Giardino
E-mail: agnese.giardino@novartis.com

ovvero al diverso indirizzo che ciascuna delle Parti comunicherà all'altra in conformità alle precedenti disposizioni.

3. Le Parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che ogni singola clausola e ogni singola obbligazione del presente Contratto è stata debitamente redatta, compresa e accettata da ciascuna Parte quale risultato di giuste e reciproche negoziazioni, con conseguente inapplicabilità degli artt. 1341 e 1342 c.c..

4. Qualsiasi controversia dovesse sorgere in relazione al presente Contratto, in particolare in merito alla sua interpretazione, alla sua esecuzione o alla sua risoluzione, sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.
5. Le Parti concordano di sottoscrivere il presente Contratto e le sue eventuali e future modifiche integrazioni, proroghe o rinnovi anche mediante firma elettronica, attraverso l'utilizzo della piattaforma Docusign®, riconoscendone la validità legale. Il Provider a questo proposito, indica di voler ricevere il Contratto per la sottoscrizione da parte del proprio procuratore e – personalmente – al seguente indirizzo e-mail: m.formichetti@asl.rieti.it

La sottoscrizione del presente Contratto avviene nella forma della proposta e dell'accettazione mediante scambio di corrispondenza. La Società provvederà a inoltrare al Provider, quale proposta, una copia del presente Contratto firmata per esteso nell'ultima pagina e contrassegnata su ogni pagina. Il Provider, a sua volta, provvederà a inoltrare alla Società, quale accettazione, un'ulteriore copia del presente Contratto, anch'essa firmata per esteso nell'ultima pagina e contrassegnata su ogni pagina.

* * * *

Letto, accettato e sottoscritto

Milano, 31-Oct-2024

Novartis Farma S.p.A.
Sales Head Neuroscience
Graziano Gibelli

TA Head Neurosciences
Rebecca De Luca

DocuSigned by:
Graziano Gibelli
6236E68E71E24B2...

DocuSigned by:
Rebecca De Luca
F1C185C44372478...

Allegati:

- Allegato 1** – Descrizione e programma dell'Evento;
- Allegato 2** – Preventivo;
- Allegato 3** – Informativa sul trattamento dei dati personali.

ALLEGATO 1 DESCRIZIONE E PROGRAMMA DELL'EVENTO



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI – Tel.
07462781 – PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577



**REGIONE
LAZIO**

UOSD Sviluppo Competenze e Formazione
REFERENTE: Dott. Marino Formichetti
Tel. 0746279455 Fax 0746278742 – e-mail: formazione@asl.rieti.it

RIUNIONE REGIONALE SNO LAZIO

Sabato 7 Dicembre 2024 - sede del congresso - Polo Universitario di Rieti - Sabina Universitas

Palazzo Aluffi • Via Cintia 106 • 02100 Rieti

Programma Scientifico

09.00 Registrazione dei partecipanti

PRIMA SESSIONE

Moderatori – E. Cotroneo - A. Wlderk - MC Altavista

09.30 La diagnosi neuroradiologica dell'ictus acuto – C. Micheli

09.50 Trattamento endovascolare dell'ictus ischemico – F Chegai

10.10 Trattamento endovascolare dell'ictus emorragico – G Pelle

10.30 Emorragia cerebrale: cosa è cambiato? A Davoli

10.50 Discussione

II SESSIONE

Moderatori – E. Ferraro – C. Gasperini - G Neri

11.10 Nuova storia naturale della SM (M.C Buscarinu)

11.30 Nuovi paradigmi terapeutici (A Cortese)

11.50 Neuriti ottiche tipiche e atipiche (F Sadun)

12.10 NMOSD: nuovi approcci terapeutici (C Tortorella)

12.30 Discussione

12.50-14.30 PAUSA PRANZO

III SESSIONE

Moderatori – M. Piccioli – R Ricciuti – M Gentile

14.30 Neurinomi dell'acustico - L Mastronardi

14.50 Biopsie cerebrali con tecnica fluorescenza assistita: esperienza del San Giovanni Addolorata - G Ricci

15.10 Monitoraggio neurofisiologico nella chirurgia sottotentoriale – F Boccacci

15.30 Monitoraggio neurofisiologico nella chirurgia spinale e sovratentoriale - F Randi

15.50 Discussione

16.10 PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DI CASI CLINICI

Moderatori – A. Salerno – S Rinalduzzi – R De Simone

- Caso clinico 1 - Epilessia- F Gilio - Ospedale Sandro Pertini Roma

- Caso clinico 2 – Emicrania - P Scatena - PO San Camillo de Lellis Rieti

- Caso Clinico 3 - A Wlderck - Ictus acuto - Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini Roma

- Caso Clinico 4 – N Colella - Trauma cranico - Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini Roma

- Caso clinico 5 – FR Barbieri – Tumori cerebrali - Ospedale Belcolle Viterbo

- Caso clinico 6 – Epilessia - M. Brienza – Ospedale San Filippo Neri Roma

17.30 Chiusura dei lavori e Test di apprendimento

Responsabile Scientifico

Steno Rinalduzzi

Segreteria Scientifica

Elisabetta Ferraro

Luciano Mastronardi

Andrea Wlderck

Sabina Roncacci

RAZIONALE

Convegno SNO Regione Lazio Rieti 7 Dicembre 2024

A trent'anni dalla costituzione della Sezione Regionale del Lazio della Società dei Neurologi, Neurochirurghi e Neuroradiologi Ospedalieri, le attività della rete delle realtà ospedaliere di Neuroscienze Cliniche del Lazio riprende con slancio la sua attività, dopo un breve periodo di rallentamento, legato a situazioni contingenti.

La scelta, sin dal primo incontro preparatorio, è stata quella di valorizzare le competenze e le professionalità presenti nei nostri Ospedali, in ambito Neurologico, Neurochirurgico e Neuroradiologico. Al tempo stesso la scelta di Rieti rientra nella intenzione del nuovo Direttivo Regionale SNO Lazio di dare visibilità e di promuovere le realtà extra-capitale, per superare una vetusta impostazione romanocentrica.

I temi proposti alla attenzione dei Colleghi che prenderanno parte all'incontro si basano sulla esperienza quotidiana al letto del paziente e sull'approccio clinico-diagnostico applicato alle esigenze del singolo caso. Le pompose liturgie auto-celebrative le lasciamo tranquillamente ai sodalizi che dedicano attenzione alla narrazione di ciò che si è letto ed agli scavi in profondità di orticelli di pochi metri quadrati. I temi trattati afferiscono alla emergenza- urgenza nelle patologie tempo-dipendenti: quali gli eventi cerebrovascolari acuti; alla Galassia delle Patologie Demielinizzanti ed ad una sfida di alto livello in ambito Neurochirurgico : I Neurinomi dell'Acustico. Come è nello stile SNO saranno discussi in modo interattivo alcuni Casi Clinici. Vi aspettiamo numerosi, grati per l'impegno e la ospitalità di Steno Rinalduzzi, nello spirito di rinnovamento rappresentato dal nostro giovane Coordinatore Regionale: Andrea WLDERK, Neuroradiologo Interventista che è consapevole di camminare sulle spalle di giganti che hanno fatto la Storia della SNO nel Lazio ed a livello nazionale: Giancarlo Scarda e Luigi Sinibaldi. Arrivederci a tutti a Rieti sabato 7 Dicembre.

Il Coordinamento Regionale SNO Lazio

ALLEGATO 2 PREVENTIVO



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI – Tel. 07462781 – PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

UOSD: Sviluppo Competenze e Formazione
REFERENTE: Dott. Marino Formichetti
Tel. 0746279456 Fax 0746278742 – e-mail: formazione@asl.rieti.it
Referente per quanto comunicato: Sig.ra Antonella Cenciotti

SPETT.LE NOVARTIS

OGGETTO: Preventivo di spesa evento formativo denominato:
Congresso REGIONALE SNO LAZIO
ASL RIETI – Via del Terminillo, n. 42
07 Dicembre 2024 – SABINA UNIVERSITAS – POLO UNIVERSITARIO DI
RIETI

Con riferimento all'oggetto si riporta in visione il preventivo di spesa per la realizzazione dell'Evento con richiesta di valutazione ai fini di una vostra eventuale sponsorizzazione non condizionante dell'evento.

SPESE PER ACCREDITAMENTO ECM

(Gestione Pratica ECM) € 200,00

SPESE PER LUNCH (N°. 80 PERSONE circa) € 1.000,00

GESTIONE EVENTO

**(spese di gestione sala, spese materiale tipografico,
segreteria organizzativa) € 300,00**

TOTALE € 1.500,00

In attesa di gentile riscontro inviamo cordiali saluti.

UOSD SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE

Dott. Marino Formichetti

Rieti, 26/07/2022

ALLEGATO 3

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La tutela, il corretto trattamento e l'adeguata riservatezza dei dati personali costituiscono per il Gruppo Novartis un fatto di fondamentale importanza. Viene, dunque, comunicata la presente informativa (in seguito, "**Informativa Privacy**" o, più semplicemente, "**Informativa**"), dal momento che Novartis Farma S.p.A. ("**Affiliate**") effettuerà il trattamento di dati personali (i "**Dati Personali**") relativi a soggetti che rientrano in una o più tra le seguenti categorie di interessati ("**Interessati**"):

- le persone fisiche che cedono beni e/o prestano servizi a Affiliate;
- i legali rappresentanti, i procuratori e le persone di riferimento degli enti, anche privi di personalità giuridica, che cedono beni e/o prestano servizi a Affiliate; e
- gli ospiti e i visitatori presso la sede legale, le sedi amministrative, gli stabilimenti e gli uffici di Affiliate.

Ai vari soggetti che cedono beni e/o prestano servizi a Affiliate si farà in prosieguo riferimento, per semplicità, utilizzando l'espressione "**Fornitori**". Affiliate avrà la responsabilità giuridica per il trattamento dei Dati Personali e, in particolare, stabilirà le finalità e i mezzi del trattamento stesso, venendo quindi a rivestire la qualità di titolare del trattamento ("**Titolare**"), ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali (la "**Normativa Privacy**").

Ai fini della presente Informativa, la Normativa Privacy è costituita dalle seguenti fonti: il Regolamento (UE) n. 679/2016, *Regolamento generale sulla protezione dei dati personali* ("**GDPR**") e il D.lgs. n. 196/2003, *Codice in materia di protezione dei dati personali* ("**Codice Privacy**") e successive modifiche e integrazioni. Si invita, pertanto, a leggere attentamente la presente Informativa Privacy, che stabilisce su quali basi giuridiche, per quali finalità e con quali mezzi sono trattati i Dati Personali e illustra quali sono i diritti dell'Interessato, nonché i doveri e gli obblighi del Titolare del trattamento. Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento relativo al trattamento dei Dati Personali, si invita a contattare il Titolare all'email dpo.italy@novartis.com.

1. Quali Dati Personali saranno trattati?

Affiliate tratterà i Dati Personali comunicati in prima persona dall'Interessato oppure da un proprio Fornitore (ad esempio, la società per la quale l'Interessato presta la propria attività lavorativa). Tra i Dati Personali oggetto di trattamento, a seconda dei casi, rientrano:

- i. **le informazioni personali dell'Interessato, di carattere generale:** nome, cognome, data e luogo di nascita, nazionalità, estremi della carta di identità e/o del passaporto, codice fiscale, eventualmente il genere, indirizzi postali e/o email, numero di telefono fisso o mobile;

- ii. **l'attuale posizione lavorativa dell'Interessato:** titolo di studio e posizione nell'organizzazione del Fornitore, più, eventualmente, la ragione sociale del Fornitore, qualora essa includa Dati Personali dell'Interessato;
- iii. **solo per le persone fisiche: le informazioni bancarie e finanziarie** dell'Interessato, ossia i dettagli del conto corrente e del numero di IBAN;
- iv. **i dati identificativi elettronici dell'Interessato, se necessari per prestazione dei servizi concordati** contrattualmente, quali: diritti di accesso, chiave di login, *password*, numero di *badge*, indirizzo IP, *cookies* (tecnici e di performance – esclusi, in ogni caso, i *cookies* di profilazione), tempi di accesso e di connessione ai sistemi informatici o alle reti informatiche di Affiliate; e
- v. **immagini o suoni registrati da telecamere di sorveglianza o registratori** esclusivamente per consentire o agevolare la tutela della sicurezza interna alla Società e per proteggere il relativo patrimonio aziendale.

Qualora il Fornitore intenda mettere a disposizione di Affiliate i Dati Personali di ulteriori Interessati (ad esempio, le informazioni relative ad altri suoi dipendenti), sarà obbligato a consegnare anche a questi ultimi una copia della presente Informativa.

2. Per quali finalità sono trattati i Dati Personali?

2.1 Base giuridica del trattamento

I Dati Personali non formeranno oggetto di trattamento da parte di Affiliate se non in quanto e nella misura in cui la Normativa Privacy lo consenta e, comunque, in relazione a specifiche finalità espressamente stabilite dal Titolare – successivamente elencate.

Per questo motivo, il trattamento avverrà solo in presenza di una o più tra le seguenti condizioni (c.d. basi giuridiche del trattamento):

- Affiliate ha ottenuto il preventivo consenso dell'Interessato;
- il trattamento è necessario affinché Affiliate adempia le proprie obbligazioni contrattuali nei confronti del Fornitore oppure affinché Affiliate possa dar corso ad attività pre-contrattuali su richiesta del Fornitore stesso;
- il trattamento è necessario per l'adempimento degli obblighi derivanti a Affiliate dalla legge o da fonti regolamentari nazionali, del diritto dell'Unione europea o del diritto internazionale;
- il trattamento è necessario per proteggere interessi o diritti fondamentali dell'Interessato.

Laddove i Dati Personali formino oggetto di trattamento in base al presente criterio, il Titolare opererà e manterrà un bilanciamento fra il proprio legittimo interesse e le esigenze di riservatezza dell'Interessato stesso. Di seguito, alcuni esempi di “legittimo interesse” di Affiliate:

- prevenire, nei casi consentiti dall'ordinamento giuridico, sia frodi o altri reati, sia usi non consentiti o non appropriati di prodotti o di servizi in qualsiasi modo riconducibili a Affiliate, sia utilizzi non consentiti o non appropriati di strumenti informatici messi a disposizione dell'Interessato, anche a titolo di comodato, da Affiliate stessa;

- cedere a soggetti terzi, in tutto o in parte, beni aziendali (*assets*) oppure aziende o rami d'azienda di Affiliate ovvero consentire, viceversa, a Affiliate di acquisire da soggetti terzi *assets* o complessi aziendali;
- poter usufruire di taluni servizi forniti da soggetti terzi: ad esempio, utilizzare piattaforme informatiche, di titolarità di società estranee al Gruppo Novartis, per rendere più efficiente il trattamento dei Dati Personali;
- formulare offerte e/o cedere ai propri clienti i prodotti commercializzati da Affiliate; e
- perseguire e conseguire gli obiettivi, di responsabilità sociale d'impresa, con eventuale reportistica negli appositi documenti informativi previsti dall'ordinamento giuridico.

2.2 Finalità del trattamento

Formeranno oggetto di trattamento solo i Dati Personali dell'Interessato necessari per raggiungere le finalità specifiche di seguito riportate:

- compiere atti di amministrazione interna, relativi ai Fornitori, a partire dalla registrazione nei sistemi aziendali di gestione delle anagrafiche fino all'esecuzione dei pagamenti dovuti;
- gestire procedimenti – anche competitivi – di selezione del futuro Fornitore, incluse le relative fasi preparatorie, trattare le proposte di offerta da quest'ultimo indirizzate a Affiliate e, una volta stipulato il contratto, svolgere ogni altra attività legata all'esecuzione delle prestazioni ivi previste;
- eseguire il controllo e il monitoraggio delle attività svolte all'interno dei siti aziendali di Affiliate, anche per verificare l'effettiva osservanza, da parte del Fornitore, delle norme giuridiche e delle *policies* in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- consentire, nei casi previsti, la presenza del Fornitore a sessioni di formazione organizzate da Affiliate presso le proprie sedi (per esempio, in materia di farmacovigilanza), affinché il Fornitore possa eseguire in maniera appropriata le prestazioni previste dallo specifico contratto stipulato con Affiliate stessa;
- utilizzare le risorse tecniche digitali e di *information technology* di Affiliate, ivi comprese le infrastrutture informatiche e le strutture di *business continuity*;
- assicurare la conformità dell'attività d'impresa di Affiliate con le norme derivanti dalla legge o da fonti regolamentari nazionali, del diritto dell'Unione europea o del diritto internazionale e, a tal proposito, eseguire gli adempimenti richiesti, quali, ad esempio: compilazione dei documenti relativi alle imposte sui redditi e alle detrazioni fiscali; gestione di inadempimenti, di casi di condotta illegittima o di frode e conduzione delle correlate attività di verifica; preparazione della difesa legale, in caso di contenzioso;
- eseguire tutte le attività necessarie in occasione di c.d. operazioni straordinarie che coinvolgano la società, quali fusioni o acquisizioni;
- provvedere alla gestione e all'archiviazione delle informazioni richieste dall'ordinamento giuridico;

- provvedere agli adempimenti correlati all'attività di corretta tenuta dei documenti e dei libri contabili e all'attività di fatturazione; e
- qualsiasi altra finalità richiesta dalla legislazione vigente.

3. Chi accederà ai Dati Personali e a chi saranno trasferiti?

Nel comunicare la presente Informativa, Affiliate dichiara e garantisce che non farà in alcun modo un uso strumentale, né commerciale dei Dati Personali.

I Dati Personali, inoltre, non formeranno oggetto di trasferimento o di condivisione con terze parti, se non con le categorie di soggetti di seguito elencate – e, comunque, sempre e solo per perseguire le finalità sopra indicate (le “**Terze Parti**”):

- il personale dipendente di Affiliate, le cui mansioni prevedono lo svolgimento delle succitate attività di trattamento. Per completezza d'informazione, l'espressione “personale dipendente di Affiliate” ricomprende anche i dipendenti di altre società del gruppo di cui Affiliate fa parte;
- gli agenti e/o gli intermediari di Affiliate, solo se e in quanto il contratto che li vincola a quest'ultima preveda apposite disposizioni in materia di trattamento e di protezione dei dati personali;
- persone fisiche ed enti, anche privi di personalità giuridica, che cedono beni e/o prestano servizi a Affiliate;
- in particolare, i Fornitori di soluzioni di *information technology* e di servizi di *cloud storage and repository*, i costitutori dei *database* messi a disposizione di Affiliate a titolo di licenza;
- ogni altra terza parte legittimamente cessionaria, in tutto o in parte, di diritti e/o di obbligazioni di Affiliate; e
- i consulenti e i professionisti, esterni a Affiliate, nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti dei cui servizi Affiliate si avvale, anche per le c.d. operazioni societarie straordinarie.

Le Terze Parti sopra richiamate sono comunque obbligate, in virtù di specifico contratto, a garantire un livello di protezione e di confidenzialità dei Dati Personali tale da rispettare ogni obbligo normativo in materia di trattamento e di sicurezza delle informazioni, inclusi gli obblighi e i doveri derivanti dalla Normativa Privacy.

I Dati Personali potranno essere, altresì, trasferiti o messi a disposizione delle competenti autorità amministrative e di organi giurisdizionali, nazionali e/o sovranazionali, laddove ciò sia imposto dall'ordinamento giuridico o in virtù di apposito provvedimento amministrativo o giurisdizionale.

I Dati Personali potrebbero, inoltre, essere trattati, resi accessibili o archiviati in un Paese diverso da quello in cui Affiliate ha la propria sede legale e le proprie sedi amministrative e che potrebbe non offrire lo stesso livello di protezione dei Dati Personali.

Qualora i Dati Personali fossero trasferiti a società terze con sede in Paesi stranieri, Affiliate si accerterà che essi siano tutelati (i) applicando il livello di protezione richiesto dalla Normativa Privacy italiana, (ii) assicurando che il trattamento sia conforme alle *policies* e agli *standard* vigenti all'interno del Gruppo Novartis e (iii) trasferendo i suoi dati personali solo sulla base di clausole contrattuali *standard* approvate dalla Commissione europea.

Informazioni aggiuntive in merito ai trasferimenti internazionali di dati personali potranno essere richieste esercitando i diritti indicati nella seguente Sezione 6, con la possibilità di ottenere una copia delle idonee misure di tutela effettivamente adottate.

Per il trasferimento transfrontaliero di Dati Personali all'interno di società appartenenti al Gruppo Novartis, si informa che quest'ultimo ha adottato le *Binding Corporate Rules*, vale a dire un sistema di principi, norme e strumenti, fondato sul diritto dell'Unione europea e teso a assicurare un effettivo livello di protezione dei dati personali nelle ipotesi di un loro trasferimento al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE) e dalla Svizzera.

4. Come vengono protetti i Dati Personali?

Sono state predisposte adeguate misure tecniche e organizzative per assicurare un livello adeguato di protezione e di riservatezza dei Dati Personali.

Tali misure sono state adottate per tutelare i Dati Personali contro distruzione, alterazioni, perdite accidentali, accessi non autorizzati o, comunque, contro ogni altra forma illegittima di trattamento degli stessi.

Dunque, quando trattiamo i Dati Personali, Affiliate si impegna a:

- raccogliere e trattare solo i Dati Personali che sono necessari, adeguati, rilevanti e non eccessivi rispetto alle finalità perseguite e da conseguire; e
- assicurare che i Dati Personali siano sempre aggiornati e accurati.

Per quest'ultimo motivo, potrà accadere che Affiliate richieda al Fornitore conferma dei Dati Personali oggetto di attuale trattamento. In ogni caso, Affiliate invita gli Interessati a comunicare ogni aggiornamento dei Dati Personali stessi, in caso di modifiche sopravvenute, in modo da poter assicurare una costante esattezza delle informazioni disponibili e operazioni di trattamento sempre adeguate.

5. Per quanto tempo saranno conservati i Dati Personali?

Affiliate conserverà i Dati Personali per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui essi sono stati trattati o, comunque, per il periodo di tempo necessario all'adempimento di doveri imposti dalle vigenti norme legislative o regolamentari nazionali o dall'ordinamento giuridico dell'Unione europea o dal diritto internazionale.

Con la sottoscrizione del contratto al quale la presente Informativa è allegata, il periodo di conservazione è costituito dal periodo di vigenza del contratto stesso, oltre al termine di

prescrizione per l'eventuale esercizio di azioni in giudizio a tutela dei diritti contrattuali delle Parti. Concluso il periodo di conservazione, i Dati Personali saranno rimossi dai sistemi di conservazione e archiviazione di Affiliate.

I Dati Personali raccolti e trattati nel contesto di una controversia saranno cancellati (i) non appena sarà stato raggiunto un accordo transattivo c.d. "tombale", in virtù del quale ciascuna delle quali avrà dichiarato di "non aver nulla a pretendere" oppure (ii) alla pubblicazione di un provvedimento giurisdizionale definitivo oppure, (iii) in presenza di un provvedimento giurisdizionale non definitivo, una volta decorsi i termini per esperire i mezzi di impugnazione ordinari.

6. Quali sono i diritti dell'Interessato e come potranno essere esercitati?

L'Interessato potrà esercitare i diritti di seguito riportati, alle condizioni stabilite dalla vigente Normativa Privacy:

- il diritto di accedere ai propri Dati Personali, oggetto di trattamento da parte di Affiliate (articolo 15 GDPR); qualora l'Interessato ritenga che le informazioni siano errate, obsolete o incomplete, potrà esercitare il diritto di ottenerne la rettifica, l'integrazione e l'aggiornamento senza giustificato ritardo (articolo 16 GDPR);
- il diritto di richiedere e ottenere la cancellazione dei propri Dati Personali ("diritto all'oblio") o la limitazione degli stessi a particolari categorie di trattamento (articoli 17 e 18 GDPR);
- il diritto di revocare il suo consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la piena validità giuridica dei trattamenti eseguiti prima della revoca e, comunque, il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei Dati Personali (articolo 21 GDPR);
- il diritto di richiedere la portabilità dei Dati Personali (articolo 20 GDPR), vale a dire il diritto a che i propri Dati Personali comunicati a Affiliate siano restituiti all'Interessato o trasmessi ad altro soggetto di propria scelta, senza impedimento da parte di Affiliate stessa, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un pc o da altro dispositivo elettronico; e
- il diritto di presentare un reclamo formale all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

In caso di dubbi riguardo ai propri diritti oppure in caso di volontà di esercitarli, l'Interessato potrà inviare prima di tutto un'email a dpo.italy@novartis.com. Qualora l'Interessato non fosse comunque soddisfatto del modo in cui Affiliate tratta i suoi Dati Personali, potrà inviare una richiesta specifica al Responsabile della Protezione dei Dati all'indirizzo email global.privacy_office@novartis.com, che curerà tale richiesta senza indugio.

7. Come l'Interessato sarà informato circa modifiche alla Privacy Policy di Affiliate?

Qualsiasi cambiamento futuro o qualsiasi modifica alle finalità e/o alle modalità, illustrate nella presente Informativa, del trattamento dei Dati Personali dell'Interessato saranno comunicati

attraverso i consueti canali di comunicazione aziendale: ad esempio, aggiornando il sito web istituzionale della società oppure via email.

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Tra

Azienda Sanitaria Locale Rieti, con sede legale in Rieti, Via del Terminillo, 42, CAP 02100, C.F. e/o P. IVA 00821180577, in persona del legale rappresentante *p.t.* Dr. Marino Formichetti, munito degli occorrenti poteri (di seguito, il “**Provider**”)

E

NOVARTIS FARMA S.p.A., società con unico azionista, cap. soc. Euro 18.200.000,00 i.v., con sede legale in Milano, Viale Luigi Sturzo, 43 – CAP 20154, P. IVA n. 02385200122 e Codice Fiscale 07195130153, nelle persone dei procuratori Graziano Gibelli e Rebecca De Luca, muniti degli occorrenti poteri (di seguito, lo “**Sponsor**” o “**Società**”),

di seguito, disgiuntamente, la “**Parte**” e, congiuntamente, le “**Parti**”.

Premesso che:

- a. il Provider, ID 14, è un soggetto attivo e qualificato nel campo della Formazione Continua in Sanità (“**ECM**”) e, pertanto, è abilitato e accreditato a livello nazionale presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua per realizzare attività formative riconosciute idonee ai fini dell’ECM, individuando e attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti;
- b. il Provider, nel pieno rispetto dell’Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017 (G.U. – Serie Generale n. 274 del 23.11.2017, l’“**Accordo**”) e, in quanto ancora applicabili, del “*Regolamento dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato-Regioni del 05.11.2009 e per l’accreditamento*”, approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua il 13.01.2010 (di seguito, per brevità, il “**Regolamento**”), dei regolamenti recanti la nuova disciplina ECM, applicativi dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato-Regioni del 19.04.2012 recante le “*Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider nazionali e regionali/province autonome*” e della Determina della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 18 Gennaio 2011 e, in generale, di tutta la normativa applicabile in materia di Educazione Continua in Medicina (di seguito, congiuntamente, la “**Normativa ECM**”), ha progettato e intende erogare, sotto la propria responsabilità, un evento ECM finalizzato all’aggiornamento professionale di medici - tutte le discipline, infermieri, tecnici della fisiopatologia, dal titolo **RIUNIONE REGIONALE SNO LAZIO**, che si terrà a **Rieti**, il giorno **07 dicembre 2024**, meglio descritto nell’**Allegato 1** (di seguito, l’“**Evento**”);
- c. il Provider, nel rispetto della Normativa ECM e dell’art. 124 del D.lgs. 24 aprile 2006, n. 219, intende acquisire sponsorizzazioni, onde assicurarsi finanziamenti per la realizzazione dell’Evento;

- d. Novartis Farma S.p.A. è una società farmaceutica impegnata nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni terapeutiche finalizzate a migliorare la qualità di vita dei pazienti;
- e. il Provider ha sottoposto a Novartis Farma S.p.A. il programma dell'Evento, chiedendo a quest'ultima se fosse interessata a contribuirvi in qualità di sponsor;
- f. Novartis Farma S.p.A. si è dichiarata disponibile a sponsorizzare l'Evento ai termini e alle condizioni riportati nel presente contratto (di seguito, il “**Contratto**”).

Tutto ciò premesso, le Parti stipulano e convengono quanto segue:

1. Oggetto del Contratto

- 1. Le Parti concordano che le presenti condizioni contrattuali regolano, in ossequio alla Normativa ECM, il rapporto di sponsorizzazione tra Provider e Sponsor con specifico riferimento all'Evento citato al paragrafo b) delle premesse che precedono.
- 2. In particolare, lo Sponsor si obbliga a finanziare l'Evento ECM corrispondendo il compenso concordato ed espressamente indicato al successivo art. 5, mentre il Provider assume l'obbligo di pubblicizzare la denominazione e il segno distintivo dello Sponsor secondo quanto prescritto dalle disposizioni che seguono.
- 3. I patti contenuti nel presente Contratto e nei relativi allegati costituiscono l'intero accordo tra le Parti e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente Contratto o agli allegati senza preventivo accordo scritto tra le Parti.

2. Obblighi del Provider

- 1. Il Provider si impegna a organizzare e a realizzare l'Evento secondo regole di correttezza e di trasparenza, senza subire interferenze da parte dello Sponsor e dichiara di svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi, tenuto conto di quanto stabilito dalla Normativa ECM. Il reperimento di tutte le risorse e dei mezzi necessari a garantire il buon esito dell'Evento è rimesso al Provider. Il Provider dichiara e garantisce di possedere le competenze e le risorse adeguate per progettare, organizzare e svolgere l'Evento e, più in generale, gli eventi formativi riservati agli operatori sanitari e accreditabili da parte delle Autorità competenti, definendone autonomamente i contenuti didattici. Resta inteso che i fondi necessari per lo svolgimento dell'Evento potranno essere recuperati dal Provider anche attraverso il ricorso ad altri *sponsors*.
- 2. Il Provider è responsabile dell'organizzazione dell'Evento e del relativo contenuto formativo (che determina unilateralmente), della qualità scientifica e didattica, così come dell'integrità etica di tutte le attività educative e formative che verranno svolte in occasione dello stesso. Sin d'ora, il Provider indica come responsabile scientifico dell'Evento il Dr. Steno Rinalduzzi (di seguito, il “**Responsabile**”).

Scientifico”), mentre, ai fini del presente Contratto, la referente dello Sponsor sarà Agnese Giardino (di seguito, il “**Referente**”).

3. Il Provider dichiara che l’Evento è stato organizzato e sarà condotto dal Responsabile Scientifico in modo imparziale e obiettivo, in piena autonomia e senza influenza o interferenza alcuna. Interesse delle Parti è, infatti, quello che venga erogata ai discenti attività formativa svolta con professionalità e rigore scientifico e con la massima indipendenza, dal momento che le finalità dell’Evento sono e dovranno restare unicamente quelle di educazione e formazione.
4. Al fine di consentire una verifica sulla qualità e sull’obiettività scientifica dell’Evento, il Provider dichiara sin d’ora che sottoporà a docenti e discenti uno specifico questionario, nel quale questi potranno esprimere i propri commenti, indicando fra l’altro eventuali conflitti d’interesse percepiti nel materiale distribuito o nella gestione generale dell’Evento. Il Provider dichiara e garantisce che il Responsabile Scientifico e il personale docente coinvolto nell’ideazione e nella realizzazione dell’Evento non conseguiranno alcun vantaggio dalla sponsorizzazione dell’Evento stesso da parte dello Sponsor o, comunque, a seguito della sottoscrizione del presente Contratto.
5. Il Provider si impegna a menzionare in modo esplicito lo Sponsor sia durante la fase di inserimento dell’Evento nel piano formativo che sul materiale formativo dell’Evento, indicando, ove richiesto, il supporto offerto dallo Sponsor, nel pieno rispetto della Normativa ECM.
6. Ai sensi dell’art. 80, comma 5, dell’Accordo, l’elenco e gli indirizzi dei partecipanti all’Evento verranno mantenuti riservati e non saranno trasmessi allo Sponsor e, comunque, non saranno utilizzati a fini commerciali. Tuttavia, sarà possibile comunicare allo Sponsor solo il numero complessivo dei discenti presenti all’Evento formativo.
7. Il Provider si obbliga a:
 - a. provvedere al versamento del contributo ECM alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua;
 - b. inserire l’Evento nel calendario delle manifestazioni presenti sul proprio sito web o ad avvalersi di altri mezzi e strumenti che pubblicizzino la manifestazione, ai sensi dell’art. 62 dell’Accordo;
 - c. esporre la denominazione e il logo aziendale dello Sponsor, in ossequio alla normativa ECM e secondo quanto più avanti specificato.
8. Il Provider si impegna a fornire allo Sponsor, almeno 75 (settantacinque) giorni prima dell’inizio dell’Evento, il programma, la documentazione e tutte le informazioni necessarie per procedere alla richiesta di autorizzazione all’AIFA prevista dall’art. 124 del D.lgs. n. 219/2006. In ogni caso, il Programma definitivo dell’Evento deve essere trasmesso almeno 40 (quaranta) giorni prima della data di svolgimento dello stesso.

9. Il Provider si impegna a riportare sul materiale promozionale di presentazione, sponsorizzazione e diffusione dell'Evento (tra cui, a mero titolo esemplificativo, i dépliant e i programmi) la denominazione sociale e/o il logo dello Sponsor, nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla Normativa ECM e secondo le caratteristiche tecniche stabilite di comune accordo tra le Parti, accompagnato dalla dicitura *“evento sponsorizzato da Novartis”* oppure dalla dicitura *“con la sponsorizzazione non condizionante di Novartis”*. Tutto il materiale, promozionale e didattico, predisposto ai fini dello svolgimento dell'Evento rimarrà di proprietà esclusiva del Provider. Il Provider autorizza lo Sponsor a provvedere alla distribuzione del materiale promozionale dell'Evento. Il Provider, ai sensi dell'art. 79, comma 9, dell'Accordo consentirà l'accesso in aula di massimo due rappresentanti dello Sponsor, purché ciò non condizioni l'attività formativa.
10. Il Provider invierà allo Sponsor, entro 30 (trenta) giorni dalla data di chiusura dell'Evento, il consuntivo dei relativi costi.
11. Il Provider conserverà la documentazione relativa ai rapporti con lo Sponsor per un periodo di 5 (cinque) anni.

3. **Obblighi dello Sponsor**

1. Lo Sponsor si obbliga a sponsorizzare l'Evento di cui al punto b) delle premesse al presente Contratto e a fornire le indicazioni necessarie all'esatta esecuzione della sponsorizzazione, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 4 del presente Contratto, nonché della Normativa ECM.
2. Lo Sponsor si obbliga a corrispondere il contributo finanziario di cui all'**Allegato 2**, secondo quanto indicato all'art. 5 del presente Contratto. Tale contributo dovrà essere utilizzato dal Provider – in collaborazione con il Responsabile Scientifico, per le funzioni di competenza di quest'ultimo – esclusivamente per la realizzazione dell'Evento di cui al punto b) delle premesse.
3. Lo Sponsor garantisce di essere a conoscenza delle disposizioni di cui alla Normativa ECM sulla pubblicità, sulla sponsorizzazione e sul conflitto di interessi e promette e garantisce di astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento finalizzato a influenzare in qualunque modo l'operato del Provider.

4. **Conflitto di interessi tra Provider e Sponsor dell'Evento**

1. Al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi e in ossequio alle “Determinazioni” approvate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in data 08.10.2010 in tema di violazioni del “Regolamento” e dell'Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017, le Parti convengono che:
 - a. nessun compenso potrà essere pagato dallo Sponsor al Responsabile Scientifico dell'Evento, a singoli docenti o agli altri soggetti a qualunque titolo coinvolti nell'attività sponsorizzata. Tali pagamenti/rimborsi saranno

effettuati esclusivamente dal Provider, sulla base del proprio regolamento interno;

- b. il Provider si impegna ad acquisire le necessarie dichiarazioni relative ai rapporti pregressi del Responsabile Scientifico e dei docenti con soggetti portatori di interessi commerciali, che potrebbero trarre vantaggio dalle attività formative;
- c. la progettazione e l'erogazione delle attività formative, nonché la predisposizione e la produzione del materiale educativo sono gestite unicamente dal Provider. Lo Sponsor non deve e non può in alcun modo influenzare la pianificazione dei contenuti, né lo svolgimento dell'attività educativa che sponsorizza;
- d. lo Sponsor, nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, non può subordinare il pagamento del compenso ovvero l'erogazione del finanziamento concordato a direttive o a consigli che riguardino i contenuti, il corpo docente o altre questioni relative al normale svolgimento dell'Evento formativo;
- e. il Provider può autorizzare lo Sponsor a diffondere informazioni relative all'attività ECM presso la comunità dei professionisti della sanità; tuttavia, tale eventuale informativa dovrà essere preventivamente concordata con il Provider e dovrà evidenziare che l'attività ECM è espletata dal Provider con il supporto economico non condizionante dello Sponsor;
- f. il Provider raccoglierà le richieste di adesione dei partecipanti all'Evento formativo senza interferenze da parte dello Sponsor, garantendo la riservatezza degli elenchi, dei nominativi e degli indirizzi dei partecipanti, che non potranno essere trasmessi allo Sponsor o, comunque, essere utilizzati a fini commerciali;
- g. il Provider, nel corso dell'Evento, inviterà i partecipanti a compilare uno specifico questionario, in cui potranno indicare se hanno percepito influenza di interessi commerciali nel corso di svolgimento dell'attività formativa;
- h. nessun materiale promozionale sarà mostrato o distribuito nella stessa sala ove si svolge l'attività formativa.
- i. il materiale cartaceo, nelle pagine dedicate alle attività ECM, nelle pagine adiacenti o all'interno di strumenti correlati (ad esempio, nelle pagine dedicate alla valutazione dell'apprendimento), non recherà alcuna forma di pubblicità, né alcun riferimento allo Sponsor;
- j. è consentito indicare lo Sponsor nell'ultima pagina di *dépliants*, programmi di attività ECM e materiale informativo, nonché prima dell'inizio e dopo la fine dell'Evento stesso. In nessun caso potrà essere fatto riferimento, durante lo svolgimento dell'Evento e negli spazi dedicati alla formazione, al nome commerciale dei prodotti di interesse sanitario.

5. Corrispettivo e modalità di pagamento

1. A fronte degli impegni assunti dal Provider ai sensi del presente Contratto, lo stesso percepirà, a titolo di corrispettivo, l'importo di Euro **1.500,00 (EURO millecinquecento/00)**, come da preventivo allegato (**Allegato 2**). Il corrispettivo sarà pagato dallo Sponsor dietro presentazione di regolare fattura, emessa alla conclusione dell'evento, mediante bonifico bancario sul c/c n. IBAN: IT 15 K 01005 14600 000000218110 intestato al Provider, a 90 giorni dalla data di ricezione della fattura da parte di Novartis.
2. Le fatture dovranno essere intestate alla Società, dovranno riportare il numero d'ordine preventivamente comunicato dalla Società e dovranno essere trasmesse al sistema di interscambio informatico dell'Agenzia delle Entrate (SDI), come da normativa vigente. Il codice SDI da utilizzare per l'invio delle fatture alla Società è **IRKA1JB**.
3. Al fine di rendere più semplice e celere il processo di fatturazione, il Provider si impegna a creare, solo a seguito di richiesta della Società, un "electronic supplier account" all'interno della piattaforma per la fatturazione elettronica adottata dal Gruppo Novartis ("network solution": di seguito, "Piattaforma"). Grazie a tale Piattaforma, il Provider avrà anche la possibilità di ricevere gli ordini di acquisto e di emettere le conseguenti fatture elettroniche.
4. Nessun compenso sarà corrisposto dallo Sponsor al Responsabile Scientifico dell'Evento, ai docenti e/o ai relatori, né a qualsiasi altro collaboratore o fornitore del Provider, che a qualsiasi titolo prenda parte all'Evento.
5. Il Provider dichiara e garantisce che il compenso corrisposto dallo Sponsor, indicato nel presente Contratto, quanto all'importo e alle modalità di pagamento, non è condizionante sui contenuti delle attività ECM, ma ha esclusivamente la mera finalità di fornire il necessario supporto finanziario per la buona riuscita dell'Evento.
6. In applicazione dell'art. 5, comma 1, parte seconda, del D.lgs. n. 231/2002 e successive modifiche e integrazioni, in caso di ritardo nel pagamento per causa imputabile allo Sponsor, matureranno a favore del Provider interessi di mora convenzionalmente stabiliti nella misura del 4% (quattroper cento) annuo.

6. Durata e scioglimento del Contratto.

1. Il presente Contratto è efficace dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione di tutte le procedure e tutte le attività relative all'Evento, prevista per il **07 dicembre 2024**.
2. Le Parti convengono che, ove il presente Contratto venisse sottoscritto in data successiva rispetto a quella dell'inizio effettivo delle attività, le prestazioni eseguite *medio tempore* dovranno comunque considerarsi disciplinate dalle previsioni contenute nel presente Contratto.

3. Lo Sponsor avrà facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., inviando mera comunicazione via raccomandata a/r o via PEC, contenente la dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola, qualora il Provider:
 - i. utilizzi il corrispettivo ricevuto dallo Sponsor in maniera difforme rispetto a quanto convenuto; oppure
 - ii. leda, in qualsiasi modo, l'immagine dello Sponsor; oppure
 - iii. negli altri casi previsti dal presente Contratto.
4. In caso di inadempimento di uno qualsiasi degli impegni qui assunti, la Parte non inadempiente potrà risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., qualora la Parte inadempiente non abbia posto rimedio al proprio inadempimento contrattuale entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa diffida ad adempiere, inviata mediante lettera raccomandata a/r o via PEC.
5. Laddove Farindustria o la Commissione Nazionale per la Formazione Continua o AGENAS adottino provvedimenti ostativi all'esecuzione del presente Contratto (ivi incluso un eventuale "blocco" da parte di Farindustria delle sponsorizzazioni delle attività congressuali medico- scientifiche e di formazione ECM ad opera delle imprese farmaceutiche associate), esso si intenderà automaticamente risolto, con decorrenza dall'entrata in vigore del provvedimento stesso, previa mera comunicazione mediante lettera raccomandata a/r o via PEC. In tal caso, lo Sponsor verserà al Provider i corrispettivi maturati per le attività effettivamente svolte e documentate da quest'ultimo sino al momento del verificarsi dell'evento risolutivo.
6. Qualora al Provider venisse revocata, per qualsiasi motivo, la registrazione presso AGENAS per lo svolgimento di eventi accreditati ai fini del programma di formazione continua in medicina in pendenza del presente Contratto, quest'ultimo si intenderà automaticamente risolto, con diritto dello Sponsor alla restituzione di quanto eventualmente versato in via anticipata e, in ogni caso, salvo il diritto di quest'ultimo al risarcimento dei danni laddove la revoca della registrazione sia avvenuta per fatto imputabile al Provider. Resta escluso il rimborso da parte dello Sponsor di qualsiasi spesa o costo sostenuto o già impegnato dal Provider.
7. Nell'ipotesi di recesso unilaterale dello Sponsor ovvero di risoluzione consensuale del Contratto, lo Sponsor sarà comunque tenuto a corrispondere al Provider: - il corrispettivo maturato fino al momento del recesso o della risoluzione per le attività già esattamente svolte e ritenute in linea con il programma dell'Evento, ivi compresi spese e costi vivi non ripetibili (previa dimostrazione da parte del Provider) sostenuti o già impegnati prima della comunicazione del recesso o della volontà di risolvere consensualmente il Contratto.
8. Nell'ipotesi, invece, di cessazione anticipata del presente Contratto per cause non imputabili alle parti, non prevedibili e al di fuori del controllo di esse (a titolo

esemplificativo, ma non esaustivo: forza maggiore [intendendosi per forza maggiore eventi quali pandemie, epidemie, emergenze sanitarie, guerre, sommosse, tumulti, scioperi, disordini civili, insurrezioni, disastri ambientali, atti di terrorismo e/o da qualsiasi altra causa indipendente dalla volontà delle Parti], atto dell'autorità [intendendosi per atto dell'autorità qualsiasi provvedimento di natura legislativa o regolamentare, quali leggi, DPCM, provvedimenti o circolari delle Autorità Sanitarie nazionali o regionali, ecc.] o caso fortuito), lo Sponsor corrisponderà al Provider: - qualora l'evento abbia avuto un inizio di esecuzione e successivamente ne venga impedita la prosecuzione per causa di forza maggiore/factum principis/caso fortuito, il corrispettivo (identificato nelle spese e nei costi definiti nel preventivo) sostenuto dal Provider per attività già esattamente svolte e in linea con il programma dell'Evento fino al verificarsi della causa di forza maggiore/factum principis/caso fortuito. Lo Sponsor corrisponderà altresì al Provider il 50% dei costi non ripetibili – previa dimostrazione da parte del Provider – eventualmente già impegnati dal Provider prima della conoscenza della causa di forza maggiore/factum principis/caso fortuito per attività non svolte in forza della causa di forza maggiore/factum principis/caso fortuito. Il restante 50% rimane a carico del Provider, quale promotore dell'Evento. È espressamente esclusa qualsiasi altra forma di indennizzo o risarcimento; - qualora, invece, l'evento non abbia avuto inizio, il 50% del corrispettivo dei costi non ripetibili – previa dimostrazione da parte del Provider – sostenuti o già impegnati prima della conoscenza della causa di forza maggiore/factum principis/caso fortuito, a condizione che siano in linea con il programma dell'Evento e riportate nel preventivo. Il restante 50% rimane a carico del Provider, quale promotore dell'Evento. È espressamente esclusa qualsiasi altra forma di indennizzo o risarcimento. In tutte le ipotesi, fanno eccezione i costi riferibili a servizi eseguiti specificamente per lo Sponsor, su richiesta espressa di quest'ultimo (es., gadget o stand con logo aziendale), che saranno sostenuti al 100% dallo Sponsor.

9. In caso di estinzione, per qualsivoglia ragione, del presente Contratto ovvero nelle ipotesi di mancato svolgimento e/o di interruzione dell'Evento e, in ogni caso, al termine dell'Evento stesso, le Parti dovranno astenersi dall'utilizzare qualsiasi materiale e/o informazione confidenziale acquisita in costanza del presente rapporto contrattuale.

7. Protezione dei dati personali e tutela della *privacy*. Confidenzialità e riservatezza

1. Le Parti dichiarano e garantiscono che i dati personali relativi ai propri dipendenti e/o ai propri collaboratori, nonché ai partecipanti all'Evento e/o a terzi, raccolti o utilizzati in occasione dell'Evento stesso (di seguito, i “**Dati Personali**”) saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal Regolamento UE n. 679/2016 (“**GDPR**”), dal D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni – in

particolare, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 (“**Codice della Privacy**”), nonché da ogni altra norma applicabile in materia di protezione dei dati personali (di seguito, congiuntamente, “**Normativa sulla Privacy**”).

2. Resta peraltro inteso che, ai fini della Normativa sulla Privacy sopra citata, titolare del trattamento dei Dati Personali è e resterà il Provider, in persona del suo legale rappresentante, il quale assume, pertanto, ogni responsabilità derivante dal trattamento dei Dati Personali e si impegna a garantire, a manlevare e a tenere indenne lo Sponsor da ogni e qualsivoglia responsabilità, spesa e/o danno eventualmente derivanti dall’illegittimo trattamento di Dati Personali nel corso dell’Evento, estromettendo lo Sponsor stesso da ogni causa a qualsiasi titolo intentata dai propri dipendenti e/o dai propri collaboratori, dai partecipanti all’Evento e/o dai succitati terzi.
3. Le Parti dichiarano e acconsentono reciprocamente ed espressamente che le suddette informazioni siano comunicate e rese accessibili dal Provider alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua o ad altra autorità competente preposta alla verifica del rispetto del “Regolamento” e della Normativa ECM.
4. Il Provider si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare le informazioni aventi natura confidenziale relative allo Sponsor, intendendosi come tali dati, notizie e informazioni in merito ad analisi, prodotti, attività, progetti, tecnologie, *know-how*, organizzazione, processi industriali e clienti dello Sponsor stesso. Tale obbligo di riservatezza sarà valido ed efficace per tutta la durata del presente Contratto, nonché per i 5 (cinque) anni successivi alla sua estinzione, per qualunque causa occorsa.
5. L’impegno di riservatezza previsto all’art. 7.4 che precede non si estende a quelle informazioni che siano o diventino di pubblico dominio, senza responsabilità del Provider oppure che siano legittimamente richieste dalla competente Autorità amministrativa o giudiziaria, nonché nelle ipotesi di cui al precedente art. 7.3.

8. **Proprietà intellettuale**

1. Lo Sponsor concede il diritto di utilizzazione del proprio segno distintivo al Provider per tutta la durata del presente Contratto e nei limiti delle attività e dello scopo ivi previsti, con l’obbligo per il Provider di farne uso in modo corretto, sia dal punto di vista della riproduzione grafica, sia dal punto di vista reputazionale, vale a dire senza ledere l’immagine e/o qualunque altro diritto dello Sponsor, nonché agendo in conformità alle istruzioni e alle prescrizioni da quest’ultimo eventualmente fornite. Resta inteso che lo Sponsor rimane l’unico legittimo titolare del segno distintivo, con espressa esclusione di qualunque relativa licenza, cessione o trasferimento, a qualsiasi titolo, a favore del Provider.
2. Alla data di estinzione, per qualunque causa occorsa, del presente Contratto, il Provider dovrà immediatamente cessare qualunque utilizzo del segno distintivo.

9. Garanzie

1. La stipula del presente Contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell'Evento ed esclude qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza o corresponsabilità fra Provider e Sponsor, in modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile per le obbligazioni dell'altro.
2. Il Provider, nell'osservare i principi di correttezza e di buona fede nell'adempimento delle proprie obbligazioni e nell'esecuzione del contratto *ex artt.* 1175 e 1375 c.c., è tenuto a eseguire in maniera esatta solo ed esclusivamente le attività previste dal Contratto stesso e dai relativi allegati.
3. Le Parti, in riferimento alle limitazioni di responsabilità reciproche, si danno atto di aver preso visione, di ben conoscere e di accettare tutta la normativa che disciplina i limiti e i requisiti di legittimità della pubblicità, della sponsorizzazione e del conflitto di interessi nell'ambito dell'Educazione Continua in Medicina, così come previsto dal "Regolamento" e dalla Normativa ECM.
4. Il Provider si impegna a manlevare e a tenere indenne lo Sponsor da qualsivoglia pretesa e/o azione dovesse essere sollevata da terzi in conseguenza e/o in connessione all'esecuzione dell'Evento, nonché da qualsivoglia responsabilità, danno e spesa dovesse derivare allo Sponsor e/o a terzi in conseguenza e/o in connessione all'Evento e/o ad attività di cui al presente Contratto e per cause imputabili esclusivamente al Provider.

10. Rispetto della normativa applicabile e *policies* Novartis

1. Nell'esecuzione del presente Contratto, il Provider si impegna a:
 - a. astenersi dal promettere, offrire, pagare, sollecitare, indurre a pagare o accettare, anche per interposta persona, per sé o per altri, denaro o altre utilità non dovuti, aventi funzione o finalità corruttiva, nonché ad astenersi dall'accettarne la promessa;
 - b. osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili all'oggetto del Contratto, con particolare riferimento a quelle legate alla lotta alla corruzione, quali, a titolo esemplificativo: la L. n. 190/2012 e successive modifiche e integrazioni, nonché tutti i provvedimenti adottati ai sensi della stessa; il D.lgs. n. 231/2001; il D.lgs. n. 219/2006; il Codice Deontologico di Farmaindustria e i documenti ad esso correlati (delibere, ecc.) e loro successive, anche future, modifiche e integrazioni;
 - c. rispettare, nello svolgimento della propria attività, gli *standard* di diligenza e di qualità del settore di riferimento e, in particolare, quelli richiesti nel settore farmaceutico;
 - d. agire conformemente a tutte le procedure e indicazioni fornite dalla Società in relazione al Contratto, con particolare riferimento al Codice per le Terze Parti, alla policy Anticorruzione del Gruppo Novartis e alle altre

prescrizioni collegate a tale policy, disponibili al link: <https://www.novartis.it/chi-siamo/responsabilita-dimpresa/etica-e-compliance>, che dichiara di avere letto e compreso. Qualora la Società adottasse delle Linee Guida integrative o aggiuntive o delle procedure operative collegate alla policy sopra menzionata, rilevanti rispetto al Contratto, la Società ne fornirà copia al Provider che si impegna sin d'ora al loro rispetto;

- e. osservare, nello svolgimento della propria attività gli standard di diligenza e di qualità del settore di riferimento e, in particolare, quelli richiesti nel settore farmaceutico;
 - f. fornire alla Società, su esplicita richiesta, informazioni relative alle misure anticorruzione adottate.
 - g. svolgere i servizi affidati in assenza di conflitto di interessi, dichiarando in particolare che nessuno dei propri soci, di coloro che ricoprono cariche sociali o incarichi esecutivi al proprio interno e dei soggetti coinvolti nell'esecuzione del Contratto, ivi comprese le eventuali terze parti autonomamente ingaggiate, detiene partecipazioni in società private o ricopre anche cariche sociali, incarichi esecutivi o ruoli decisionali in enti pubblici o società private tali da creare conflitto di interesse, anche solo potenziale, nello svolgimento dell'attività oggetto del presente Contratto o, comunque, tali da violare i divieti previsti dal D.lgs. n. 165/2001 e dalla L. n. 190/2012 e relative ss.mm.ii., impegnandosi a darne comunicazione alla Società qualora tali situazioni si verificassero dopo la sottoscrizione del presente Contratto.
 - h. esercitare la propria attività in totale autonomia e indipendenza da ogni possibile interferenza o induzione esterna che possa condizionare, direttamente o indirettamente, l'esecuzione del Contratto. Nell'eventualità in cui la Società dovesse incorrere nella responsabilità derivante dalla L. n. 190/2012, il Provider verserà alla Società stessa l'importo corrispondente ai danni e/o alle sanzioni al cui pagamento sarà stata dichiarata tenuta, fermo il diritto della Società medesima al risarcimento degli ulteriori danni patiti e patienti;
 - i. munirsi delle opportune autorizzazioni rilasciate dagli enti pubblici di appartenenza in caso di conferimento di incarichi a pubblici dipendenti.
2. Il Provider conferma di aver letto e compreso il contenuto e la portata delle clausole sopra indicate e si obbliga ad adempiere i propri obblighi derivanti dal Contratto nel rispetto di elevati standard di business etici e morali unitamente ad elevati standard di integrità personale.
 3. La violazione da parte del Provider di qualsiasi disposizione del presente articolo sarà considerata grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c. e darà

titolo e diritto allo Sponsor di risolvere anticipatamente il presente Contratto, fermo restando il diritto di quest'ultimo al risarcimento dei danni.

11. Audit

1. Lo Sponsor – o un soggetto terzo da questo delegato – potrà, a sue spese, in qualsiasi momento e con un ragionevole preavviso, effettuare una completa verifica sulla documentazione dell'altra Parte, per verificarne la conformità con il presente Contratto e con le *policies*, le linee guida e i codici Novartis accettati. In tal caso, lo Sponsor – o il soggetto terzo da questo delegato – dovrà, nell'analisi delle informazioni riservate relative all'altra Parte, rispettare gli obblighi di riservatezza da quest'ultima eventualmente previsti. Al ricevimento dell'avviso scritto da parte dello Sponsor circa l'intenzione di eseguire un controllo, la Parte destinataria fornirà la sua totale collaborazione e garantirà l'accesso a tutti i documenti e a tutti i materiali pertinenti ragionevolmente richiesti.
2. Il rifiuto dell'altra Parte di sottoporre a verifica la propria documentazione o un atteggiamento ostruzionistico in tal senso saranno circostanze tali da costituire grave inadempimento contrattuale, dando titolo e diritto allo Sponsor di risolvere anticipatamente il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., ferma restando la risarcibilità degli eventuali danni.

12. Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001

1. Il Provider dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli enti, in particolare di quanto previsto dal D.lgs. n. 231/2001 e della circostanza che lo Sponsor, proprio sulla base di tale normativa, ha provveduto ad adottare un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo (il “**Modello**”), disponibile al link: <https://www.novartis.it/chisiamo/responsabilita-dimpresa/etica-e-compliance>. Il Provider si impegna, dunque, a far sì che i propri dipendenti e/o i propri collaboratori non pongano in essere atti o comportamenti tali da determinare la violazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001.
2. Il Provider garantisce di aver debitamente formato e di formare periodicamente i propri collaboratori in merito alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 e di aver istituito meccanismi di vigilanza e di controllo dei medesimi, al fine di prevenire e di evitare la commissione, anche solo tentata, di reati.
3. Resta inteso che l'eventuale inosservanza da parte del Provider o dei propri dipendenti (e/o dei propri collaboratori), delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 sarà considerata dallo Sponsor circostanza tale da costituire grave inadempimento contrattuale, dando titolo e diritto a quest'ultimo di risolvere anticipatamente il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., con effetto immediato, dandone mera comunicazione alla controparte mediante raccomandata

a/r o via PEC, ferma restando in ogni caso la risarcibilità dei maggiori danni e senza che il Provider possa pretendere alcun indennizzo.

13. Diritto di recesso

1. Lo Sponsor avrà diritto di recedere dal presente Contratto prima della scadenza, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi al Provider, con preavviso di 30 (trenta) giorni.
2. Con riferimento ai corrispettivi, in caso di recesso dello Sponsor ai sensi del comma precedente, lo stesso verserà al Provider il corrispettivo effettivamente e attualmente maturato fino al momento dell'anticipata cessazione, con obbligo del Provider di restituzione delle prestazioni contrattuali eventualmente già conseguite in anticipo, restando in ogni caso esclusa qualsiasi forma di indennizzo o di risarcimento da parte dello Sponsor.

14. Disposizioni finali

1. Le premesse e gli allegati ("**Allegati**") costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Nessuna modifica al presente Contratto sarà efficace se non avverrà per iscritto e non sarà debitamente accettata, mediante sottoscrizione, da entrambe le Parti. Qualsiasi comunicazione fra le Parti avverrà per iscritto e dovrà essere effettuata ai seguenti indirizzi:

- quanto al Provider:

Azienda Sanitaria Locale Rieti
Via del Terminillo, 42
02100 Rieti
Alla cortese attenzione di Formichetti Marino
E-mail: formazione@asl.rieti.it

- quanto allo Sponsor:

NOVARTIS FARMA S.p.A.
Viale Luigi Sturzo 43
20154 Milano
Alla cortese attenzione di Agnese Giardino
E-mail: agnese.giardino@novartis.com

ovvero al diverso indirizzo che ciascuna delle Parti comunicherà all'altra in conformità alle precedenti disposizioni.

3. Le Parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che ogni singola clausola e ogni singola obbligazione del presente Contratto è stata debitamente redatta, compresa e accettata da ciascuna Parte quale risultato di giuste e reciproche negoziazioni, con conseguente inapplicabilità degli artt. 1341 e 1342 c.c..

4. Qualsiasi controversia dovesse sorgere in relazione al presente Contratto, in particolare in merito alla sua interpretazione, alla sua esecuzione o alla sua risoluzione, sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.
5. Le Parti concordano di sottoscrivere il presente Contratto e le sue eventuali e future modifiche integrazioni, proroghe o rinnovi anche mediante firma elettronica, attraverso l'utilizzo della piattaforma Docusign®, riconoscendone la validità legale. Il Provider a questo proposito, indica di voler ricevere il Contratto per la sottoscrizione da parte del proprio procuratore e – personalmente – al seguente indirizzo e-mail: m.formichetti@asl.rieti.it

La sottoscrizione del presente Contratto avviene nella forma della proposta e dell'accettazione mediante scambio di corrispondenza. La Società provvederà a inoltrare al Provider, quale proposta, una copia del presente Contratto firmata per esteso nell'ultima pagina e contrassegnata su ogni pagina. Il Provider, a sua volta, provvederà a inoltrare alla Società, quale accettazione, un'ulteriore copia del presente Contratto, anch'essa firmata per esteso nell'ultima pagina e contrassegnata su ogni pagina.

* * * *

Letto, accettato e sottoscritto

Rieti, 31-ott-2024

Azienda Sanitaria Locale Rieti

Il legale rappresentante

Marino Formichetti

DocuSigned by:
Marino Formichetti
66F11BE142FE465...

Allegati:

Allegato 1 – Descrizione e programma dell'Evento;

Allegato 2 – Preventivo;

Allegato 3 – Informativa sul trattamento dei dati personali.

ALLEGATO 1 DESCRIZIONE E PROGRAMMA DELL'EVENTO



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI – Tel.
07462781 – PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577



**REGIONE
LAZIO**

UOSD Sviluppo Competenze e Formazione
REFERENTE: Dott. Marino Formichetti
Tel. 0746279455 Fax 0746278742 – e-mail: formazione@asl.rieti.it

RIUNIONE REGIONALE SNO LAZIO

Sabato 7 Dicembre 2024 - sede del congresso - Polo Universitario di Rieti - Sabina Universitas

Palazzo Aluffi • Via Cintia 106 • 02100 Rieti

Programma Scientifico

09.00 Registrazione dei partecipanti

PRIMA SESSIONE

Moderatori – E. Cotroneo - A. Wlderk - MC Altavista

09.30 La diagnosi neuroradiologica dell'ictus acuto – C. Micheli

09.50 Trattamento endovascolare dell'ictus ischemico – F Chegai

10.10 Trattamento endovascolare dell'ictus emorragico – G Pelle

10.30 Emorragia cerebrale: cosa è cambiato? A Davoli

10.50 Discussione

II SESSIONE

Moderatori – E. Ferraro – C. Gasperini - G Neri

11.10 Nuova storia naturale della SM (M.C Buscarinu)

11.30 Nuovi paradigmi terapeutici (A Cortese)

11.50 Neuriti ottiche tipiche e atipiche (F Sadun)

12.10 NMOSD: nuovi approcci terapeutici (C Tortorella)

12.30 Discussione

12.50-14.30 PAUSA PRANZO

III SESSIONE

Moderatori – M. Piccioli – R Ricciuti – M Gentile

14.30 Neurinomi dell'acustico - L Mastronardi

14.50 Biopsie cerebrali con tecnica fluorescenza assistita: esperienza del San Giovanni Addolorata - G Ricci

15.10 Monitoraggio neurofisiologico nella chirurgia sottotentoriale – F Boccacci

15.30 Monitoraggio neurofisiologico nella chirurgia spinale e sovratentoriale - F Randi

15.50 Discussione

16.10 PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DI CASI CLINICI

Moderatori – A. Salerno – S Rinalduzzi – R De Simone

- Caso clinico 1 - Epilessia- F Gilio - Ospedale Sandro Pertini Roma

- Caso clinico 2 – Emicrania - P Scatena - PO San Camillo de Lellis Rieti

- Caso Clinico 3 - A Wlderck - Ictus acuto - Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini Roma

- Caso Clinico 4 – N Colella - Trauma cranico - Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini Roma

- Caso clinico 5 – FR Barbieri – Tumori cerebrali - Ospedale Belcolle Viterbo

- Caso clinico 6 – Epilessia - M. Brienza – Ospedale San Filippo Neri Roma

17.30 Chiusura dei lavori e Test di apprendimento

Responsabile Scientifico

Steno Rinalduzzi

Segreteria Scientifica

Elisabetta Ferraro

Luciano Mastronardi

Andrea Wlderck

Sabina Roncacci

RAZIONALE

Convegno SNO Regione Lazio Rieti 7 Dicembre 2024

A trent'anni dalla costituzione della Sezione Regionale del Lazio della Società dei Neurologi, Neurochirurghi e Neuroradiologi Ospedalieri, le attività della rete delle realtà ospedaliere di Neuroscienze Cliniche del Lazio riprende con slancio la sua attività, dopo un breve periodo di rallentamento, legato a situazioni contingenti.

La scelta, sin dal primo incontro preparatorio, è stata quella di valorizzare le competenze e le professionalità presenti nei nostri Ospedali, in ambito Neurologico, Neurochirurgico e Neuroradiologico. Al tempo stesso la scelta di Rieti rientra nella intenzione del nuovo Direttivo Regionale SNO Lazio di dare visibilità e di promuovere le realtà extra-capitale, per superare una vetusta impostazione romanocentrica.

I temi proposti alla attenzione dei Colleghi che prenderanno parte all'incontro si basano sulla esperienza quotidiana al letto del paziente e sull'approccio clinico-diagnostico applicato alle esigenze del singolo caso. Le pompose liturgie auto-celebrative le lasciamo tranquillamente ai sodalizi che dedicano attenzione alla narrazione di ciò che si è letto ed agli scavi in profondità di orticelli di pochi metri quadrati. I temi trattati afferiscono alla emergenza- urgenza nelle patologie tempo-dipendenti: quali gli eventi cerebrovascolari acuti; alla Galassia delle Patologie Demielinizzanti ed ad una sfida di alto livello in ambito Neurochirurgico : I Neurinomi dell'Acustico. Come è nello stile SNO saranno discussi in modo interattivo alcuni Casi Clinici. Vi aspettiamo numerosi, grati per l'impegno e la ospitalità di Steno Rinalduzzi, nello spirito di rinnovamento rappresentato dal nostro giovane Coordinatore Regionale: Andrea WLDERK, Neuroradiologo Interventista che è consapevole di camminare sulle spalle di giganti che hanno fatto la Storia della SNO nel Lazio ed a livello nazionale: Giancarlo Scarda e Luigi Sinibaldi. Arrivederci a tutti a Rieti sabato 7 Dicembre.

Il Coordinamento Regionale SNO Lazio

ALLEGATO 2 PREVENTIVO



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI – Tel. 07462781 – PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

UOSD: Sviluppo Competenze e Formazione
REFERENTE: Dott. Marino Formichetti
Tel. 0746279456 Fax 0746278742 – e-mail: formazione@asl.rieti.it
Referente per quanto comunicato: Sig.ra Antonella Cenciotti

SPETT.LE NOVARTIS

OGGETTO: Preventivo di spesa evento formativo denominato:
Congresso REGIONALE SNO LAZIO
ASL RIETI – Via del Terminillo, n. 42
07 Dicembre 2024 – SABINA UNIVERSITAS – POLO UNIVERSITARIO DI
RIETI

Con riferimento all'oggetto si riporta in visione il preventivo di spesa per la realizzazione dell'Evento con richiesta di valutazione ai fini di una vostra eventuale sponsorizzazione non condizionante dell'evento.

SPESE PER ACCREDITAMENTO ECM

(Gestione Pratica ECM) € 200,00

SPESE PER LUNCH (N°. 80 PERSONE circa) € 1.000,00

GESTIONE EVENTO

(spese di gestione sala, spese materiale tipografico,
segreteria organizzativa) € 300,00

TOTALE € 1.500,00

In attesa di gentile riscontro inviamo cordiali saluti.

UOSD SVILUPPO COMPETENZE E FORMAZIONE

Dott. Marino Formichetti

Rieti, 26/07/2022

ALLEGATO 3

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La tutela, il corretto trattamento e l'adeguata riservatezza dei dati personali costituiscono per il Gruppo Novartis un fatto di fondamentale importanza. Viene, dunque, comunicata la presente informativa (in seguito, "**Informativa Privacy**" o, più semplicemente, "**Informativa**"), dal momento che Novartis Farma S.p.A. ("**Affiliate**") effettuerà il trattamento di dati personali (i "**Dati Personali**") relativi a soggetti che rientrano in una o più tra le seguenti categorie di interessati ("**Interessati**"):

- le persone fisiche che cedono beni e/o prestano servizi a Affiliate;
- i legali rappresentanti, i procuratori e le persone di riferimento degli enti, anche privi di personalità giuridica, che cedono beni e/o prestano servizi a Affiliate; e
- gli ospiti e i visitatori presso la sede legale, le sedi amministrative, gli stabilimenti e gli uffici di Affiliate.

Ai vari soggetti che cedono beni e/o prestano servizi a Affiliate si farà in prosieguo riferimento, per semplicità, utilizzando l'espressione "**Fornitori**". Affiliate avrà la responsabilità giuridica per il trattamento dei Dati Personali e, in particolare, stabilirà le finalità e i mezzi del trattamento stesso, venendo quindi a rivestire la qualità di titolare del trattamento ("**Titolare**"), ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali (la "**Normativa Privacy**").

Ai fini della presente Informativa, la Normativa Privacy è costituita dalle seguenti fonti: il Regolamento (UE) n. 679/2016, *Regolamento generale sulla protezione dei dati personali* ("**GDPR**") e il D.lgs. n. 196/2003, *Codice in materia di protezione dei dati personali* ("**Codice Privacy**") e successive modifiche e integrazioni. Si invita, pertanto, a leggere attentamente la presente Informativa Privacy, che stabilisce su quali basi giuridiche, per quali finalità e con quali mezzi sono trattati i Dati Personali e illustra quali sono i diritti dell'Interessato, nonché i doveri e gli obblighi del Titolare del trattamento. Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento relativo al trattamento dei Dati Personali, si invita a contattare il Titolare all'email dpo.italy@novartis.com.

1. Quali Dati Personali saranno trattati?

Affiliate tratterà i Dati Personali comunicati in prima persona dall'Interessato oppure da un proprio Fornitore (ad esempio, la società per la quale l'Interessato presta la propria attività lavorativa). Tra i Dati Personali oggetto di trattamento, a seconda dei casi, rientrano:

- i. **le informazioni personali dell'Interessato, di carattere generale:** nome, cognome, data e luogo di nascita, nazionalità, estremi della carta di identità e/o del passaporto, codice fiscale, eventualmente il genere, indirizzi postali e/o email, numero di telefono fisso o mobile;

- ii. **l'attuale posizione lavorativa dell'Interessato:** titolo di studio e posizione nell'organizzazione del Fornitore, più, eventualmente, la ragione sociale del Fornitore, qualora essa includa Dati Personali dell'Interessato;
- iii. **solo per le persone fisiche: le informazioni bancarie e finanziarie** dell'Interessato, ossia i dettagli del conto corrente e del numero di IBAN;
- iv. **i dati identificativi elettronici dell'Interessato, se necessari per prestazione dei servizi concordati** contrattualmente, quali: diritti di accesso, chiave di login, *password*, numero di *badge*, indirizzo IP, *cookies* (tecnici e di performance – esclusi, in ogni caso, i *cookies* di profilazione), tempi di accesso e di connessione ai sistemi informatici o alle reti informatiche di Affiliate; e
- v. **immagini o suoni registrati da telecamere di sorveglianza o registratori** esclusivamente per consentire o agevolare la tutela della sicurezza interna alla Società e per proteggere il relativo patrimonio aziendale.

Qualora il Fornitore intenda mettere a disposizione di Affiliate i Dati Personali di ulteriori Interessati (ad esempio, le informazioni relative ad altri suoi dipendenti), sarà obbligato a consegnare anche a questi ultimi una copia della presente Informativa.

2. Per quali finalità sono trattati i Dati Personali?

2.1 Base giuridica del trattamento

I Dati Personali non formeranno oggetto di trattamento da parte di Affiliate se non in quanto e nella misura in cui la Normativa Privacy lo consenta e, comunque, in relazione a specifiche finalità espressamente stabilite dal Titolare – successivamente elencate.

Per questo motivo, il trattamento avverrà solo in presenza di una o più tra le seguenti condizioni (c.d. basi giuridiche del trattamento):

- Affiliate ha ottenuto il preventivo consenso dell'Interessato; - il trattamento è necessario affinché Affiliate adempia le proprie obbligazioni contrattuali nei confronti del Fornitore oppure affinché Affiliate possa dar corso ad attività pre-contrattuali su richiesta del Fornitore stesso; - il trattamento è necessario per l'adempimento degli obblighi derivanti a Affiliate dalla legge o da fonti regolamentari nazionali, del diritto dell'Unione europea o del diritto internazionale; - il trattamento è necessario per proteggere interessi o diritti fondamentali dell'Interessato. Laddove i Dati Personali formino oggetto di trattamento in base al presente criterio, il Titolare opererà e manterrà un bilanciamento fra il proprio legittimo interesse e le esigenze di riservatezza dell'Interessato stesso. Di seguito, alcuni esempi di "legittimo interesse" di Affiliate:

- prevenire, nei casi consentiti dall'ordinamento giuridico, sia frodi o altri reati, sia usi non consentiti o non appropriati di prodotti o di servizi in qualsiasi modo riconducibili a Affiliate, sia utilizzi non consentiti o non appropriati di strumenti informatici messi a disposizione dell'Interessato, anche a titolo di comodato, da Affiliate stessa;

- cedere a soggetti terzi, in tutto o in parte, beni aziendali (*assets*) oppure aziende o rami d'azienda di Affiliate ovvero consentire, viceversa, a Affiliate di acquisire da soggetti terzi *assets* o complessi aziendali;
- poter usufruire di taluni servizi forniti da soggetti terzi: ad esempio, utilizzare piattaforme informatiche, di titolarità di società estranee al Gruppo Novartis, per rendere più efficiente il trattamento dei Dati Personali;
- formulare offerte e/o cedere ai propri clienti i prodotti commercializzati da Affiliate; e
- perseguire e conseguire gli obiettivi, di responsabilità sociale d'impresa, con eventuale reportistica negli appositi documenti informativi previsti dall'ordinamento giuridico.

2.2 Finalità del trattamento

Formeranno oggetto di trattamento solo i Dati Personali dell'Interessato necessari per raggiungere le finalità specifiche di seguito riportate:

- compiere atti di amministrazione interna, relativi ai Fornitori, a partire dalla registrazione nei sistemi aziendali di gestione delle anagrafiche fino all'esecuzione dei pagamenti dovuti;
- gestire procedimenti – anche competitivi – di selezione del futuro Fornitore, incluse le relative fasi preparatorie, trattare le proposte di offerta da quest'ultimo indirizzate a Affiliate e, una volta stipulato il contratto, svolgere ogni altra attività legata all'esecuzione delle prestazioni ivi previste;
- eseguire il controllo e il monitoraggio delle attività svolte all'interno dei siti aziendali di Affiliate, anche per verificare l'effettiva osservanza, da parte del Fornitore, delle norme giuridiche e delle *policies* in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- consentire, nei casi previsti, la presenza del Fornitore a sessioni di formazione organizzate da Affiliate presso le proprie sedi (per esempio, in materia di farmacovigilanza), affinché il Fornitore possa eseguire in maniera appropriata le prestazioni previste dallo specifico contratto stipulato con Affiliate stessa;
- utilizzare le risorse tecniche digitali e di *information technology* di Affiliate, ivi comprese le infrastrutture informatiche e le strutture di *business continuity*;
- assicurare la conformità dell'attività d'impresa di Affiliate con le norme derivanti dalla legge o da fonti regolamentari nazionali, del diritto dell'Unione europea o del diritto internazionale e, a tal proposito, eseguire gli adempimenti richiesti, quali, ad esempio: compilazione dei documenti relativi alle imposte sui redditi e alle detrazioni fiscali; gestione di inadempimenti, di casi di condotta illegittima o di frode e conduzione delle correlate attività di verifica; preparazione della difesa legale, in caso di contenzioso;
- eseguire tutte le attività necessarie in occasione di c.d. operazioni straordinarie che coinvolgano la società, quali fusioni o acquisizioni;
- provvedere alla gestione e all'archiviazione delle informazioni richieste dall'ordinamento giuridico;

- provvedere agli adempimenti correlati all'attività di corretta tenuta dei documenti e dei libri contabili e all'attività di fatturazione; e
- qualsiasi altra finalità richiesta dalla legislazione vigente.

3. Chi accederà ai Dati Personali e a chi saranno trasferiti?

Nel comunicare la presente Informativa, Affiliate dichiara e garantisce che non farà in alcun modo un uso strumentale, né commerciale dei Dati Personali.

I Dati Personali, inoltre, non formeranno oggetto di trasferimento o di condivisione con terze parti, se non con le categorie di soggetti di seguito elencate – e, comunque, sempre e solo per perseguire le finalità sopra indicate (le “**Terze Parti**”):

- il personale dipendente di Affiliate, le cui mansioni prevedono lo svolgimento delle succitate attività di trattamento. Per completezza d'informazione, l'espressione “personale dipendente di Affiliate” ricomprende anche i dipendenti di altre società del gruppo di cui Affiliate fa parte;
- gli agenti e/o gli intermediari di Affiliate, solo se e in quanto il contratto che li vincola a quest'ultima preveda apposite disposizioni in materia di trattamento e di protezione dei dati personali;
- persone fisiche ed enti, anche privi di personalità giuridica, che cedono beni e/o prestano servizi a Affiliate;
- in particolare, i Fornitori di soluzioni di *information technology* e di servizi di *cloud storage and repository*, i costitutori dei *database* messi a disposizione di Affiliate a titolo di licenza;
- ogni altra terza parte legittimamente cessionaria, in tutto o in parte, di diritti e/o di obbligazioni di Affiliate; e
- i consulenti e i professionisti, esterni a Affiliate, nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti dei cui servizi Affiliate si avvale, anche per le c.d. operazioni societarie straordinarie.

Le Terze Parti sopra richiamate sono comunque obbligate, in virtù di specifico contratto, a garantire un livello di protezione e di confidenzialità dei Dati Personali tale da rispettare ogni obbligo normativo in materia di trattamento e di sicurezza delle informazioni, inclusi gli obblighi e i doveri derivanti dalla Normativa Privacy.

I Dati Personali potranno essere, altresì, trasferiti o messi a disposizione delle competenti autorità amministrative e di organi giurisdizionali, nazionali e/o sovranazionali, laddove ciò sia imposto dall'ordinamento giuridico o in virtù di apposito provvedimento amministrativo o giurisdizionale.

I Dati Personali potrebbero, inoltre, essere trattati, resi accessibili o archiviati in un Paese diverso da quello in cui Affiliate ha la propria sede legale e le proprie sedi amministrative e che potrebbe non offrire lo stesso livello di protezione dei Dati Personali.

Qualora i Dati Personali fossero trasferiti a società terze con sede in Paesi stranieri, Affiliate si accerterà che essi siano tutelati (i) applicando il livello di protezione richiesto dalla Normativa Privacy italiana, (ii) assicurando che il trattamento sia conforme alle *policies* e agli *standard* vigenti all'interno del Gruppo Novartis e (iii) trasferendo i suoi dati personali solo sulla base di clausole contrattuali *standard* approvate dalla Commissione europea.

Informazioni aggiuntive in merito ai trasferimenti internazionali di dati personali potranno essere richieste esercitando i diritti indicati nella seguente Sezione 6, con la possibilità di ottenere una copia delle idonee misure di tutela effettivamente adottate.

Per il trasferimento transfrontaliero di Dati Personali all'interno di società appartenenti al Gruppo Novartis, si informa che quest'ultimo ha adottato le *Binding Corporate Rules*, vale a dire un sistema di principi, norme e strumenti, fondato sul diritto dell'Unione europea e teso a assicurare un effettivo livello di protezione dei dati personali nelle ipotesi di un loro trasferimento al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE) e dalla Svizzera.

4. Come vengono protetti i Dati Personali?

Sono state predisposte adeguate misure tecniche e organizzative per assicurare un livello adeguato di protezione e di riservatezza dei Dati Personali.

Tali misure sono state adottate per tutelare i Dati Personali contro distruzione, alterazioni, perdite accidentali, accessi non autorizzati o, comunque, contro ogni altra forma illegittima di trattamento degli stessi.

Dunque, quando trattiamo i Dati Personali, Affiliate si impegna a:

- raccogliere e trattare solo i Dati Personali che sono necessari, adeguati, rilevanti e non eccessivi rispetto alle finalità perseguite e da conseguire; e
- assicurare che i Dati Personali siano sempre aggiornati e accurati.

Per quest'ultimo motivo, potrà accadere che Affiliate richieda al Fornitore conferma dei Dati Personali oggetto di attuale trattamento. In ogni caso, Affiliate invita gli Interessati a comunicare ogni aggiornamento dei Dati Personali stessi, in caso di modifiche sopravvenute, in modo da poter assicurare una costante esattezza delle informazioni disponibili e operazioni di trattamento sempre adeguate.

5. Per quanto tempo saranno conservati i Dati Personali?

Affiliate conserverà i Dati Personali per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui essi sono stati trattati o, comunque, per il periodo di tempo necessario all'adempimento di doveri imposti dalle vigenti norme legislative o regolamentari nazionali o dall'ordinamento giuridico dell'Unione europea o dal diritto internazionale.

Con la sottoscrizione del contratto al quale la presente Informativa è allegata, il periodo di conservazione è costituito dal periodo di vigenza del contratto stesso, oltre al termine di

prescrizione per l'eventuale esercizio di azioni in giudizio a tutela dei diritti contrattuali delle Parti. Concluso il periodo di conservazione, i Dati Personali saranno rimossi dai sistemi di conservazione e archiviazione di Affiliate.

I Dati Personali raccolti e trattati nel contesto di una controversia saranno cancellati (i) non appena sarà stato raggiunto un accordo transattivo c.d. "tombale", in virtù del quale ciascuna delle quali avrà dichiarato di "non aver nulla a pretendere" oppure (ii) alla pubblicazione di un provvedimento giurisdizionale definitivo oppure, (iii) in presenza di un provvedimento giurisdizionale non definitivo, una volta decorsi i termini per esperire i mezzi di impugnazione ordinari.

6. Quali sono i diritti dell'Interessato e come potranno essere esercitati?

L'Interessato potrà esercitare i diritti di seguito riportati, alle condizioni stabilite dalla vigente Normativa Privacy:

- il diritto di accedere ai propri Dati Personali, oggetto di trattamento da parte di Affiliate (articolo 15 GDPR); qualora l'Interessato ritenga che le informazioni siano errate, obsolete o incomplete, potrà esercitare il diritto di ottenerne la rettifica, l'integrazione e l'aggiornamento senza giustificato ritardo (articolo 16 GDPR);
- il diritto di richiedere e ottenere la cancellazione dei propri Dati Personali ("diritto all'oblio") o la limitazione degli stessi a particolari categorie di trattamento (articoli 17 e 18 GDPR);
- il diritto di revocare il suo consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la piena validità giuridica dei trattamenti eseguiti prima della revoca e, comunque, il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei Dati Personali (articolo 21 GDPR);
- il diritto di richiedere la portabilità dei Dati Personali (articolo 20 GDPR), vale a dire il diritto a che i propri Dati Personali comunicati a Affiliate siano restituiti all'Interessato o trasmessi ad altro soggetto di propria scelta, senza impedimento da parte di Affiliate stessa, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un pc o da altro dispositivo elettronico; e
- il diritto di presentare un reclamo formale all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

In caso di dubbi riguardo ai propri diritti oppure in caso di volontà di esercitarli, l'Interessato potrà inviare prima di tutto un'email a dpo.italy@novartis.com. Qualora l'Interessato non fosse comunque soddisfatto del modo in cui Affiliate tratta i suoi Dati Personali, potrà inviare una richiesta specifica al Responsabile della Protezione dei Dati all'indirizzo email global.privacy_office@novartis.com, che curerà tale richiesta senza indugio.

7. Come l'Interessato sarà informato circa modifiche alla Privacy Policy di Affiliate?

Qualsiasi cambiamento futuro o qualsiasi modifica alle finalità e/o alle modalità, illustrate nella presente Informativa, del trattamento dei Dati Personali dell'Interessato saranno comunicati

attraverso i consueti canali di comunicazione aziendale: ad esempio, aggiornando il sito web istituzionale della società oppure via email.